

Gli amministratori, elencati nel seguente paragrafo intitolato “La Società” (di seguito, gli “Amministratori”), assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto e nei Supplementi. Sulla base delle informazioni a loro disposizione e per quanto a loro conoscenza (avendo adottato la necessaria diligenza per verificarne la fondatezza), le informazioni riportate nel presente Prospetto e nei Supplementi sono vere e non sono state omesse circostanze che potrebbero influire sul loro significato. Gli Amministratori assumono la responsabilità che ne consegue.

EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND)

FUNDS PLC

(Organismo di investimento multicomparto, a responsabilità disgiunta tra i vari comparti, costituito quale società di investimento a capitale variabile ai sensi della legge irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità ai Regolamenti delle Comunità Europee del 1989 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), come sostituiti dai Regolamenti delle Comunità Europee del 2003 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), e successive modifiche.

PROSPETTO

DEL 15 NOVEMBRE 2010

GESTORE

EATON VANCE ADVISER (IRELAND) LIMITED

Il presente Prospetto è traduzione fedele dell'ultimo Prospetto depositato presso la Banca Centrale d'Irlanda.

Il presente Prospetto è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB in data 1 dicembre 2010.

p. Eaton Vance International (Ireland) Funds Plc

INDICE

PARAGRAFO	PAGINA
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	3
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE.....	9
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO.....	10
INFORMAZIONI SPECIFICHE E FATTORI DI RISCHIO	18
POLITICA D'ASSUNZIONE DEI PRESTITI	28
INVESTIRE NELLE AZIONI	28
POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.....	36
COMMISSIONI E SPESE.....	36
CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	38
REGIME FISCALE	42
LA SOCIETÀ	53
GLI AMMINISTRATORI E IL SEGRETARIO.....	53
INFORMAZIONI GENERALI	60
DEFINIZIONI.....	68
ALLEGATO 1	76
MERCATI REGOLAMENTATI	76
ALLEGATO 2	82
GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO	82

INFORMAZIONI IMPORTANTI

I termini e le locuzioni con la lettera iniziale maiuscola sono definite nel testo del presente Prospetto e/o nelle seguenti “Definizioni”.

Il presente Prospetto

Il presente Prospetto illustra le caratteristiche di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la “Società”), una società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda come società a responsabilità limitata. La Società è un organismo multicomparto in quanto il capitale sociale della Società è suddiviso in diverse Serie di Azioni, ciascuna delle quali rappresenta un portafoglio di attività compreso in un distinto Comparto. Le Azioni appartenenti a ciascuna Serie possono essere divise in Classi differenti al fine di prevedere spese di sottoscrizione e/o rimborso e/o oneri e/o attribuzione di dividendi e/o commissioni diverse. Non si manterrà un complesso separato di attività per ogni Classe.

Il portafoglio delle attività detenuto per ogni Serie di Azioni e costitutivo di un Comparto separato (di seguito, ognuno il “Comparto”) è investito in conformità agli obiettivi e alle politiche di investimento propri di ciascun Comparto, come specificato nel relativo Supplemento. Ogni Supplemento deve essere letto unitamente a, e interpretato secondo, le informazioni contenute nel presente Prospetto. Ai fini del presente Prospetto, qualora consentito o richiesto dal contesto, il termine “Comparto” indica anche gli Amministratori o i loro rappresentanti che agiscono per conto del relativo Comparto.

Il presente Prospetto e i Supplementi possono essere tradotti in altre lingue; dette traduzioni riporteranno esclusivamente le medesime informazioni ivi contenute. Qualora la traduzione sia contraddittoria o ambigua in relazione al significato da attribuirsi a una parola o a una frase, farà fede la versione in inglese e ogni controversia sulle condizioni ivi previste sarà disciplinata e interpretata in base alla legge irlandese.

RESPONSABILITÀ DEGLI INVESTITORI

Gli eventuali investitori dovrebbero leggere interamente con attenzione il presente Prospetto e gli Specifici Supplementi e rivolgersi ai loro consulenti legali, fiscali e finanziari in relazione (i) ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale per l’acquisto, la detenzione, il rimborso e il trasferimento delle Azioni; (ii) alle restrizioni di ordine valutario vigenti nei rispettivi paesi di provenienza per l’acquisto, la detenzione o il trasferimento delle Azioni; e (iii) le conseguenze legali, fiscali, finanziarie o altre derivanti dalla sottoscrizione, acquisto, detenzione, riacquisto, rimborso o trasferimento delle Azioni. Gli eventuali acquirenti dovrebbero richiedere il parere dei loro consulenti legali, fiscali, finanziari qualora nutrissero dubbi sul contenuto del presente Prospetto e/o sugli Specifici Supplementi.

AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE – OICVM

La Società è autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda (di seguito, la “Banca Centrale”) come “Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari” (“OICVM”) ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 1989 come sostituiti dai Regolamenti delle Comunità Europee del 2003 d'Irlanda, (e successive modifiche) (“Regolamenti OICVM”) e sarà conforme alle Comunicazioni della Banca Centrale. L'autorizzazione della Banca Centrale non costituisce garanzia dei rendimenti della Società e la Banca Centrale non sarà responsabile dei guadagni o delle perdite della Società. L'autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale non costituisce un'approvazione o una garanzia di quest'ultima da parte della Banca Centrale né la Banca Centrale è responsabile per il contenuto del presente Prospetto.

LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA

La distribuzione del presente Prospetto, dei Supplementi e l'offerta o l'acquisto delle Azioni può essere oggetto di restrizioni in alcuni paesi. Nessun soggetto che riceva copia del presente Prospetto o dei Supplementi in uno dei suddetti paesi può considerare tali documenti come una sollecitazione nei suoi confronti, salvo nel caso in cui tale sollecitazione possa essergli legittimamente indirizzata senza ottemperare ad alcun requisito di registrazione o ad altri requisiti previsti dalla legge.

La Società è un OICVM e può presentare richiesta di riconoscimento in altri Stati Membri dell'Unione Europea o altrove.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 degli Stati Uniti d'America (come modificato) (di seguito, l'“Atto del 1933”) o delle leggi in materia di valori mobiliari di qualsiasi altro Stato degli Stati Uniti d'America. Le Azioni non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, nei loro territori e possedimenti o in qualsiasi Stato o nel Distretto della Colombia (di seguito, gli “Stati Uniti”) o a, o per conto di, o a vantaggio di un Soggetto Statunitense, come meglio definite nelle “DEFINIZIONI” di seguito riportate, fermo restando, tuttavia, che nessuna disposizione del presente Prospetto impedirà a Eaton Vance Corp. o alle sue consociate o controllate di investire o di acquistare le Azioni. Qualsiasi nuova offerta o vendita delle Azioni negli Stati Uniti o nei confronti di Soggetti Statunitensi (ad eccezione di Eaton Vance Corp. o delle sue consociate o controllate) può costituire una violazione delle leggi degli Stati Uniti. Coloro che richiedono le Azioni (ad eccezione di Eaton Vance Corp. o delle sue consociate o controllate) dovranno provare di non essere Soggetti Statunitensi. La Società non sarà registrata ai sensi dell'*Investment Company Act* degli Stati Uniti del 1940, e successive modifiche.

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI NEL REGNO UNITO

La Società è una organizzazione di investimento collettivo ufficialmente riconosciuta ai fini del paragrafo 264 del *Financial Service and Market Act, 2000* (il “FSMA”) del Regno Unito (“UK”). Eaton Vance (International) Limited, autorizzata e controllata dalla Financial Services Authority (la “FSA”), è stata nominata come Collocatore a

seguito del Contratto di Collocamento concluso tra la Società ed il Collocatore in vigore dal 21 marzo 2002. Il presente Prospetto non costituisce una offerta di Azioni della Società da parte del Collocatore o dalla Società, né un invito ad alcuno ad utilizzare tale documento come offerta.

Eventuali investitori nel Regno Unito che intendono discutere sull'adeguatezza di un investimento in Azioni e/o ottenere ulteriori informazioni riguardanti le Azioni, la Società ovvero il Comparto dovrebbero contattare i loro Consulenti Finanziari Indipendenti (autorizzati e regolati dalla FSA ai sensi del FSMA), che a loro volta si rivolgeranno al Collocatore per ottenere ulteriori informazioni, compreso il Prospetto Semplificato.

La Società non dispone di una sede operativa permanente nel Regno Unito e non è stata autorizzata ai sensi del FSMA né riconosciuta ufficialmente dalla FSA. Gli investitori nel Regno Unito non beneficeranno della maggior parte, se non della totalità, delle protezioni offerte dal sistema normativo del Regno Unito nei confronti della Società o di qualsiasi agente della Società all'estero che non sia un soggetto autorizzato a svolgere attività di investimento nel Regno Unito, e in particolare, non beneficeranno dei diritti ai sensi dell'Organigramma di risarcimento del *Financial Services* né potranno accedere al *Financial Ombudsman Service*, previsti per proteggere gli investitori come indicato nel FSMA e nelle regole della FSA.

Fattori di rischio ed altre Considerazioni

Si richiama in particolare l'attenzione degli investitori al paragrafo del presente Prospetto Informativo intitolato "Considerazioni Speciali e Fattori di Rischio", il quale individua determinati rischi e altre considerazioni applicabili all'investimento nella Società. Gli investitori sono altresì invitati a tenere in conto i fattori di rischio specifici a ciascun Comparto illustrati nel relativo Supplemento. Su richiesta, la Società fornirà informazioni aggiuntive ai Soci in relazione ai metodi di gestione del rischio impiegati, inclusi i limiti quantitativi applicati e tutti i recenti sviluppi nel rischio e le caratteristiche dei rendimenti delle principali categorie di investimento.

Documenti disponibili per le Ispezioni

L'attuale Prospetto e l'attuale Prospetto Semplificato aggiornati, l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società, il rendiconto dei bilanci annuali e i bilanci annuali sottoposti a revisione pubblicati più di recente, insieme ai rendiconti e a bilanci semestrali della Società non sottoposti a revisione, così come altre informazioni riguardanti la Società possono essere ispezionate ovvero ottenute, durante il normale orario di lavoro senza spese presso la sede operativa del Collocatore (indicato nel paragrafo del presente Prospetto intitolato "Elenco").

Servizi per il Regno Unito

La Società presta i propri servizi per il Regno Unito presso la sede operativa del Collocatore (come segnalato nel paragrafo del presente documento intitolato "ELENCO"), ove gli investitori nel Regno Unito possono:

- (i) ottenere informazioni riguardanti il prezzo di sottoscrizione e acquisto delle Azioni;
- (ii) rimborsare le Azioni e ottenere pagamento del prezzo di rimborso;
- (iii) notificare o presentare qualsiasi altro documento da parte del Collocatore alla Società; e
- (iv) protestare contro le operazioni della Società, per la trasmissione da parte del Collocatore alla Società.

Regime fiscale nel Regno Unito

Gli Investitori Residenti nel Regno Unito debbono essere informati che ai fini fiscali possono, secondo le specifiche circostanze, essere soggetti nel Regno Unito a imposte su reddito, proventi da capitale, società o qualsiasi altra tassa riguardante l'investimento o trasferimento delle Azioni. Gli Investitori dovrebbero consultare i loro consulenti professionali con riferimento all'acquisto, tenuta o cessione delle Azioni. Gli Investitori dovrebbero consultare i loro consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali di qualsiasi sottoscrizione, acquisto, tenuta, trasferimento o conversione delle Azioni.

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI SVIZZERI

Rappresentante e agente per il pagamento svizzeri

Fortis Foreign Fund Services AG, società costituita ai sensi della legge svizzera, con sede legale a Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera, svolgerà le attività in qualità di rappresentante svizzero della Società in relazione alle Azioni distribuite in o dalla Svizzera. BNP Paribas (Suisse) S.A., società di diritto elvetico, con sede legale in Place de Hollande 2, 1204 Ginevra, Svizzera opererà in qualità di agente per il pagamento svizzero della Società, con riferimento alle Azioni distribuite in o dalla Svizzera. Previa approvazione della Autorità di Controllo del Mercato Finanziario ("ACMF"), con effetto dal 1 dicembre 2010, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, sarà incaricata della rappresentanza in Svizzera della Società e opererà in qualità di agente per il pagamento svizzero della Società, con riferimento alle Azioni distribuite in o dalla Svizzera.

Custodia e controllo dei documenti

Il Prospetto, il Prospetto Semplificato, l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società così come il bilancio annuale e semestrale possono essere ottenuti senza spese presso la sede legale del rappresentante svizzero. Ai fini della distribuzione delle Azioni dei Comparti in o dalla Svizzera, faranno fede le versioni in lingua tedesca del Prospetto e del Prospetto Semplificato.

Pubblicazione

Le pubblicazioni ufficiali della Società in Svizzera sono *Schweizerisches Handelsamtsblatt (Feuille officielle suisse du commerce)* e la piattaforma elettronica “fundinfo.com”. Le modifiche al Prospetto, al Prospetto Semplificato, all’Atto Costitutivo ovvero lo Statuto saranno ivi pubblicate.

I prezzi di emissione e di rimborso delle Azioni potranno essere ottenuti dal rappresentante svizzero. I prezzi di emissione e di rimborso delle Azioni, rispettivamente il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni (congiuntamente alla dichiarazione “commissioni esclusive”) saranno pubblicati insieme nella piattaforma elettronica “fundinfo.com” in ciascun Giorno di Negoziazione come previsto nello Specifico Supplemento (il quale, per le finalità di ciascun Comparto esistente alla data del presente Prospetto, indica un giorno in cui gli istituti di credito in Irlanda e negli Stati Uniti sono aperti al pubblico così come la Borsa Valori di New York, ed ogni altro giorno che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta dandone preventiva comunicazione agli Azionisti).

Luogo di attività e giurisdizione

La sede legale del rappresentante svizzero costituirà il luogo in cui saranno esercitate le attività e la giurisdizione relative alle Azioni collocate in o dalla Svizzera.

Informazioni inerenti la corresponsione dei rimborsi delle commissioni per il mantenimento del portafoglio

Ai fini della distribuzione in Svizzera, il Gestore potrà corrispondere i rimborsi ai seguenti investitori istituzionali che, da un punto di vista commerciale, detengano partecipazioni al fondo per conto di terzi:

- Rami “Vita” di compagnie di assicurazione;
- Fondi pensione ed altri istituti di previdenza;
- Fondazioni di investimento;
- Società elvetiche di gestione di fondi;
- Società e fornitori di gestione e direzioni di fondi estere;
- Società di investimento.

Ai fini della distribuzione in Svizzera, benché non sia intenzione attuale del Gestore, il Gestore potrà corrispondere commissioni per il mantenimento del portafoglio agli agenti/partner commerciali seguenti:

- distributori autorizzati e distributori per i quali non è previsto il requisito dell’autorizzazione;
- partner commerciali che collochino quote del fondo esclusivamente presso investitori istituzionali con servizi di tesoreria professionale;
- partner commerciali che collochino quote del fondo presso propri clienti esclusivamente sulla base di un mandato di gestione a commissioni.

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI ITALIANI

La Società ha nominato la SGSS S.p.A. come “Soggetto incaricato dei pagamenti” e “Soggetto che cura l’offerta in Italia” ai sensi del Titolo VI, Capitolo V, paragrafo 1.3 del Regolamento Banca d’Italia del 14 aprile 2005. La SGSS S.p.A. ha sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19A – MAC 2.

La Società ha nominato Intesa Sanpaolo S.p.A. (in precedenza IntesaBci S.p.A.) come banca corrispondente in relazione al collocamento delle Azioni della Società in Italia. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121, Torino.

La Società ha nominato AllFunds Bank S.A. come Agente per il Pagamento e Gestore delle relazioni con gli Investitori in Italia. L’indirizzo di AllFunds Bank S.A. è Succursale di Milano, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano, Italia.

La Società ha nominato BNP PARIBAS Securities Services come Agente per il Pagamento e Gestore delle relazioni con gli Investitori in Italia. La succursale di BNP PARIBAS Securities Services si trova a Milano, Via Asperto, n.5.

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SPAGNA

La Società è stata debitamente iscritta in data 17 maggio 2002 presso la Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli Spagnola (*Comisión Nacional del Mercado de Valores* (CNMV)), al n. 290. Un elenco di collocatori autorizzati è disponibile sul sito www.cnmv.es.

AFFIDAMENTO SUI CONTENUTI DEL PROSPETTO

Le Azioni della Società sono offerte esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto, negli Specifici Supplementi, il rendiconto annuale più recente e, se successivamente pubblicato, il rendiconto semestrale della Società. Ulteriori informazioni o dichiarazioni rilasciate da soggetti negozianti, *brokers* o altri soggetti non sono rilevanti e, conseguentemente, su di esse non dovrà essere fatto affidamento. Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in relazione all’offerta delle Azioni della Società che non siano contenute nel Prospetto Semplificato, nel presente Prospetto, negli Specifici Supplementi, nella più recente relazione annuale e, se successivamente pubblicata, nella relazione semestrale della Società e, se comunque fornite o rilasciate, tali informazioni o dichiarazioni non dovranno essere considerate come autorizzate dagli Amministratori, dal Gestore, dai Consulenti per l’Investimento, dall’Agente Amministrativo, dalla Banca Depositaria e dai Collocatori. Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto e negli Specifici Supplementi sono formulate sulla base delle leggi e delle prassi attualmente vigenti in Irlanda alla data presente e possono essere modificate. La consegna del presente Prospetto o degli Specifici Supplementi ovvero l’emissione delle Azioni non implicheranno o garantiranno in alcun caso che le condizioni della Società non siano mutate dalla data di redazione del presente Prospetto.

RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO

Gli investimenti nella Società comportano un certo grado di rischio. **Il valore delle Azioni e gli utili derivanti sono soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione e gli Investitori potrebbero non ottenere quanto investito.** I rendimenti passati non costituiscono un indicatore delle future *performance* e non c'è alcuna garanzia per i rendimenti futuri. Non possono escludersi rischi di investimento derivanti dal mercato e valutari. Qualora siano applicate commissioni di vendita, la differenza tra il costo di acquisto delle Azioni e il loro prezzo di rimborso può indicare che un investimento dovrà considerarsi di medio-lungo termine. **Gli Investitori sono pregati di considerare che gli investimenti nei Comparti che possono investire in mercati emergenti non dovrebbero costituire una parte sostanziale del portafoglio investito e che tali investimenti possono non essere adeguati per tutti gli investitori.** I fattori di rischio che gli investitori devono valutare sono indicati nel successivo paragrafo “Informazioni Specifiche e Fattori di Rischio”.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute nella presente sezione dovranno essere lette e interpretate alla luce delle informazioni particolareggiate contenute nel presente Prospetto e nei Supplementi.

Una descrizione completa degli obiettivi e delle politiche di investimento di ciascun Comparto è contenuta nel paragrafo “Politiche e Obiettivi di Investimento” nello Specifico Supplemento.

I COMPARTI

Alla data del presente Prospetto, la Società comprende sette Comparti:

Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund
Eaton Vance International (Ireland) PPA Emerging Markets Equity Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Research Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund
Eaton Vance International (Ireland) Worldwide Health Sciences Fund
Eaton Vance International (Ireland) Taxable U.S. Municipal Bond Fund

SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI

Le richieste di acquisto e rimborso di Azioni potranno essere avanzate in ogni Giorno di Negoziazione. Ciò implica, nel caso dei Comparti, che le richieste di sottoscrizione e di rimborso potranno essere in genere presentate in ciascun giorno di apertura della Borsa di New York e delle Banche Irlandesi per lo svolgimento delle loro normali attività. Inoltre, ogni Giorno di Negoziazione possono essere avanzate richieste di conversione di Azioni di una data Classe di un Comparto in Azioni della medesima Classe di altro Comparto. **In genere, la Società non richiede commissioni di rimborso, anche se una Commissione di Eventuale Vendita Posticipata (“CEVP”) decrescente può essere pagabile al Collocatore con riferimento a determinate Classi di Azioni. Il tasso massimo di CEVP pagabile sarà pari al 4%**

del Valore Patrimoniale Netto più basso delle Azioni al momento della sottoscrizione o del rimborso.

COSTITUZIONE

La Società è stata costituita dalla Eaton Vance Management, Two International Place, Boston, MA 02110, USA (“Eaton Vance”) al fine di costituire un efficiente veicolo per gli investimenti. Eaton Vance è un *business trust* del Massachusetts. La Eaton Vance, con le sue collegate e danti causa gestisce patrimoni di persone fisiche e giuridiche dal 1924 e società di investimento negli Stati Uniti dal 1931. La Eaton Vance è una società controllata al 100% dalla Eaton Vance Corp., una holding a capitale diffuso che tramite le sue controllate e collegate si occupa principalmente di gestione degli investimenti, attività di amministrazione e marketing. Alla data del 30 settembre 2010, Eaton Vance e le società collegate avevano in gestione un patrimonio di circa 181 miliardi di dollari statunitensi.

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E COLLOCAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico di Gestore di ciascun Comparto a Eaton Vance Advisors (Ireland) Limited (di seguito, il “Gestore”). Il Gestore a sua volta ha incaricato un Consulente per gli Investimenti per ciascun Comparto; indicazioni dettagliate su tali soggetti sono fornite in ogni Supplemento. I Consulenti per gli Investimenti curano gli investimenti e la gestione delle attività di ciascun Comparto in conformità agli specifici obiettivi di investimento.

Il Gestore ha conferito l’incarico di predisporre e conservare i libri e le scritture contabili della Società e di ciascun Comparto e di fornire i relativi servizi amministrativi e contabili a Citi Fund Services (Ireland) Limited (di seguito, l’“Agente Amministrativo”). Il Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico di banca depositaria della Società a Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (di seguito, la “Banca Depositaria”); a tale soggetto è affidata la custodia delle disponibilità liquide di ogni Comparto e la liquidazione delle transazioni di ogni Comparto. La Banca Depositaria può nominare un sub-depositario generale o vari sub-depositari fuori dell’Irlanda. Il Gestore ha nominato Eaton Vance Management (International) Limited quale collocatore di tutte le Classi delle Azioni dei Comparti. Si veda il paragrafo “La Società – Il Collocatore”.

COMMISSIONI E SPESE

Le attività di ciascun Comparto sono soggette a commissioni e spese incluse commissioni di gestione, deposito, amministrazione e consulenza come anche a spese organizzative. Tali commissioni si rifletteranno sul Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto. Si veda il successivo paragrafo “Commissioni e Spese” e le ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese di ciascun Comparto contenute nello Specifico Supplemento.

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Società è stata costituita allo scopo di investire in valori mobiliari in conformità ai Regolamenti OICVM. Gli obiettivi e le politiche di investimento di ciascun Comparto

e i relativi limiti agli investimenti saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione alla costituzione del Comparto stesso e saranno indicati nello Specifico Supplemento.

Gli obiettivi di investimento di ogni Comparto potranno essere modificati esclusivamente con delibera approvata dall'assemblea ordinaria degli Azionisti. Nel caso di modifica degli obiettivi di investimento e/o della politica di investimento, il Consiglio di Amministrazione comunicherà tale evento agli Azionisti con un congruo preavviso in modo tale da consentire agli stessi di presentare richiesta di rimborso delle Azioni prima che la modifica divenga efficace.

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

I Comparti investono in valori mobiliari quotati o negoziati su Mercati Riconosciuti in linea con i limiti agli investimenti descritti nel successivo paragrafo “Obiettivi e Politiche di Investimento – Limiti agli Investimenti” e nel rispetto dei limiti di mercato indicati nello Statuto. Gli obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti sono indicati negli Specifici Supplementi.

Inoltre, e solo nella misura in cui il Consulente per gli Investimenti lo ritenga conforme alle politiche di investimento dei Comparti, questi possono utilizzare le tecniche di investimento e gli strumenti indicati nell'Allegato 2 al fine di una gestione efficiente del portafoglio.

Attualmente non vi è alcuna intenzione di utilizzare strumenti derivati a fini di investimento, a meno che non sia diversamente specificato nello Specifico Supplemento. Se si propone di cambiare idea sul punto in futuro, il Consiglio di Amministrazione della Società lo comunicherà anticipatamente alla Banca Centrale sottoponendo alla sua attenzione un processo di gestione del rischio connesso all'utilizzo di tali derivati in conformità a quanto previsto dalla *Guidance Note 3/03* della Banca Centrale, prima che la Società si impegni in transazioni aventi ad oggetto strumenti derivati a fini di investimento.

Poiché la Società è soggetta alle disposizioni del *Investment funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act* del 2005, ciascun Comparto avrà responsabilità disgiunta dagli altri Comparti e la Società non sarà solidalmente responsabile nei confronti di terzi per le obbligazioni dei Comparti. Tuttavia, gli investitori sono invitati a consultare il fattore di rischio “Passività della Società” al paragrafo “Informazioni Specifiche e Fattori di Rischio” che segue.

Con riferimento a un Comparto che sia un utente non sofisticato di derivati, l'esposizione globale del Comparto agli SFD, come stabilito nelle Comunicazioni OICVM, non dovrà eccedere il 100% del proprio valore patrimoniale netto totale. Con riferimento a un Comparto che sia un utente sofisticato di derivati, il value - at - risk del Comparto, calcolato utilizzando un periodo di detenzione di 20 giorni (1 mese), non eccederà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

LIMITI AGLI INVESTIMENTI

Il patrimonio di ciascun Comparto può essere investito in conformità ai limiti agli investimenti previsti da Regolamenti OICVM nonché agli eventuali ulteriori limiti

fissati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a specifici Comparti e indicati negli Specifici Supplementi. I principali limiti agli investimenti applicabili a ciascun Comparto in forza dei Regolamenti OICVM sono quelli di seguito indicati:

(i) **Investimenti Consentiti:**

Un Comparto può investire in:

- (a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, ai sensi delle Comunicazioni OICVM, ammessi a quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato in uno Stato Membro dell'Unione o non Membro o che sono negoziati presso un mercato che è regolamentato, opera con regolarità, è riconosciuto ed è aperto al pubblico in uno Stato Membro dell'Europa o in uno Stato non Membro;
- (b) valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi a quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato entro un anno;
- (c) strumenti del mercato monetario, come definiti nelle Comunicazioni OICVM, diversi da quelli negoziati sui Mercati Regolamentati;
- (d) quote di OICVM;
- (e) quote non appartenenti a OICVM, come risultanti dalla *Guidance Note* della Banca Centrale 2/03;
- (f) depositi con istituti di credito come previste dalle Comunicazioni OICVM; e
- (g) strumenti finanziari derivati (SFD) come previsti dalle Comunicazioni OICVM.

(ii) **Restrizioni all'Investimento**

- (a) Un Comparto può investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo (i).
- (b) Un Comparto può investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi a quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato entro un anno. Tale restrizione non sarà applicabile con riferimento all'investimento da un Comparto in determinati valori statunitensi riconosciuti come valori *Rule 144A* fermo restando che:
 - i valori siano emessi con l'impegno di iscriverli al registro della Commissione Valori e Borsa statunitense entro un anno dalla emissione; e

- i valori non siano illiquidi cioè possano essere realizzati dai Comparti entro sette giorni al prezzo, o al prezzo approssimativo, a cui sono valutati dal Comparto.
- (c) Un Comparto può investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organo fermo restando che il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario posseduti dagli emittenti in ciascuno dei quali lo stesso investe più del 5%, sia meno del 40%.
- (d) Il limite del 10% (in (ii)(c)) è aumentato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali o da uno Stato non Membro o un organismo internazionale pubblico di cui uno o più Stati Membri dell'Unione fanno parte.
- (e) I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario di cui al (ii)(d) non saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al (ii)(c).
- (f) Un Comparto non può investire più del 20% del suo patrimonio netto in depositi effettuati con lo stesso istituto di credito. I depositi con un istituto di credito, diverso da (i) un istituto di credito autorizzato nell'Area Economica Europea ("AEE") (Stati Membri dell'Unione Europea Norvegia, Islanda, Liechtenstein), (ii) una istituzione di credito autorizzata entro uno stato firmatario (diverso da uno Stato Membro EEA) dell'Accordo di Convezione sul Capitale di Basilea del luglio 1998 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America) o (iii) un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, tenuti come liquidità complementare, non devono essere superiori al 10% del patrimonio netto. Il presente limite può essere aumentato sino al 20% in caso di depositi effettuati con la Banca Depositaria.
- (g) L'esposizione di un Comparto al rischio per una controparte di un derivato Fuori Mercato non può essere superiore al 5% del patrimonio netto. Il presente limite può essere aumentato sino al 10% nel caso in cui (i) un istituto di credito autorizzato negli EEA, (ii) un istituto di credito autorizzato in uno stato firmatario (diverso da uno Stato Membro EEA) dell'Accordo di Convezione sul Capitale di Basilea del luglio 1998 o (iii) una istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
- (h) Nonostante i paragrafi (ii)(c), (ii)(f) e (ii)(g) di cui sopra, una combinazione di due o più dei seguenti, emessi da o eseguiti o impiegati con, lo stesso organo, non può essere superiore al 20% del patrimonio netto:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;

- depositi, e/o
 - esposizione a rischi di controparte derivante da transazioni aventi ad oggetto derivati Fuori Mercato.
- (i) I limiti di cui al (ii)(c), (ii)(d), (ii)(f), (ii)(g) e (ii)(h) sopra non possono essere combinati in modo tale che l'esposizione per ciascun singolo organismo sia superiore al 35% del patrimonio netto.
- (j) Le società del gruppo sono considerate singoli emittenti ai fini delle clausole (ii)(c), (ii)(d), (ii)(f), (ii)(g) e (ii)(h). Comunque un limite del 20% del patrimonio netto può essere applicato agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
2. Un Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in differenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsivoglia Stato Membro dell'Unione Europea, le sue autorità locali, Stati non Membri dell'Unione Europea, organismi statali internazionali di cui uno o più Stati membri dell'Unione siano membri, come può evincersi dal seguente elenco:

Paesi dell'OCSE

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Società Finanziaria Internazionale

Fondo Monetario Internazionale

Euratom

La Banca Asiatica di Sviluppo

Consiglio di Europa

Eurofima

Banca Africana di Sviluppo

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale)

Banca di Sviluppo Interamericana

Unione Europea

Associazione Ipotecaria Federale Nazionale (Fannie Mae)

Associazione Prestito Immobiliare Federale (Freddie Mac)

Associazione Ipotecaria del Governo Nazionale (Ginnie Mae)

Associazione Marketing di Prestito per lo Studente (Sallie Mae)

Banca Prestito Immobiliare Federale, Banca Azienda Credito Federale

Autorità Tennessee Valley

I Comparti devono possedere valori provenienti da almeno sei diverse emissioni, ciascuna delle quali non deve essere superiore al 30% del patrimonio netto.

- (iii) **Investimenti negli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR")**
- (a) Un Comparto non può investire in OICR più del 10% complessivo del patrimonio netto.

- (b) Quando un Comparto investe nelle quote di altri OICR che sono amministrati, direttamente o per delega, dal Gestore o da qualsivoglia società cui il Gestore è collegato per amministrazione comune o controllo, o da una holding reale diretta o indiretta che controlla una quota superiore al 10% del capitale o dei voti, il Gestore o altra società non addebiteranno le commissioni di sottoscrizione, conversione o di rimborso. Nel caso in cui un Gestore o un Consulente per gli Investimenti ricevano una commissione (inclusa una commissione rimborsata) in virtù di un investimento in quote di un altro OICR, la presente commissione deve essere versata nella proprietà del Comparto.

(iv) **Previsioni Generali**

- (a) Un Comparto non può acquistare azioni con diritto di voto tali da consentirgli di esercitare una influenza dominante sul *management* di un emittente.
- (b) Un Comparto non può acquistare più del:
 - (1) 10% delle azioni prive di diritto di voto di ciascun singolo emittente;
 - (2) 10% dei titoli di debito di ciascun singolo emittente;
 - (3) 25% delle quote di ciascun singolo OICR; o
 - (4) 10% degli strumenti del mercato monetario di ciascun singolo organismo.
- (c) I limiti di cui al (iv)(b)(2), (3) e (4) sopra possono essere disattesi al momento dell'acquisto se in quel momento l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, o l'ammontare netto dei titoli in emissione non può essere calcolato.
- (d) (iv)(a) e (iv)(b) non saranno applicabili a:
 - (1) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali;
 - (2) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro dell'Unione Europea;
 - (3) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri dell'Unione Europea fanno parte;
 - (4) azioni detenute da un Comparto nel capitale di una Società costituita in uno Stato non-Membro dell'Unione Europea che

investe il suo patrimonio prevalentemente in valori di emittenti con sede legale in quello Stato qualora, ai sensi della legge di quello Stato, tale holding rappresenti il solo modo in cui un Comparto può investire nei valori di emittenti di quello Stato. Tale esenzione è applicabile solo se nelle sue politiche di investimento la società di uno Stato non Membro dell'Unione Europea si conforma ai limiti di cui da (ii)(c) a (ii)(j), (iii)(a), (iii)(b), (iv)(a), (iv)(b), (iv)(d), (iv)(e) e (iv)(f) e fermo restando che nel caso in cui tali limiti siano superati, si osservino i paragrafi (iv)(e) e (iv)(f) di cui di seguito;

- (5) azioni detenute da una società di investimento o da società di investimento nel capitale di società controllate che esercitano attività di amministrazione, consulenza, o marketing nello stato in cui la controllata è situata, con riferimento al riacquisto di quote a richiesta dei detentori di quota esclusivamente nel loro interesse.
- (e) Un Comparto non necessita di ottemperare ai limiti all'investimento qui previsti, al momento dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione inerenti ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario che costituiscono parte del loro patrimonio.
- (f) La Banca Centrale può permettere che un Comparto recentemente autorizzato deroghi a quanto stabilito da (ii)(c) a (ii)(k), (iii)(a) e (iii)(b) per sei mesi dopo la data della sua autorizzazione, ferma restando l'osservanza del principio di diffusione del rischio.
- (g) Se i limiti ivi descritti sono travalicati per ragioni che vanno oltre il controllo degli Amministratori, o come risultato dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il fondo dovrà porsi come obiettivo primario per le operazioni di vendita del Comparto interessato il ripianamento di tale situazione, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Azionisti.
- (h) Né la Società, né il Gestore potranno in essere vendute scoperte di:
- valori mobiliari;
 - strumenti del mercato monetario;
 - quote di OICR; o
 - strumenti finanziari derivati.

Un Comparto può detenere disponibilità liquida accessorie.

I limiti all'investimento sopra elencati si applicheranno al momento dell'acquisto degli investimenti.

(v) **Strumenti Finanziari Derivati**

- (a) L'esposizione complessiva di un Comparto (come previsto nelle Comunicazioni OICVM) che afferisce agli SFD non deve essere superiore al 100% del patrimonio netto complessivo.
- (b) L'esposizione della posizione al patrimonio sottostante degli SFD, inclusi gli SFD coinvolti nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario, quando combinati se attinenti a posizioni che risultano da investimenti diretti, non può superare i limiti di investimento di cui alle Comunicazioni OICVM. (La presente previsione non si applica al caso in cui gli SFD siano indicizzati, fermo restando che l'indice sottostante sia uno di quelli i cui requisiti siano conformi a quanto previsto dalle Comunicazioni OICVM).
- (c) Un Comparto può investire in SFD negoziati Fuori Mercato fermo restando che le controparti di transazioni Fuori Mercato sono istituzioni soggette a vigilanza prudenziale ed appartengono a categorie approvate dalla Banca Centrale.
- (d) Gli investimenti in SFD sono sottoposti alle condizioni ed ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

Le altre restrizioni agli investimenti che si applicano sono le seguenti:

- (vi) Un Comparto non acquisterà metalli preziosi o certificati di essi rappresentativi.
- (vii) Un Comparto non può (tranne nei casi sotto indicati) concedere prestiti sul suo patrimonio, fermo restando che, ai fini del presente limite, l'acquisizione di titoli obbligazionari, obbligazioni non garantite, titoli obbligazionari privilegiati, *notes*, *commercial paper*, certificati di deposito, accettazioni bancarie e titoli di debito a breve termine o obbligazioni previste dai Regolamenti OICVM, o l'acquisizione di valori mobiliari non interamente liberati, o la detenzione di depositi a tempo di disponibilità liquide a titolo accessorio non configurano la concessione di prestito.
- (viii) Un Comparto non può investire più del 5% del suo patrimonio in *warrants*.
- (ix) Il patrimonio di un Comparto non può essere utilizzato per sottoscrivere o sottoscrivere titoli di emittenti.
- (x) Un Comparto non può acquisire il controllo legale o di fatto sugli emittenti dei titoli sottostanti.

Il Consiglio di Amministrazione può, senza alcun limite, adottare ulteriori limiti all'investimento per ciascun Comparto al fine di agevolare la distribuzione al pubblico delle Azioni di uno specifico Comparto in una determinata giurisdizione. Inoltre, i limiti agli investimenti sopra descritti possono essere modificati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai cambiamenti della legge e dei

regolamenti applicabili nelle giurisdizioni nelle quali le Azioni del Comparto sono offerte, a condizione che il patrimonio del Comparto sia sempre investito in conformità ai limiti sugli investimenti previsti nei Regolamenti OICVM. Qualora si introducano ulteriori limiti o i limiti agli investimenti illustrati siano modificati, la Società ne darà comunicazione agli Azionisti con un congruo preavviso in modo da permettere agli Azionisti stessi di presentare richiesta di rimborso delle loro Azioni prima che tali modifiche diventino efficaci.

Ciascun fondo dovrà fornire periodicamente ai propri Azionisti dettagli sul proprio patrimonio, compreso per il tramite della distribuzione di relazioni agli Azionisti e dell'invio dei dettagli sul patrimonio di ciascun fondo a fine trimestre sul sito web di Eaton Vance, approssimativamente un mese dopo la chiusura del trimestre solare di competenza. Tali pubblicazioni saranno effettuate in conformità ai termini e alle condizioni che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta a propria assoluta discrezione. Tali condizioni potranno comprendere la sottoscrizione di un accordo di riservatezza scritto relativamente ai dettagli del patrimonio del fondo. Gli Azionisti dei fondi sono invitati a prendere Contatto con il Gestore dell'Investimento al fine di verificare se tali informazioni siano disponibili in relazione al fondo di competenza e quali condizioni si applichino (eventualmente) alla consegna delle stesse agli Azionisti. In aggiunta a quanto precede, la Società potrà pubblicare determinate informazioni aggregate relative alle caratteristiche del patrimonio di ciascun fondo alla chiusura del trimestre più recente sul sito web di Eaton Vance, www.eatonvance.com, entro 10 Giorni Lavorativi dalla chiusura del trimestre relativo (o successivamente, non appena disponibili).

INFORMAZIONI SPECIFICHE E FATTORI DI RISCHIO

L'investimento nei Comparti comporta vari rischi inclusi, a titolo esemplificativo, i rischi di seguito illustrati. Alcuni rischi sono caratteristici di tutti i Comparti, altri sono tipici di alcuni specifici Comparti; in questo secondo caso i rischi sono esposti negli Specifici Supplementi di tali Comparti. Pertanto, la successiva indicazione dei rischi di investimento non vuole essere esaustiva e gli eventuali investitori sono invitati a leggere nella sua interezza il Prospetto e i Supplementi e a rivolgersi ai propri consulenti professionali prima dell'acquisto delle Azioni. Le basi e i livelli impositivi come pure gli sgravi fiscali ai quali sono soggetti la Società e gli Azionisti possono variare. Si invitano gli investitori a leggere con attenzione il paragrafo intitolato "REGIME FISCALE". Non c'è garanzia di raggiungimento degli obiettivi di investimento propri di ciascun Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto e gli utili che ne derivano possono subire oscillazioni verso l'alto e verso il basso e gli investitori potrebbero non riottenere quanto investito o potrebbero non ottenere guadagni dagli investimenti stessi.

RISCHI DI MERCATO

Gli investimenti di tutti i Comparti sono soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ai rischi inerenti propri degli investimenti in borse valori internazionali e non c'è garanzia che gli andamenti borsistici migliorino o si mantengano stabili.

INVESTIMENTI INTERNAZIONALI

Gli investimenti in titoli emessi da società e governi in differenti paesi comportano riflessioni e valutazioni di eventuali rischi non connessi agli investimenti effettuati in emittenti appartenenti a un singolo paese. Il valore degli investimenti denominati in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto è influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse. Gli investimenti in più giurisdizioni devono tener conto delle diverse disposizioni inerenti al controllo del movimento della valuta estera, della legislazione fiscale, incluse le ritenute d'acconto, le variazioni nelle amministrazioni pubbliche o nella politica economica o monetaria o i mutamenti delle relazioni negoziali fra i paesi. I tassi di cambio delle valute possono oscillare in modo significativo nel breve periodo causando una parallela fluttuazione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Le operazioni di conversione monetaria comportano dei costi. Inoltre, commissioni di mediazione, commissioni di deposito e altri costi degli investimenti sono maggiori in alcuni paesi e i mercati dei paesi meno sviluppati possono essere meno liquidi, più volatili e meno soggetti al controllo da parte di autorità di carattere pubblico che altrove. Gli investimenti in alcuni emittenti possono essere colpiti da fattori quali l'esproprio, un regime di confisca fiscale, assenza di principi di contabilità e di revisione uniformi e eventuali difficoltà per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le transazioni sui titoli in alcuni paesi possono subire ritardi nella liquidazione o rischi di perdita.

MERCATI EMERGENTI

Alcuni dei Comparti possono investire in titoli emessi in mercati emergenti. Gli investimenti in mercati emergenti comportano l'esposizione a strutture economiche generalmente meno diversificate e sviluppate e a sistemi politici meno stabili rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Tra le ulteriori caratteristiche dei mercati emergenti che possono incidere sugli investimenti sono da segnalare alcune politiche nazionali volte a limitare gli investimenti degli stranieri e la mancanza di istituti giuridici sviluppati che disciplinino gli investimenti privati e esteri e la proprietà privata. Inoltre, le singole economie dei mercati dei paesi emergenti possono discostarsi, in senso positivo o negativo, dalle economie dei mercati dei paesi non-emergenti in relazione alla crescita del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, al re-investimento di capitali, alle materie prime e alla posizione della bilancia dei pagamenti. La dimensione generalmente ridotta dei mercati nei quali sono negoziati i titoli emessi da società emittenti con sede nei mercati emergenti e l'eventualità di un volume di negoziazioni su tali titoli basso o inesistente può inoltre comportare una mancanza di liquidità e in una volatilità dei prezzi di tali titoli. Gli investitori sono pregati di tenere in considerazione che l'investimento nei Comparti che investono in mercati emergenti non dovrebbe rappresentare una parte considerevole del loro portafoglio di investimento e che può non essere adatta a tutti gli investitori. In alcuni paesi emergenti si sono verificati spesso ritardi considerevoli tra il Giorno di Negoziazione e il giorno di liquidazione dei titoli acquistati o venduti. Inoltre, in alcuni paesi con mercato emergente, ci possono essere espropri, nazionalizzazioni, regimi fiscali confiscatori, limiti all'utilizzo o al trasferimento di capitali o altre attività del Comparto, inclusa la ritenzione di dividendi.

RISCHIO RELATIVO AL TASSO DI INTERESSE

I titoli a reddito fisso nei quali il Comparto può investire possono essere influenzati dai tassi di cambio e possono essere soggetti alla volatilità dei prezzi causata da alcune variabili quali, a titolo esemplificativo, le variazioni nei tassi di interesse, la valutazione fatta dal mercato della solvibilità dell'emittente e la liquidità generale del mercato. L'ampiezza di tali oscillazioni sarà maggiore nel caso in cui la maturità dei titoli in circolazione è più lunga. Un aumento dei tassi di interesse comporta in linea generale un riduzione del valore dei titoli a reddito fisso, viceversa una diminuzione dei tassi di interesse comporta un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Quando i tassi di interesse scendono, l'afflusso di nuovi capitali netti al Comparto riveniente dalla vendita continua delle relative Azioni è normalmente investito in strumenti finanziari che producono rendimenti inferiori rispetto al saldo delle obbligazioni detenute dal Comparto, in tal modo riducendo il rendimento del Comparto. In periodi di aumento dei tassi di interesse, si può verificare la situazione opposta.

Il rendimento di un Comparto, quindi, si basa anche sulla capacità del Consulente per gli Investimenti di prevedere e fare fronte a tali oscillazioni dei tassi di interesse e di utilizzare strategie volte a massimizzare i profitti, cercando di ridurre al minimo i rischi legati agli investimenti.

RISCHI SU CREDITI

Un Comparto assume rischi sui crediti vantati nei confronti dell'emittente dei titoli di debito nei quali investe; tali rischi si differenziano a seconda della capacità dell'emittente di effettuare i pagamenti in conto capitale e interesse sulle obbligazioni. Non tutti i titoli nei quali può investire un Comparto, emessi da stati o da enti pubblici, agenzie e organizzazioni degli stessi, sono garantiti dai relativi Stati. Nei casi in cui gli Stati non adempiano alle obbligazioni di tali partiti politici, organismi governativi e enti semi-pubblici inadempienti, si produrranno conseguenze negative sul Comparto e sul Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto.

Ciascun Comparto può inoltre avere crediti con terzi derivanti da investimenti in operazioni quali, ad esempio, operazioni a pronti contro termine e di prestito titoli. Nel caso di insolvenza, fallimento, o inadempimento di uno dei venditori che sono parti di un contratto a pronti contro termine, un Comparto può subire sia ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti che perdite, inclusa la possibile diminuzione del valore dei titoli, nell'arco temporale in cui tenta di far valere i suoi diritti, una eventuale diminuzione dei profitti, una perdita di profitti e può sostenere spese associate con l'asserzione dei suoi diritti. I rischi connessi alle operazioni di prestito titoli comportano la possibile perdita di diritti sulle garanzie collaterali dei titoli qualora il soggetto che riceve in prestito i titoli subisca un tracollo finanziario.

I contratti a termine su valuta di un Comparto, i contratti *futures* e altre transazioni comportano rischi sui crediti di controparte e espongono il Comparto a perdite non previste nella misura in cui le controparti non siano in grado o non abbiano intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. In relazioni ai contratti *futures* e alle opzioni *futures*, i rischi sono più complessi poiché si può verificare anche l'inadempimento della stanza di compensazione o del broker di compensazione.

Ogni Consulente per gli Investimenti farà ricorso ai rimedi contrattuali al verificarsi di inadempimenti, secondo i contratti conclusi per tali operazioni. Tali rimedi potrebbero rivelarsi inadeguati, comunque, nella misura in cui le garanzie collaterali o gli altri beni disponibili siano insufficienti.

I *ratings* assegnati da agenzie di *rating* riconosciute, quali, ad esempio, S & P e Moody's, hanno un valore relativo e sono soggettivi e non rappresentano uno standard assoluto di qualità. I *rating* creditizi si basano prevalentemente sull'analisi degli investimenti della relativa agenzia di *rating* al momento del *rating* ed il *rating* assegnato ad un determinato titolo non riflette necessariamente la situazione finanziaria attuale dell'emittente. Il *rating* assegnato ad un titolo da un'agenzia di *rating* non riflette necessariamente la sua valutazione sulla volatilità del valore di mercato del titolo o sulla liquidità dell'investimento nel titolo. Benché tali *ratings* siano utilizzati per una prima selezione degli investimenti, il Consulente per gli Investimenti effettua delle valutazioni proprie su tali titoli. Fra gli elementi presi in considerazione a tal fine ci sono la capacità di lungo termine dell'emittente di pagare il capitale e gli interessi e gli andamenti economici generali.

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO ALLA RITENUTA D'ACCONTO

La distribuzione di reddito e plusvalenze sui titoli emessi in paesi diversi dall'Irlanda può essere soggetta ad imposizione fiscale e ritenute d'acconto imposte da tali paesi. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenute d'acconto previste in accordi contro la doppia tassazione tra l'Irlanda e detti paesi. La Società potrebbe conseguentemente non essere in grado di richiedere il rimborso di ritenute d'acconto applicate in particolari paesi. Se questa situazione dovesse cambiare nel futuro e l'applicazione di un'aliquota più bassa dovesse dare origine ad un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto della Società interessato non sarà rideterminato ed il profitto sarà ripartito proporzionalmente tra gli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

TASSAZIONI STRANIERE

La Società può essere soggetta a imposte (incluse ritenute d'acconto) in paesi diversi dall'Irlanda sul reddito e sulle plusvalenze derivanti dai suoi investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte di tali imposte straniere per mezzo di accordi contro la doppia tassazione tra l'Irlanda e altri paesi. La Società potrebbe conseguentemente non essere in grado di richiedere il rimborso di eventuali ritenute d'acconto straniere applicate alla stessa in particolari paesi. Se questa situazione dovesse cambiare nel futuro e la Società dovesse ottenere un rimborso dell'imposta straniera, il Valore Patrimoniale Netto della Società non sarà rideterminato ed il profitto sarà ripartito proporzionalmente tra gli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

TITOLI DI STATO STATUNITENSI

Alcuni Titoli di Stato Statunitensi, come i vari tipi di Buoni del Tesoro Statunitensi (*Treasury Bill, Treasury Notes e Treasury Bonds*), che si differenziano esclusivamente nei tassi di interesse, maturità e data di emissione, sono garantiti dagli Stati Uniti. Alcuni non sono garantiti dagli Stati Uniti ma sono assistiti: (i) dal diritto dell'emittente di ottenere prestiti dal Tesoro degli Stati Uniti, come i titoli del *Federal Home Loan Banks*; (ii) dalla facoltà del Governo Statunitense di acquistare obbligazioni emesse da enti statali, come i titoli emessi dal FNMA; o (iii) esclusivamente dai crediti dell'emittente, quali i titoli della *Student Loan Marketing Association*. Non si può garantire agli investitori dei Comparti che investono in tali titoli che nel futuro il Governo degli Stati Uniti garantirà i titoli emessi dagli enti statali governativi statunitensi, dalle amministrazioni o da organizzazioni non garantite dagli Stati Uniti.

Tra i Titoli di Stato Statunitense possono essere compresi anche i titoli *zero coupon* che possono essere acquistati qualora presentino rendimenti allettanti e/o al fine di aumentare la liquidità del comparto. I Titoli di Stato Statunitensi *zero coupon* consistono in debiti obbligazionari che sono emessi o acquistati con un prezzo di molto inferiore rispetto al valore nominale. Tale riduzione si avvicina al valore complessivo degli interessi che saranno maturati dai titoli e capitalizzati nel periodo fino alla scadenza o alla particolare data di pagamento degli interessi a un tasso di interessi corrispondente al tasso di mercato dei titoli al momento dell'emissione. I Titoli di Stato Statunitensi *zero coupon* non prevedono un pagamento periodico di interessi. Si segnala agli investitori nei Comparti che investono in tali titoli che tali investimenti giovano agli utenti in quanto riducono il bisogno di liquidità per far fronte alla gestione del debito, ma richiedono anche un più alto tasso di utili al fine di richiamare gli investitori che intendono differire le entrate di cassa. Tali titoli possono avere una volatilità maggiore nel valore di mercato rispetto ai titoli di stato del Governo statunitense che procedono regolarmente al pagamento di interessi.

TITOLI IPOTECARI

Alcuni Comparti possono investire in titoli ipotecari; tali titoli comportano vari rischi. Il flusso di cassa mensile riveniente dal prestito sottostante potrebbe non essere sufficiente a far fronte alle richieste di pagamento mensili dei titoli ipotecari. Il pagamento anticipato del capitale da parte del debitore ipotecario o la privazione del diritto di cancellare l'ipoteca abbrevia i termini del complesso dei titoli ipotecario sottostante per i titoli ipotecari. Il verificarsi di pagamenti anticipati di ipoteca è condizionato dal livello dei tassi di interesse, dalle condizioni generali dell'economia, dalla localizzazione e dalla durata dell'ipoteca e da altri fattori sociali e demografici. In periodi di aumento dei tassi di interesse, il tasso dei pagamenti anticipati tende a diminuire, allungando in tal modo la durata del complesso dei titoli ipotecari. Al contrario, in periodi di diminuzione dei tassi di interesse il tasso dei pagamenti anticipati tende ad aumentare, riducendo in tal modo la durata del complesso. Il re-investimento dei pagamenti anticipati può essere effettuato a un tasso di interesse maggiore o minore, incidendo di conseguenza sui rendimenti. In conseguenza del

fatto che i pagamenti anticipati del capitale si verificano, in linea generale, in periodi di calo dei tassi di interesse, gli utili rivenienti da tali pagamenti devono essere investiti. Se ciò si verifica, il rendimento corrispondente del Comparto diminuisce. Pertanto, i titoli ipotecari sono potenzialmente meno soggetti a rivalutazione del capitale rispetto a altri titoli a reddito fisso di durata equivalente, e sono più soggetti al rischio di deprezzamento in periodi di aumento dei tassi di interesse. Nella misura in cui i titoli ipotecari sono acquistati sopra la pari, i pagamenti anticipati non previsti, che sono effettuati alla pari, producono una perdita equivalente a un premio non ammortizzato.

TITOLI DI DEBITO DI BASSA QUALITÀ

I titoli di debito con un *rating* appartenente alla quarta categoria più alta assegnata da S&P o Moody o *rating* equivalenti assegnati da altre agenzie di *rating* riconosciute, anche se aventi la qualità di “*investment grade*”, possono avere caratteristiche speculative, e delle variazioni nelle condizioni economiche o in altre condizioni possono più probabilmente compromettere la capacità dell'emittente di effettuare i pagamenti degli interessi e del capitale rispetto a quanto possa verificarsi in relazione agli emittenti di titoli di debito di qualità superiore (“*higher grade*”).

In linea generale, i titoli con un *rating* medio o inferiore e i titoli privi di *rating* di qualità equivalente offrono un rendimento corrente maggiore che i titoli con *rating* più alto, ma, inoltre, (i) possono avere alcune qualità e caratteristiche di protezione che, secondo le agenzie di *rating*, sono meno importanti delle profonde instabilità e della maggiore esposizione ai rischi derivanti da condizioni negative; e (ii) speculano principalmente sulla capacità dell'emittente di pagare gli interessi e di riversare il capitale in conformità alle condizioni delle obbligazioni. Il valore di mercato di alcuni di questi titoli tende anche a risentire maggiormente degli sviluppi societari e delle variazioni delle condizioni economiche rispetto alle obbligazioni di qualità superiore. Inoltre, i titoli con *rating* medio o inferiore e i titoli privi di *rating* di analoga qualità presentano, in linea generale, un grado di rischio sui crediti maggiore. Il rischio di perdite dovute a inadempimento dell'emittente, è di gran lunga maggiore perché i titoli con *rating* medio o inferiore e i titoli privi di *rating* di analoga qualità, in linea generale, non sono garantiti e spesso sono subordinati al previo pagamento del debito precedentemente scaduto. Alla luce di tali rischi, il Consulente per gli Investimenti interessato, nel valutare la solvibilità dell'emittente, sia con *rating* che privo di *rating*, prende in considerazione diversi elementi, tra i quali si possono comprendere, qualora applicabili, le risorse finanziarie dell'emittente, la sua esposizione alle condizioni e agli andamenti economici, la qualità della gestione dell'emittente e fattori regolamentari.

Il valore di mercato dei titoli appartenenti a categorie di *rating* inferiore sono più volatili che i titoli di qualità maggiore, e i mercati nei quali sono negoziati i titoli con *rating* medio o inferiore o senza *rating* sono più ridotti che i mercati nei quali sono negoziati i titoli con *rating* maggiore. Il fatto che siano mercati ridotti può comportare delle difficoltà per ottenere quotazioni di mercato esatte al fine di valutare i titoli detenuti dal Comparto, e calcolare il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Inoltre, l'assenza di un mercato di negoziazione liquido può ridurre la disponibilità di titoli da acquistare e può limitare anche la possibilità per il Comparto di vendere titoli al loro

corretto valore di mercato sia per soddisfare richieste di rimborso che per rispondere alle variazioni verificatesi nei mercati economici o finanziari.

I titoli di debito con *rating* inferiore presentano anche rischi connessi alle eccezioni di pagamento. Qualora un emittente estragga le obbligazioni per il rimborso, le obbligazioni potrebbero essere sostituite con titoli a rendimento inferiore, producendo una diminuzione degli utili per gli investitori. Qualora a un Comparto siano presentate richieste di rimborso non previste, le obbligazioni con *rating* maggiore devono essere vendute, causando una diminuzione della qualità complessiva del credito dei titoli detenuti dal Comparto e aumentando l'esposizione del Comparto ai rischi propri dei titoli con *rating* inferiore.

Dopo l'acquisto, può accadere che una emissione di titoli non sia più valutata con l'assegnazione di un *rating* o riceva un *rating* inferiore a quelli minimi richiesti per poter procedere all'acquisto. Il verificarsi di tali ipotesi non comporta l'obbligo di vendere i titoli per il Comparto, ma il Consulente per gli Investimenti può valutare l'opportunità di continuare a detenere detti titoli.

TITOLI CON RATING INFERIORE

Un Comparto può investire in titoli che non hanno la qualità di “*investment grade*”. Tali titoli possono avere un rendimento più alto rispetto ai titoli che hanno la qualità di “*investment grade*”, ma sono probabilmente più soggetti agli sviluppi del mercato e ai rischi sui crediti rispetto ai titoli con *rating* maggiore; questi ultimi sono soprattutto influenzati dalle oscillazioni del livello generale dei tassi di interesse. I titoli con un *rating* inferiore o privi di *rating* sono generalmente più esposti ai rischi connessi all'inadempimento di terzi rispetto ai titoli con *rating* maggiore.

ACQUISTI DI STRUMENTI FINANZIARI CONDIZIONATI ALL'EMISSIONE E CON CONSEGNA DIFFERITA

Ciascun Comparto può acquistare strumenti finanziari in base al criterio “condizionati all'emissione” o “con consegna differita”, allo scopo di un'efficiente gestione del comparto. L'acquisto di titoli in base a tali criteri può esporre il Comparto a rischi in quanto ci possono essere delle fluttuazioni del valore dei titoli prima della effettiva consegna. Sugli strumenti finanziari “condizionati all'emissione” e “con consegna differita” non maturano interessi prima della data fissata per la consegna. L'acquisto di strumenti finanziari in base al criterio “condizionati all'emissione” o in base al criterio “con consegna differita” può comportare come rischio aggiuntivo il fatto che le loro performance di mercato nel momento in cui la consegna viene effettuata possono essere superiori rispetto a quelle registrate durante la transazione. Si può incorrere anche nel rischio che i titoli non siano consegnati e che il Comparto subisca una perdita.

ORGANISMI SOVRANAZIONALI

Ciascun Comparto può investire in titoli di debito emessi da organismi sovranazionali. Poiché gli organismi sovranazionali non hanno capacità impositiva, fanno affidamento sul continuo finanziamento dei loro membri al fine di effettuare i pagamenti in conto interessi e in conto capitali.

RISCHI VALUTARI

Nel caso in cui un Comparto si impegni in transazioni in valuta straniera tali da alterare le caratteristiche dell'esposizione valutaria dei propri investimenti, la performance di tale Comparto può essere fortemente influenzata da movimenti di tassi di scambio come le posizioni valutarie detenute dal Comparto possono non corrispondere con le posizioni dei titoli detenuti.

Il patrimonio netto di un Comparto è calcolato nella sua Valuta Base mentre gli investimenti tenuti per conto del Comparto possono essere acquistati in valute differenti. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto può subire variazioni significative qualora le valute, diverse dalla Valuta Base, nelle quali sono denominati gli investimenti effettuati dal Comparto, si rafforzano o si indeboliscono nei confronti della Valuta Base. Generalmente, i tassi di cambio delle valute dipendono dalla domanda e dall'offerta nei mercati esteri e dai relativi meriti dell'investimento rilevati nei diversi paesi. Sui tassi di cambi delle valute possono anche incidere gli imprevedibili interventi dei Governi o della Banca Centrale o delle autorità di controllo dei cambi o gli sviluppi politici.

Inoltre, le operazioni di copertura dalle valute, da un lato possono ridurre i rischi valutari ai quali il Comparto sarebbe altrimenti esposto, dall'altro implicano altri rischi, quali il rischio di inadempimento di Controparte, come sopra descritto. Inoltre, qualora il fondo concluda operazioni di "cross-hedging" (a titolo di esempio, l'utilizzo di una valuta differente dalla valuta nella quale i titoli che sono oggetto dell'operazioni di copertura sono denominati), il Comparto rischierà che variazioni al valore delle valute utilizzate a fini di copertura non si accompagnino a variazioni nel valore delle valute nelle quali i titoli sono denominati; ciò potrebbe causare perdite sia nelle operazione di copertura che nei titoli del Comparto.

La copertura verrà limitata nella misura in cui l'esposizione valutaria delle relative Classi non migliorerà per effetto della copertura. Una Classe di Azioni non beneficia dell'effetto dell'uso di tali tecniche e strumenti. Tale copertura verrà limitata nella misura dell'attuale esposizione valutaria delle relative Classi di Azioni. In nessuna circostanza la copertura della valuta potrà essere superiore al 105% del Valore Patrimoniale Netto della particolare Classe di Azioni. La copertura verrà monitorata almeno mensilmente e il livello di copertura verrà ridotto al fine di assicurare che non sia superiore al 100% del Valore Patrimoniale Netto imputabile della Classe relativa in ciascuna chiusura mensile. Situazioni di copertura eccessiva o insufficiente potrebbero scaturire involontariamente dal concorso di fattori indipendenti dal controllo del Comparto.

Nel mercato dei contratti *currency forward* ci può essere una limitata circolazione di alcune monete e, alla scadenza del contratto, potrebbe non essere possibile negoziare con l'operatore la conclusione di una operazione di compensazione. Non si può garantire che un mercato ora esistente dei contratti *currency forward* si manterrà tale. Tali fattori limitano la possibilità di concludere operazioni di copertura contro il rischio di svalutazione delle valute nelle quali sono detenuti una parte considerevole dei titoli del Comparto e prescindono dal tipo di *rating* eventualmente assegnato ai titoli stessi.

CONTRATTI *FUTURES* E OPZIONI

Ciascun Comparto può ricorrere ai contratti *futures* e alle opzioni e alle operazioni di *swap* al fine di una efficiente gestione del portafoglio nonché a fini di copertura contro le oscillazioni del mercato, rischi valutari o rischi legati ai tassi di interesse o altri rischi, e a fini di investimento. La possibilità di ricorrere a tali strategie da parte del Consulente per gli Investimenti può essere limitata dalle condizioni del mercato, da limiti regolamentari o da ragioni fiscali. L'utilizzo di dette strategie implica alcuni rischi specifici, quali (i) l'affidamento sulla capacità del Consulente per gli Investimenti di prevedere le fluttuazioni dei titoli e dei tassi di interesse; (ii) una correlazione imperfetta tra le oscillazioni dei titoli o delle valute sui quali i contratti *futures* o le opzioni sono conclusi e le oscillazioni dei titoli e delle valute dello specifico Comparto; (iii) l'assenza di un mercato liquido per gli strumenti finanziari in uno specifico momento; (iv) il fatto che ogni Comparto non può fare uso in alcun modo della leva finanziaria o di strumenti equivalenti attraverso l'utilizzo degli strumenti derivati, invece il livello della leva finanziaria tipico di una operazione su *futures*, cioè, i bassi depositi di garanzia normalmente richiesti nelle operazioni su *futures*, rendono tali operazioni fortemente soggette all'effetto leva e, di conseguenza, una oscillazione di prezzo relativamente piccola in un contratto *futures* può provocare delle perdite immediate e rilevanti per il Comparto; e (v) eventuali ostacoli a una gestione efficace del portafoglio o alla capacità di far fronte a richieste di rimborso o a altre obbligazioni a breve termine a causa della percentuale delle attività del Comparto accantonate per adempiere alle obbligazioni.

Gli strumenti derivati sono soggetti a diversi tipi di rischi, ivi compresi il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di inadempimento di controparte, il rischio relativo alla solidità finanziaria e alla solvibilità della controparte, il rischio legale ed il rischio di operazioni. In relazione agli strumenti derivati diversi dalle opzioni di acquisto, le perdite sopportate possono essere superiori all'ammontare dell'investimento iniziale fatto o al premio ricevuto dal Comparto. Gli strumenti derivati Fuori Mercato implicano il rischio elevato che la controparte non adempia alle sue obbligazioni contrattuali. Alcuni strumenti derivati non sono negoziabili con facilità o possono diventare illiquidi in condizioni avverse di mercato. In aggiunta, in periodi di volatilità del mercato, una borsa merci può sospendere o limitare le negoziazioni degli strumenti derivati negoziati sul mercato, rendendo i contratti temporaneamente illiquidi e difficilmente valutabili. Le borse merci possono anche prevedere dei limiti giornalieri alle variazioni dei prezzi dei contratti *futures* e delle opzioni rispetto ai prezzi di liquidazione registrati nel giorno precedente. Qualora il limite giornaliero sia superato, nessuna negoziazione può essere effettuata in quel dato giorno ad un prezzo superiore al limite. Ciò può ostacolare un Comparto a liquidare le sue posizioni e limitare le perdite.

TURNOVER DEL PORTAFOGLIO

Quando le circostanze lo permettono, i titoli possono essere venduti a prescindere dal tempo per cui sono stati detenuti. In alcuni Comparti si possono effettuare delle negoziazioni attive a breve termine al fine di trarre profitto dai diversi rendimenti riportati dalle varie emissioni di titoli, di ricavare utili a breve termine in periodi di oscillazione dei tassi di interesse o per altre ragioni. Un'attività di negoziazione

continua aumenta il livello di turnover del Comparto, potendo comportare un aumento delle commissioni di mediazione pagate e di alcune altre spese di transazione.

GLI INVESTIMENTI NON GARANTISCONO LA SICUREZZA DEI DEPOSITI BANCARI

Gli investimenti nella Società non sono equivalenti ai depositi in conto corrente bancario e non sono garantiti dallo Stato, da organismi governativi che eventualmente possono garantire i titolari di depositi bancari.

TITOLI CONVERTIBILI

Un Comparto può investire, di volta in volta, in titoli di debito e in azioni privilegiate che possono essere convertite, o che attribuiscono il diritto di acquistare azioni ordinarie o altri titoli azionari. Si possono acquistare titoli convertibili nei casi in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga che essi potranno avere un apprezzamento, ritenendo che essi abbiano una performance superiore ai titoli sottostanti al momento dell'acquisto o che presentino meno rischi rispetto ai titoli sottostanti. In linea generale, gli interessi o i dividendi dei titoli convertibili sono inferiori rispetto a quelli dei titoli non convertibili di qualità equivalente emessi dalla stessa Società.

SOCIETÀ DI RECENTE COSTITUZIONE

I rischi degli investimenti in società di recente costituzione sono maggiori rispetto ai rischi di investimento in società più grandi e affermate in conseguenza dei rischi di business più elevati connessi con una struttura di più piccole dimensioni, della recente costituzione della società, dei tipi di prodotti, dei canali di distribuzione e delle risorse finanziarie e gestionali limitati. Inoltre, normalmente sono disponibili un minor numero di informazioni in relazione alle società più piccole che a quelle più grandi, costituite da più tempo. I titoli delle società di piccole dimensioni sono spesso negoziati esclusivamente fuori mercato e il loro volume di negoziazione può essere inferiore al volume di negoziazione normalmente presente sulle borse valori nazionali. Tuttavia, un Comparto non potrà investire più del 10% del suo patrimonio netto in titoli negoziati fuori mercato, come indicato nella sezione intitolata "LIMITI ALL'INVESTIMENTO". Di conseguenza, al fine di vendere questo tipo di titoli, un Comparto potrebbe essere costretto a ridurre il prezzo dei titoli stessi o impiegare molto tempo per trasferirli. Il prezzo di tali tipi di titoli può essere più volatile rispetto al prezzo di titoli di società più grandi che sono spesso negoziati nelle borse valori nazionali.

PASSIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Ai sensi della legge irlandese, la Società non sarà integralmente responsabile nei confronti di terzi e non vi sono presupposti per contaminazione incrociata fra passività di Comparti diversi. Pertanto, non può essere categoricamente garantito che, qualora fosse intrapresa un'azione legale nei confronti della Società dinanzi le corti di una giurisdizione estera, la natura disgiunta della responsabilità relativa ai Comparti sarebbe necessariamente riconosciuta.

POLITICA D'ASSUNZIONE DEI PRESTITI

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha pieni poteri per ricorrere al credito della Società, fermi restando i limiti previsti dai Regolamenti OICVM, e per utilizzare le attività della Società quali garanzie per l'ottenimento di tali finanziamenti.

Ai sensi dei Regolamenti OICVM, la Società non può prendere in prestito denaro, concedere mutui o garantire per terzi, a meno che (i) la valuta straniera possa essere acquistata mediante un prestito *back to back* (ovvero si prende in prestito una valuta contro il deposito di un ammontare equivalente di una diversa valuta), fermo restando che qualora i prestiti in valuta straniera superino il valore dei depositi *back to back*, qualsiasi superamento sarà considerato come prestito e pertanto aggiunto ad altri prestiti ai fini del limite del 10% di cui di seguito; e (ii) la Società possa ricorrere a prestiti temporanei per conto di ciascun Comparto per un ammontare non superiore al 10% del patrimonio del Comparto.

INVESTIRE NELLE AZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione può procedere all'emissione di Azioni di ciascuna Serie o Classe in ogni Comparto e può introdurre nuove Serie o Classe di Azioni sulla base dei requisiti di volta in volta indicati per ciascun Comparto. La creazione di ulteriori Classi di Azioni deve essere comunicata e approvata in anticipo dalla Banca Centrale. Le emissioni delle Azioni hanno efficacia dalla Data di Negoziazione.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato separatamente per ciascuna Classe di Azioni.

Alcune informazioni relative alle Classi di Azioni disponibili per ogni Comparto e alle modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione di tali Azioni sono indicate negli Specifici Supplementi.

La designazione di ciascuna Classe di Azioni come "Azioni ad Accumulazione" or "Azioni da Reddito" verrà indicata nello Specifico Supplemento. Il nome delle Azioni ad Accumulazione comprende il numero "2" (quali, ad esempio, A2, M2 o I2).

Il Consulente per gli Investimenti può coprire l'esposizione di valuta estera denominata in una valuta diversa rispetto alla Valuta Base di un Comparto affinché gli investitori in quella Classe ottengano una restituzione nella valuta di quella Classe sostanzialmente in linea con gli obiettivi di investimento del Comparto. Poiché la copertura del cambio valuta straniera può essere utilizzata a beneficio di una Classe specifica, le transazioni saranno chiaramente attribuibili a quella Classe ed il costo e le responsabilità relative e/o i benefici saranno attribuibili esclusivamente a quella Classe. In modo analogo tali costi e le relative responsabilità e/o i benefici si rifletteranno nel Valore Patrimoniale Netto per Azione per le Azioni di ciascuna Classe.

Tutte le Azioni emesse saranno azioni nominative e una conferma scritta della loro titolarità sarà inviata agli Azionisti, entro 10 giorni dall'emissione delle Azioni

nominative. Non saranno emessi certificati azionari, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il numero delle Azioni emesse sarà arrotondato al migliaio più vicino all'unità e le somme che rimangono saranno accreditate allo specifico Comparto.

In ragione delle misure antiriciclaggio di denaro operanti nell'ambito di diverse giurisdizioni e nell'ordinamento irlandese, l'Agente Amministrativo, il Collocatore o la Società (a seconda dei casi) possono richiedere un'ulteriore identificazione degli investitori sottoscrittori prima di dare seguito ad una richiesta di sottoscrizione. In relazione alle circostanze in cui è presentata la richiesta, tale controllo particolareggiato può non essere effettuato quando (i) il soggetto che presenta la richiesta effettua il pagamento da un conto intestato a suo nome presso una istituzione finanziaria riconosciuta; o (ii) la richiesta è presentata per il tramite di un intermediario riconosciuto. Tali deroghe trovano applicazione esclusivamente qualora l'istituzione finanziaria o l'intermediario qualificato abbiano la sede in uno stato nel quale sia prevista, secondo l'Irlanda, una disciplina antiriciclaggio equivalente a quella vigente in Irlanda, e sono effettuate a discrezione esclusiva dell'ufficiale referente dell'antiriciclaggio della Società.

In via esemplificativa una persona fisica potrebbe essere tenuta a presentare una copia del passaporto o della carta d'identità regolarmente autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale, insieme ad un documento che fornisca prova dell'indirizzo, quale una bolletta od un estratto conto bancario e della propria data di nascita. Nel caso di persone giuridiche, potrebbe essere richiesta la presentazione di una copia autenticata da notaio del certificato di registrazione (e di ogni cambio di nome), dell'Atto Costitutivo e Statuto (od equivalente), dei nomi, impieghi, date di nascita, residenza e residenza abituale degli amministratori.

Nessuna azione può essere imputata ad un conto finché non vengano completate tutte le formalità di registrazione e antiriciclaggio. Nessuna azione che non sia stata preventivamente imputata ad un conto può essere venduta da tale conto. Non possono essere effettuati pagamenti per la conversione fino a quando non sia stata ricevuta la richiesta originale di sottoscrizione firmata e tutta la documentazione richiesta dalla Società o dal Gestore (compresi i documenti correlati alle procedure antiriciclaggio) e le relative procedure antiriciclaggio siano state completate.

L'Agente Amministrativo, il Collocatore e la Società si riservano il diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie per controllare l'identità del richiedente. Qualora tale soggetto presenti con ritardo o non presenti affatto le informazioni richieste, l'Agente Amministrativo, il Collocatore e la Società, possono non accettare la richiesta di sottoscrizione. La Società, il Collocatore e l'Agente Amministrativo saranno tenuti indenni e sollevati da responsabilità ad opera del richiedente per la mancata attuazione della richiesta o della sottoscrizione ove le informazioni richieste dalla Società, dal Collocatore o dall'Agente Amministrativo non siano state fornite dallo stesso richiedente o dal sub-Collocatore. Nel completare una richiesta, il sub-Collocatore o il richiedente inoltre, garantiscono e dichiarano che le somme investite in conformità di tale accordo non siano il provento diretto o indiretto di attività illecite e che l'investimento non sia finalizzato a occultare tale provento per eludere lo svolgimento di un procedimento giudiziale per un reato o per altra causa.

La Società o l'Agente Amministrativo per suo conto si riservano il diritto di rifiutare di effettuare pagamenti per il rimborso o la distribuzione agli Azionisti se non con riferimento al conto da cui i fondi della corrispondente sottoscrizione sono stati corrisposti se uno degli Amministratori della Società o l'Agente Amministrativo sospetta o è al corrente che il pagamento di ciascun rimborso o distribuzione di denaro a tale Azionista potrebbe risultare in violazione di qualsiasi procedura antiriciclaggio o altre leggi o regolamenti compiuta da qualsiasi persona nella giurisdizione relativa, o tale rifiuto è considerato necessario o appropriato per assicurare l'adempimento da parte della Società, del Consiglio di Amministrazione, o dell'Agente Amministrativo di tali leggi o regolamenti in qualsivoglia giurisdizione rilevante.

La Società, il Collocatore e l'Agente Amministratore si riservano il diritto di non accogliere una richiesta di sottoscrizione, per qualunque motivo, in tutto o in parte, nel qual caso le somme versate in connessione con la richiesta od altre somme ad essa relative saranno restituite all'investitore (senza interessi) tramite bonifico sul conto da quest'ultimo indicato o tramite posta a rischio del medesimo. Inoltre, gli investitori non avranno il diritto ad eventuali interessi sugli importi di sottoscrizione trasferiti prima della scadenza di pagamento specificata nello Specifico Supplemento.

Il Consiglio di Amministrazione non emetterà consapevolmente e non approverà il trasferimento delle Azioni a Soggetti Statunitensi, fermo restando, tuttavia, che nessuna disposizione del presente Prospetto proibisce a Eaton Vance Corp, né alle sue filiali o consociate, di investire o acquistare Azioni.

Tutti coloro che presentano richiesta di sottoscrizione devono allegare tale dichiarazione, certificazione o documentazione, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e/o dal Gestore al fine di provare di non essere Soggetti Statunitensi, prima che le Azioni stesse vengano emesse.

Gli Amministratori avranno il potere di emettere Azioni frazionate fino a tre decimali nel caso in cui le somme nette per la sottoscrizione ricevute dalla Società siano insufficienti ad acquistare un numero intero di Azioni. Si consideri, tuttavia, che le Azioni frazionate non attribuiranno diritti di voto e che, inoltre, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Azione frazionata di qualsiasi Comparto o Classe sarà ricalcolato in funzione del valore di tale Azione frazionata rispetto ad una Azione intera di tale Comparto o Classe al momento dell'emissione di tale Azione frazionata e gli eventuali dividendi relativi a tali Azioni frazionate saranno calcolati con le stesse modalità.

Gli Amministratori, o l'Agente Amministratore in qualità del loro rappresentante, possono emettere delle Azioni in cambio di attività che la Società può investire in conformità ai particolari obiettivi e politiche di investimento dello Specifico Comparto. Non si possono emettere Azioni in cambio di tali attività a meno che gli Amministratori non prendano atto che (i) il numero di Azioni emesse nello specifico Comparto non sia superiore del numero che sarebbe stato emesso per il pagamento in contanti dopo aver valutato le attività da scambiare in conformità alle disposizioni relative alla valutazione contenute nello Statuto e riassunte nel presente Prospetto Informativo; (ii) tutti gli adempimenti ed i costi fiscali che sorgono in connessione all'assegnazione di tali attività alla Banca Depositaria per conto dello specifico

Comparto siano a carico del soggetto a favore del quale le Azioni saranno emesse o, a discrezione degli Amministratori, in parte a carico di quest'ultimo ed in parte a carico del patrimonio di tale Comparto; (iii) in seguito alla certificazione del Comparto da parte dei Revisori, lo scambio non pregiudicherà, in modo rilevante, gli interessi degli Azionisti nello specifico Comparto; (iv) le attività siano state assegnate alla Banca Depositaria, ai propri incaricati o agenti.

Qualsiasi informazione fornita nel modulo di sottoscrizione delle Azioni della Società, o connesso all'investimento nella Società, sarà conservata e trattata dalla Società stessa. La Società utilizzerà tali informazioni per il trattamento del modulo di sottoscrizione e per gestire e amministrare i servizi forniti in relazione all'investimento nella Società (compreso qualsivoglia obbligo statutario di reportistica. Tali informazioni possono essere trattate per conto della Società da parte del Gestore e dell'Agente Amministratore. Tali informazioni possono essere anche divulgate presso il Gestore, il Consulente per gli Investimenti, il Collocatore e la Banca Depositaria affinché essi forniscano servizi alla Società con riferimento agli investimenti in conformità ai loro contratti con la Società.

In riferimento a quanto precede, le informazioni fornite nel modulo di sottoscrizione delle Azioni della Società o con riferimento agli investimenti nella Società, possono in futuro essere trasferite per il trattamento con riferimento all'investimento in paesi al di fuori dell'Area Economica Europea ("EEA") che non abbiano leggi per la protezione dei dati personali o pur avendo tali leggi le stesse non forniscono lo stesso livello di tutela che la legge dell'Unione Europea fornisce per la Protezione dei Dati Personali. I dettagli dei paesi ai quali tali informazioni possono essere trasferite sono disponibili presso la Società.

Compilando il modulo di sottoscrizione per le Azioni della Società, gli investitori acconsentono all'utilizzo di qualsivoglia informazione riguardante gli stessi (compreso il trasferimento di tali informazioni al di fuori dell'EEA) nel paragrafo sopra indicato.

Una persona fisica ha il diritto di richiedere in ogni momento una copia dei "dati personali" ricevuti ai sensi dei *Data Protection Acts* dal 1988 al 2003 (come modificato o riapprovato di volta in volta) che la Società possiede in relazione a lui/lei (per cui la Società può sostenere un costo) e ottenere la rettifica delle informazioni non corrette.

La Società non permette l'uso del *market timing* nella Società. Gli Amministratori, sentito l'Agente Amministrativo ed i Consulenti per gli Investimenti, possono stabilire che frequenti procedure di acquisto e rimborso sono eccessive e contrarie all'interesse della Società. In tal caso, gli ulteriori acquisiti di Azioni da parte del relativo Azionista potrebbero essere limitati ovvero l'Azionista potrebbe essere tenuto a richiedere il rimborso delle Azioni della Società. Tutti i fattori rilevanti verranno presi in considerazione nel determinare ciò che costituisce un abusivo *market timing* della Società.

Revoca delle negoziazioni di *market timing*: Le operazioni svolte in violazione della politica di negoziazione di *market timing* della Società non saranno necessariamente ritenute accettate dalla Società e potranno essere cancellate o revocate dalla Società o

dall'Agente Amministrativo il Giorno di Negoziazione rilevante seguente il ricevimento da parte dell'Agente Amministrativo.

Conseguenze del *market timing*: Qualora siano portate alla conoscenza della Società o dall'Agente Amministrativo le informazioni relative alle attività di un Azionista e in base a tali informazioni la Società o i suoi agenti a loro discrezione esclusiva ritengano che tale negoziazione possa nuocere agli interessi della Società, la Società può in via temporanea o permanente, bloccare gli eventuali futuri acquisti dell'Azionista nella Società o, in via alternativa, può limitare l'entità, il numero o la frequenza degli eventuali futuri acquisti e/o il metodo con il quale l'Azionista può richiedere futuri acquisti e rimborsi (ivi compresi acquisti e/o rimborsi effettuati tramite lo scambio o il trasferimento tra Comparti).

RIMBORSO DELLE AZIONI

Gli Azionisti possono richiedere il rimborso delle Azioni in quattro modi: tramite lettera, fax, per telefono o, in determinate circostanze, e dove accordato in anticipo dal Gestore e dall'Agente Amministrativo, tramite comunicazione elettronica. Gli azionisti possono ottenere il rimborso delle Azioni in ogni Giorno di Negoziazione, con effetto dal medesimo giorno, ad un prezzo calcolato in base allo specifico Valore Patrimoniale Netto per Azione nello stesso Giorno di Negoziazione. Per ulteriori informazioni a riguardo si veda il paragrafo intitolato "MODALITA' DI RIMBORSO DELLE AZIONI" nello Specifico Supplemento.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere al rimborso coattivo delle Azioni in circolazione in ciascun Comparto al Valore Patrimoniale Netto per Azione prevalente, qualora:

- (i) il Valore Patrimoniale Netto del Comparto sia sceso al di sotto di US\$10.000.000 o ad un valore ad esso equivalente espresso in altra valuta in un Giorno di Negoziazione entro i sei mesi successivi alla data di costituzione del Comparto stesso; o
- (ii) la Banca Depositaria abbia manifestato per iscritto la sua volontà di dimettersi dall'incarico, secondo le disposizioni del contratto di deposito (e non abbia ritirato tale avviso) e non sia stata incaricata alcuna altra banca depositaria, con l'autorizzazione della Banca Centrale, entro sei mesi dalla data in cui sia stato notificato tale avviso.

Tutte le Azioni in circolazione di ogni Comparto possono essere rimborsate dalla Società, con preavviso di trenta giorni inviato per iscritto ai relativi Azionisti, qualora il Valore Patrimoniale Netto del Comparto scenda durante un Giorno di Negoziazione al di sotto dell'ammontare ritenuto dal Consiglio di Amministrazione, sentito lo specifico Consulente per gli Investimenti, economicamente possibile per il Comparto.

L'ammontare di rimborso sarà normalmente versato fra tre e dieci Giorni Lavorativi dal Giorno di Negoziazione nel quale è stata presentata richiesta di rimborso tramite trasferimento elettronico al conto indicato dall'Azionista nel modulo di rimborso contenuto nel presente Prospetto o, con il consenso del relativo Azionista, tramite pagamento in natura dei beni della Società agli Azionisti, a condizione che tale

modalità non comporti un pregiudizio rilevante ai restanti Azionisti o agli stessi Azionisti che chiedono il rimborso. La mancata esibizione del modulo di richiesta originale potrebbe comportare, a discrezione del Gestore, il rimborso obbligatorio delle relative azioni. Fino alla ricezione da parte della Società o dell'Agente Amministrativo del modulo di richiesta originale e all'esecuzione di tutti i controlli anti-riciclaggio non potranno essere effettuati trasferimenti o versamenti dell'ammontare del rimborso.

Qualora gli Azionisti non abbiano acconsentito alla distribuzione in natura, la Società, al momento della richiesta degli Azionisti, venderà o farà in modo che siano venduti i beni ad un prezzo che, secondo gli Amministratori o il Consulente per gli Investimenti, corrisponda ragionevolmente al valore corrente di tali beni, tenuto conto di tutte le circostanze, e verserà i proventi della vendita agli Azionisti.

Nel caso di richieste di rimborso in sospeso, ricevute dagli Azionisti di un determinato Comparto in un Giorno di Negoziazione, pari o superiori, in totale, al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione in quel Giorno di Negoziazione rilevante, gli Amministratori avranno il potere, a loro discrezione, di rifiutare il rimborso di tale numero di Azioni di quel Comparto in quel determinato Giorno di Negoziazione in cui le richieste di rimborso sono state ricevute in misura eccedente il 10% del Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto che gli Amministratori stabiliranno a propria discrezione. Qualora gli Amministratori rifiutino di rimborsare le Azioni a seguito di richieste di rimborso eccedenti il limite del 10%, le richieste di rimborso ricevute in quel Giorno di Negoziazione saranno ridotte proporzionalmente e le Azioni alle quali le richieste di rimborso si riferiscono, che non siano rimborsate, saranno rimborsate in ciascun Giorno di Negoziazione seguente con le modalità che gli Amministratori considereranno appropriate, tenendo in considerazione gli interessi della totalità degli Azionisti, inclusi gli Azionisti richiedenti il rimborso, restando inteso che la Società non sarà obbligata, in nessun caso, a rimborsare più del 10% del Valore Patrimoniale Netto di un particolare Comparto in sospeso in alcun giorno di Negoziazione. Un Azionista può revocare la sua richiesta di rimborso a mezzo di lettera scritta da inviare all'Agente Amministrativo qualora gli Amministratori esercitino la propria discrezione di rifiutare il rimborso delle Azioni cui la richiesta si riferisce. Dalla procedura di rimborso possono derivare utili o perdite soggette a tassazione.

Gli Azionisti devono comunicare immediatamente alla Società qualora diventino Soggetti Statunitensi (ad eccezione di Eaton Vance Corp e le sue filiali o consociate) o diventino Soggetti Residenti in Irlanda o cessino di essere Investitori che Beneficiano dell'Esenzione, o, infine, la dichiarazione rilasciata da loro o per loro conto non sia più valida. Gli Azionisti devono inoltre comunicare immediatamente alla Società qualora detengano Azioni per conto o nell'interesse di Soggetti Residenti in Irlanda o di Soggetti Residenti in Irlanda che cessino di essere Soggetti che Beneficiano dell'Esenzione e, in relazione ai quali, la dichiarazione presentata, per loro conto, non sia più valida o qualora detengano Azioni in violazione alle disposizioni legislative o regolamentari o, comunque, si trovino in altre situazioni che recano o potrebbero recare pregiudizi di ordine regolamentare, fiscale alla Società o agli Azionisti.

Qualora gli Amministratori vengano a conoscenza del fatto che un Azionista (*a*) sia un Soggetto Statunitense (ad eccezione di Eaton Vance Corp e le sue filiali o consociate) o detenga le Azioni per conto o nell'interesse di un Soggetto Statunitense (ad eccezione di Eaton Vance Corp e le sue filiali o consociate), violando le disposizioni dello Statuto; o (*b*) detenga Azioni in violazione di disposizioni legislative o regolamentari o in altre circostanze che comportano o possono comportare conseguenze negative a livello regolamentare e fiscale per la Società o gli Azionisti; gli Amministratori (*i*) impongono agli Azionisti di trasferire le Azioni a un soggetto che abbia la qualifica o il diritto per essere proprietario o detenere le Azioni o (*ii*) procedono al rimborso delle Azioni al Valore Patrimoniale Netto per Azione al Momento di Valutazione immediatamente successivo alla data di comunicazione di tale rimborso all'Azionista.

In conformità allo Statuto, chiunque sia consapevole di detenere Azioni in violazione di una delle disposizioni sopra illustrate e non proceda a trasferire le Azioni, o a consegnare per il rimborso i certificati rappresentativi delle Azioni, ai sensi delle disposizioni sopra illustrate o non proceda a inviare le corrette comunicazioni alla Società, dovrà risarcire e tenere indenni gli Amministratori, la Società, il Gestore, la Banca Depositaria, l'Agente Amministrativo, l'Agente per i Trasferimenti, il Consulente per gli Investimenti e gli altri Azionisti (ognuno, la "Parte Risarcita") da ogni azione, richiesta, procedimento, responsabilità, danno, perdita, costo o spesa direttamente o indirettamente subita da tale Parte Risarcita, derivante dalla, o connessa alla, mancata osservanza da parte di tale soggetto dei suoi obblighi, in conformità alle disposizioni sopra riportate.

CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In ogni Giorno di Negoziazione, gli Azionisti possono convertire le Azioni di qualsiasi Comparto in Azioni di pari categoria (ovvero contraddistinte dalla stessa lettera di Classe – ad esempio A, B, C, I o M) in qualunque valuta offerta in tale categoria di Classe nello stesso o altro Comparto (siano esse Azioni ad Accumulazione o Azioni da Reddito). Benché le conversioni si devono effettuare all'interno della stessa categoria di Classe, si possono effettuare per qualunque altro Comparto che offre la relativa categoria di Classe, per Classi di Azioni ad Accumulazione o di Azioni da Reddito, ove disponibili, e per qualunque valuta offerta dalla relativa categoria di Classe all'interno del Comparto desiderato. Inoltre, ove richiesto, le conversioni di Azioni di categoria Classe A in un Comparto in Azioni nella categoria di Classe M nello stesso o in qualunque altro Comparto offerente Azioni nella Classe di categoria M saranno consentite alla discrezione esclusiva degli Amministratori. Inoltre, altre conversioni richieste da un Azionista non appartenenti alle categorie precedenti saranno consentite alla esclusiva discrezione degli Amministratori.

La richiesta di conversione è considerata come una richiesta di rimborso delle Azioni detenute prima della conversione e una richiesta di sottoscrizione di nuove Azioni con gli utili derivanti dal rimborso. Si avverte che tali conversioni possono costituire degli eventi imponibili ai sensi delle normative di molti paesi e che si consiglia agli Azionisti di rivolgersi al proprio consulente fiscale prima di intraprendere qualunque conversione. Le Azioni originariamente detenute saranno rimborsate al Valore

Patrimoniale Netto per Azione corrispondente e le nuove Azioni saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Azione della corrispondente Classe del relativo Comparto. Per ulteriori informazioni relative alla conversione delle Azioni si veda lo Specifico Supplemento.

Le conversioni sono, generalmente, effettuate quando gli Azionisti vogliono procedere a una riallocazione dei loro investimenti tra i vari Comparti, a seguito delle variazioni delle condizioni del mercato e/o degli obiettivi finanziari o di altre circostanze. Un numero eccessivamente elevato di conversioni può avere conseguenze negative sulle performance del Comparto. Gli Amministratori, sentito lo specifico Consulente per gli Investimenti, possono stabilire che frequenti procedure di conversione sono eccessive e contrarie all'interesse del Comparto. In tal caso, possono essere imposti limiti alle richieste di acquisto e/o conversione di Azioni ricevute dai relativi Azionisti. Al fine di stabilire quando le richieste di conversione siano abusive sono presi in considerazione molteplici fattori.

Il Collocatore ha concluso degli accordi speciali, in base ai quali alcuni Azionisti dei Comparti possono richiedere la conversione delle loro Azioni in azioni emesse da altri organismi che Eaton Vance o società da questa controllate promuovono, gestiscono o di cui sono consulenti o di organismi di terzi. Gli Azionisti che possono avvalersi di tali accordi non sono soggetti al sovrapprezzo di vendita o all'addebito immediato della CVEP al momento dell'acquisto delle Azioni in tali Comparti. Per ulteriori informazioni su tali accordi gli Azionisti dovrebbero consultare il Collocatore presso Eaton Vance Management (International) Limited, 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito. Il trasferimento delle Azioni deve essere effettuato per iscritto nelle normali forme o nelle forme di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, ma saranno generalmente consentite tra società collegate in assenza di conseguenze negative per la Società. Qualunque sia la modalità di trasferimento adottata, si devono indicare il nome e l'indirizzo degli alienanti e degli acquirenti e deve essere sottoscritta da o per conto dell'alienante. Il Consiglio di Amministrazione (o l'Agente Amministrativo per conto del Consiglio stesso) può rifiutare la registrazione del trasferimento delle Azioni, salvo nel caso in cui il modulo del trasferimento sia depositato presso la sede sociale della Società, o presso altre sedi indicate dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle altre prove necessarie a dimostrare, secondo gli Amministratori, il diritto dell'alienante di effettuare il trasferimento. L'alienante sarà considerato titolare delle Azioni fino al momento in cui il nome dell'acquirente sia registrato nel registro degli Azionisti. Il trasferimento delle Azioni non sarà registrato a meno che l'acquirente, qualora non sia già un Azionista, abbia compilato un ordine di acquisto, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

I trasferimenti di Azioni sono sottoposti a preventiva approvazione da parte degli Amministratori ma generalmente saranno concessi tra società affiliate in assenza di conseguenze avverse per la Società. Gli stessi possono rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni, tra le altre motivazioni, (i) se secondo gli Amministratori il trasferimento è illegittimo o ove può essere probabile che risultino per la Società o per i Soci conseguenze regolamentari, tributarie o fiscali sfavorevoli o oneri amministrativi; (ii) in assenza di prova soddisfacente dell'identità del destinatario del trasferimento; o (iii) nel caso in cui la Società debba rimborsare o cancellare un tale

numero di Azioni nella misura richiesta al fine di saldare la tassa propria dell’Azionista su tale trasferimento. Si potrebbe richiedere ad un proposto destinatario del trasferimento, di fornire le dichiarazioni, garanzie, o documenti che il Consiglio di Amministrazione possa richiedere in riferimento agli argomenti di cui sopra. Nel caso in cui una Società non ottenga alcuna Dichiarazione riguardo al destinatario del trasferimento, alla Società sarà chiesto di dedurre la tassa propria con riferimento a ciascun pagamento effettuato al destinatario del trasferimento di ogni vendita, trasferimento, cancellazione, rimborso, riacquisto, cancellazione o altri pagamenti con riferimento alle Azioni come descritte nella sezione intitolata “Regime fiscale” di cui sotto.

Le misure finalizzate a prevenire il riciclaggio possono richiedere una verifica dettagliata dell’identità del soggetto proposto destinatario del trasferimento. A seconda delle circostanze di ciascun trasferimento, una verifica dettagliata potrebbe non essere richiesta nel caso in cui (a) il destinatario dei trasferimenti effettua il pagamento da un conto tenuto in nome del destinatario dei trasferimenti e in una istituzione finanziaria riconosciuta; o (b) la richiesta di trasferimento è effettuata mediante un intermediario riconosciuto. Tali eccezioni saranno applicabili solamente se l’istituzione finanziaria o l’intermediario di cui sopra si trova all’interno di un paese riconosciuto dall’Irlanda come avente un regolamento equivalente di anti-riciclaggio e sono effettuati a discrezione esclusiva dell’ufficiale referente dell’antiriciclaggio della Società.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare la distribuzione di dividendi in relazione alle Azioni sugli utili netti (inclusi gli utili sui dividendi e sugli interessi) e sulle plusvalenze nette realizzate e non realizzate in eccesso sopra le perdite realizzate e non realizzate derivanti dagli investimenti della Società come indicato nel relativo Supplemento. Ai sensi dell’Atto Costitutivo, i dividendi dichiarati ma non richiesti dagli Azionisti entro sei anni non potranno più essere reclamati dagli Azionisti stessi e saranno attribuiti al Comparto in riferimento al quale furono dichiarati allo scadere dei sei anni. La politica di distribuzione di dividendi di ciascun Comparto è indicata nel dettaglio nei Supplementi e lo Specifico Supplemento indicherà se una determinata Classe di Azioni costituisce una Classe di Azioni ad Accumulazione o di Azioni da Reddito.

COMMISSIONI E SPESE

Le informazioni sulle spese e sulle commissioni di tutti i Comparti sono descritte dettagliatamente nel paragrafo intitolato “SPESE E COMMISSIONI” nel Specifico Supplemento.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

In conformità allo Statuto, gli Amministratori hanno diritto ad una commissione come remunerazione dei servizi svolti, nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione, tale che la remunerazione complessiva annuale in relazione a ogni Comparto non ecceda US\$50.000, salva diversa comunicazione agli Azionisti. Gli Amministratori e i loro sostituti possono ottenere il rimborso delle

spese di viaggio, soggiorno e delle altre spese opportunamente sostenute per la partecipazione alle assemblee del Consiglio di Amministrazione o degli Azionisti o ogni altra assemblea con le autorità di controllo o con i consulenti professionali o comunque collegata agli affari della Società.

COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE E AGENTE PER IL PAGAMENTO

I Rappresentanti e Agenti per il Pagamento designati dal Gestore in relazione ad uno o più Comparti specifici avranno diritto ad un compenso deducibile dal patrimonio dei relativi Comparti per l'ammontare che il Gestore riterrà a congrui livelli di mercato. Le spese sostenute dai Rappresentanti e agenti per il pagamento saranno assegnate ai relativi Comparti.

SPESE DI COSTITUZIONE E OPERATIVE

Le spese relative alla costituzione della Società, che ammontavano all'incirca a US\$110.000, sono state sostenute dai compartimenti iniziali della Società che includevano Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund e sono stati ammortizzati nel corso di un periodo intercorrente tra il 7 dicembre 1999 e il 7 dicembre 2004. Le spese di costituzione dei Comparti saranno indicate negli specifici Supplementi. Alcuni altri costi e spese derivanti dalle operazioni dei Comparti sono sostenuti dal patrimonio dei relativi Comparti, incluse, a titolo esemplificativo, le spese relative all'autorizzazione e le altre spese connesse con le autorità regolamentari, di controllo o fiscali di altre giurisdizioni nonché con la prestazione di servizi di gestione, gestione degli investimenti, amministrativi e di deposito; le commissioni per servizi agli azionisti; le spese derivanti dalla redazione e dalla stampa del Prospetto, dalla vendita, dal materiale pubblicitario e dagli altri documenti distribuiti agli investitori; tasse e commissioni; emissione, acquisto, riacquisto e rimborso delle Azioni; agenti per il trasferimento, agenti per la distribuzione di dividendi; agenti per i servizi agli Azionisti e conservatori dei registri; spese relative alla stampa, alla spedizione, alla revisione, alla contabilità e spese legali; rendiconti agli Azionisti e agli organismi governativi; assemblee degli Azionisti e relativa raccolta delle deleghe (se presenti); premi assicurativi; tasse per l'iscrizione e la partecipazioni ad associazioni; e tutte le altre spese straordinarie ed eccezionali che possono insorgere.

Le spese saranno sostenute dal Comparto o dai Comparti a cui si riferiscono, secondo gli Amministratori. Qualora le spese non siano facilmente attribuibili a uno specifico Comparto, gli Amministratori potranno discrezionalmente stabilire a quale Comparto addebitare le spese. In tal caso le spese saranno normalmente attribuite a tutti i Comparti proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto dello specifico Comparto.

Il Gestore può, a sua discrezione, partecipare direttamente alle spese di costituzione e/o operative della Società o di un Comparto e/o alle spese relative alla commercializzazione, alla distribuzione e/o alla vendita delle Azioni e può, di volta in volta, a sua assoluta discrezione, rinunciare a una o a tutte le Commissioni di Gestione per uno specifico periodo.

Il Gestore potrà, di volta in volta e a propria discrezione esclusiva, destinare il compenso ricevuto interamente o parzialmente alla remunerazione di determinati

intermediari finanziari. Il Gestore potrà corrispondere rimborsi della propria commissione di gestione a determinati azionisti istituzionali. Il Gestore potrà altresì corrispondere commissioni per il mantenimento del portafoglio della propria commissione di gestione a determinati gestori del risparmio. Un Consulente per gli Investimenti può, di volta in volta ed a sua esclusiva discrezione, utilizzare parte o la totalità delle commissioni ricevute per pagare alcuni intermediari finanziari. Inoltre, un Consulente per gli Investimenti può, di volta in volta ed a sua esclusiva discrezione, retrocedere parte o la totalità delle sue commissioni ad alcuni o a tutti gli Azionisti.

Il Collocatore, a propria discrezione, potrà destinare il proprio patrimonio direttamente al pagamento delle spese imputabili a marketing, distribuzione e/o vendita di Azioni, e potrà di volta in volta, a propria esclusiva discrezione, rinunciare totalmente o parzialmente ai compensi allo stesso dovuti in qualità di Collocatore in relazione a qualsiasi periodo di pagamento in particolare.

CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni Comparto è calcolato dall'Agente Amministrativo nella Valuta Base del Comparto (come indicata nello Specifico Supplemento) fino alle prime due cifre decimali al Momento di Valutazione in conformità alle disposizioni relative al calcolo previste dall'Atto Costitutivo e di seguito riassunte, ovvero fino ad ogni altro numero di cifre decimali che due Amministratori potranno stabilire, alla loro discrezione esclusiva, per un Comparto per un determinato Giorno di Negoziazione. Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto viene calcolato stabilendo il valore delle attività dello specifico Comparto e deducendo da tale ammontare le passività del Comparto, comprese tutte le commissioni e le spese che devono essere pagate e/o che sono maturate e/o che si ritiene siano da pagare sulle attività del Comparto, come indicato nello Specifico Supplemento. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe di Azioni di un Comparto viene calcolato determinando il numero di Azioni in circolazione della Classe nel relativo Giorno di Valutazione e ripartendo le spese e le commissioni della Classe alla stessa e apportando le corrette rettifiche al fine di tener conto dei dividendi, se presenti, distribuiti dal Comparto e dividendolo, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato in ogni Giorno di Negoziazione per ogni Comparto sarà pubblicato dopo ogni Giorno di Negoziazione sul sito della Società, www.eatonvance.com e sugli o per il tramite degli altri mezzi di informazione, di volta in volta individuati dal Gestore.

Nel calcolare il valore delle attività di ciascun Comparto:

- (i) i valori quotati o negoziati presso o secondo le disposizioni dei Mercati Riconosciuti sono valutati in base all'ultimo prezzo di negoziazione o, se non disponibile o qualora siano esposti prezzi denaro e prezzi lettera, l'ultimo prezzo medio di mercato disponibile (ovvero, la media tra i prezzi denaro e i prezzi lettera) sullo specifico Mercato Riconosciuto alla chiusura delle negoziazioni in tale Mercato Riconosciuto. Qualora l'investimento sia quotato o negoziato normalmente presso o in conformità alle disposizioni di più

Mercati Regolamentati, il Mercato Regolamentato rilevante è quello che secondo il Consiglio di Amministrazione o il Gestore quale incaricato del Consiglio stesso, rappresenti più correttamente il valore dell'investimento. Se i prezzi dell'investimento quotato o negoziato nel Mercato Regolamentato rilevante non sono disponibili quando necessari o non rappresentino correttamente il suo valore secondo il Consiglio di Amministrazione o il Gestore incaricato dal Consiglio stesso, tale investimento sarà stimato in base al valore stimato in buona fede e con diligenza quale il valore di realizzo prevedibile dell'investimento da parte di professionisti, società o organizzazioni competenti (a tal fine incaricati dagli Amministratori e previa autorizzazione della Banca Depositaria) o in base al valore che gli Amministratori, all'uopo autorizzati dalla Banca Depositaria, in buona fede e con la dovuta diligenza, ritenga essere, in quelle determinate circostanze, il valore di realizzo prevedibile dell'investimento. Né gli Amministratori, né il Gestore, né lo specifico Consulente per gli Investimenti né l'Agente Amministrativo né la Banca Depositaria sono responsabili nel caso in cui il prezzo che era stato ragionevolmente ritenuto essere l'ultimo prezzo di negoziazione o, a seconda dei casi, l'ultimo prezzo medio di mercato, il prezzo denaro di chiusura o l'ultimo prezzo denaro per quel momento risulti essere errato.

- (ii) il valore di un investimento che non è normalmente quotato o negoziato presso o secondo le disposizioni di un Mercato Regolamentato sarà stimato in base al valore ritenuto in buona fede e con diligenza quale il valore di realizzo prevedibile dell'investimento da parte di professionisti, società o organizzazioni competenti (a tal fine incaricati dagli Amministratori, previa autorizzazione della Banca Depositaria) o in base al valore che gli Amministratori, all'uopo autorizzati dalla Banca Depositaria, in buona fede e con la dovuta diligenza, ritenga essere, in quelle determinate circostanze, il valore di realizzo prevedibile dell'investimento. Né gli Amministratori, né il Gestore, né lo specifico Consulente per gli Investimenti né l'Agente Amministrativo né la Banca Depositaria sono responsabili nel caso in cui il prezzo che era stato ragionevolmente ritenuto essere l'ultimo prezzo di negoziazione o, a seconda dei casi, l'ultimo prezzo medio di mercato, il prezzo denaro di chiusura o l'ultimo prezzo denaro per quel momento risulti essere errato.
- (iii) le quote o le azioni di organismi di investimento (incluse le azioni detenute da un Comparto in un altro Comparto) non valutate in base alle disposizioni di cui sopra, saranno valutate sulla base del loro ultimo prezzo di rimborso disponibile, dopo aver dedotto le commissioni di rimborso.
- (iv) i depositi in contanti e gli altri investimenti analoghi sono valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati, salvo il caso in cui il Gestore (sentiti il Consulente per gli Investimenti specifico e la Banca Depositaria) ritenga opportuno apportare delle rettifiche al fine di rappresentare il loro corretto valore.

- (v) gli strumenti derivati, compresi a titolo esemplificativo i contratti *swaps*, *options*, i contratti *futures* su tassi di interesse e gli altri tipi di contratti *futures* negoziati presso un Mercato Regolamentato saranno valutati al prezzo di liquidazione vigente al Momento di Valutazione nel relativo Mercato Regolamentato, fermo restando che qualora in detto Mercato non viga la prassi di quotare il prezzo di liquidazione, o se il prezzo di liquidazione non sia, per qualsiasi ragione, disponibile, tali strumenti saranno valutati sulla base del valore di realizzo prevedibile, indicato dal Consiglio di Amministrazione (o da un soggetto competente a tal fine designato dagli Amministratori e di gradimento della Banca Depositaria) sentito l'Agente Amministrativo. Il valore dei contratti *forward* su valute estere e dei contratti di *interest rate swap* trattati presso un Mercato Regolamentato sono calcolati sulla base delle quotazioni di mercato liberamente disponibili.
- (vi) gli strumenti derivati, i contratti di *forward exchange* e di *interest rate swap* non negoziati su Mercati Regolamentati saranno valutati, almeno quotidianamente: (i) dalla controparte a condizione che tale valutazione sia verificata almeno settimanalmente dal Consulente per gli Investimenti o altra parte indipendente, dovendo tale parte essere indipendente dalla controparte e approvata a tal fine dalla Banca Depositaria; o (ii) da un soggetto competente a tal fine designato dagli Amministratori e di gradimento della Banca Depositaria, o mediante altri mezzi alternativi, purché il valore sia di gradimento della Banca Depositaria, a condizione che detti soggetti competenti o valutazioni alternative si conformino alla migliore prassi internazionale e aderiscano ai principi per la valutazione di tali strumenti stabiliti da organismi quali lo IOSCO e l'AIMA e si armonizzino mensilmente con la valutazione di controparte. Qualsiasi disaccordo di rilievo tra detto soggetto competente o altra valutazione alternativa e la valutazione di controparte sarà tempestivamente analizzato ed illustrato.
- (vii) strumenti del mercato monetario con scadenza pari o inferiore a tre mesi e non aventi una sensibilità specifica rispetto ai parametri di mercato (incluso il rischio di credito) saranno valutati utilizzando il metodo di valutazione del costo ammortizzato in conformità con i requisiti imposti dalla Banca Centrale. La valutazione di tali titoli e qualsiasi discostamento dalle loro valutazioni di mercato saranno riviste in conformità con i requisiti imposti dalla Banca Centrale.
- (viii) i buoni del tesoro e le cambiali sono valutati in riferimento ai prezzi lettera vigenti nel mercato relativo per tali strumenti aventi pari scadenza, ammontare e rischi sui crediti nel relativo Momento di Valutazione.
- (i) fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può: (a) rettificare la valutazione di particolari attività nel caso in cui tale rettifica sia considerata necessaria al fine di riflettere il valore equo tenuto conto della valuta, della commerciabilità, dei costi di negoziazione e/o di altri elementi considerati rilevanti; o (b) consentire l'impiego di altri metodi di valutazione per una specifica/particolare attività nel caso in cui tale metodo sia considerato necessario dagli Amministratori o dal Gestore in qualità di delegato e sia

approvato dalla Banca Depositaria si ritenga che tali rettifiche riflettano più correttamente il loro valore.

Qualsiasi valore espresso in una valuta diversa dalla Valuta Base (sia di un investimento che di liquidità) e qualsivoglia prestito non in Valuta Base sarà convertito in Valuta Base al tasso (sia ufficiale che non) che l'Agente Amministrativo riterrà appropriato a seconda del caso.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE NEGOZIAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può, di volta in volta, con l'autorizzazione della Banca Depositaria, sospendere temporaneamente l'emissione, la valutazione, la vendita, l'acquisto, il rimborso, il riacquisto e la conversione delle Azioni durante:

- (i) i periodi in cui il Mercato Riconosciuto nel quale è quotata, negoziata o trattata una parte consistente del portafoglio di investimenti compresi nel Comparto, in quel momento, è chiuso per motivi diversi dalle festività, o in cui le negoziazioni in tale Mercato siano limitate o sospese;
- (ii) i periodi in cui, a seguito di avvenimenti politici, militari, economici o monetari o di altre circostanze fuori dal controllo, dalla responsabilità o dai poteri della Società, secondo il Consiglio di Amministrazione, non si possa disporre degli investimenti compresi nel Comparto, o valutarli, o portare a termine tali operazioni in modo regolare o senza pregiudizio degli interessi degli Azionisti;
- (iii) interruzioni nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati nella valutazione degli investimenti compresi nel Comparto o durante periodi in cui, per altri motivi, il valore degli investimenti compresi in un Comparto, secondo gli Amministratori, non può essere determinato con tempestività o accuratezza;
- (iv) periodi in cui la Società non possa rientrare in possesso dei fondi investiti in altri stati per onorare i pagamenti relativi ai rimborsi e agli acquisti o nel corso dei quali la liquidazione degli investimenti compresi nello specifico Comparto, o i trasferimenti o i pagamenti a questa connessi, secondo gli Amministratori, non possono essere effettuati al normale prezzo o al normale tasso di cambio; o
- (v) periodi in cui, a seguito di condizioni di mercato sfavorevoli, il pagamento del ricavo del rimborso può, secondo il Consiglio di Amministrazione, avere conseguenze sfavorevoli sul Comparto relativo o sugli Azionisti che restano in tale Comparto.

L'avviso relativo a eventuali sospensioni potrà essere pubblicato sul sito della Società, www.eatonvance.com, e/o su ogni giornale o tramite ogni mezzo di comunicazione che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta per ciascun Comparto, qualora gli Amministratori ritengano che tale sospensione si protragga per più di quattordici giorni. Tale sospensione sarà comunicata alla Banca Centrale immediatamente (senza ritardo), dopo che uno degli Azionisti sia stato interessato da

tale sospensione. Le richieste di emissione, acquisto o rimborso di Azioni pervenute saranno trattate al primo Giorno di Negoziazione successivo alla revoca della sospensione, a meno che tali richieste siano state revocate prima della conclusione del periodo di sospensione.

REGIME FISCALE

Le seguenti informazioni sono relative ad alcune conseguenze fiscali in Irlanda relative all'acquisto, alla detenzione e alla disposizione delle Azioni. Tale riepilogo non costituisce una descrizione esaustiva di tutte le conseguenze fiscali che potrebbero essere rilevanti in Irlanda. Il riepilogo si riferisce esclusivamente alla posizione di soggetti che siano gli effettivi proprietari delle Azioni e potrebbe non applicarsi ad alcune altre classi di soggetti.

Il riepilogo si basa sulle norme fiscali irlandesi e sulla prassi relativa alla Irish Revenue Commissioners corrente al momento della redazione del Prospetto (e può essere soggetto a cambiamenti potenziali o retroattivi). I potenziali investitori nelle Azioni sono invitati a consultare i propri consulenti di fiducia in merito alle conseguenze fiscali irlandesi o di altro tipo dell'acquisto, detenzione o disposizione delle Azioni.

Regime fiscale della Società

La Società intende svolgere la propria attività essendo residente in Irlanda a fini fiscali. Su tale presupposto, la Società è qualificata come "organismo di investimento" a fini fiscali irlandesi e, di conseguenza, è esente dall'imposta irlandese per le società sui profitti e sulle plusvalenze.

La Società sarà obbligata ad informare a fini fiscali irlandesi la Irish Revenue Commissioners qualora le Azioni siano detenute da Azionisti residenti in Irlanda che non beneficiano di esenzioni (ed in alcune altre circostanze), come descritto di seguito. Le spiegazioni dei termini "residente" e "normalmente residente" sono riportate alla fine del presente riepilogo.

Regime fiscale degli Azionisti Non-Irlandesi

Nel caso in cui un Azionista non sia residente (o normalmente residente) in Irlanda a fini fiscali, la Società non dedurrà alcuna imposta irlandese in relazione alle Azioni degli Azionisti nel momento in cui la Società riceva la dichiarazione a conferma dello status di non-residente dell'Azionista.

Nel caso in cui la Società non riceva la dichiarazione, la Società dedurrà l'imposta fiscale dalle Azioni dell'Azionista come se l'Azionista fosse residente in Irlanda e non soggetto ad esenzioni (si veda di seguito). La Società, inoltre, dedurrà l'imposta irlandese nel caso in cui dovesse ricevere informazioni che suggeriscano in maniera ragionevole che la dichiarazione dell'Azionista sia incorretta. Normalmente un Azionista non avrà la possibilità di ottenere il rimborso di tale imposta irlandese, salvo che l'Azionista sia una società e detenga le Azioni per mezzo di una succursale irlandese ed in alcuni altri casi limitati. La Società deve essere informata nel caso in cui un Azionista diventi residente irlandese a fini fiscali.

Generalmente, gli Azionisti che non sono residenti in Irlanda a fini fiscali non saranno soggetti ad altre imposizioni fiscali irlandesi in relazione alle loro Azioni. Tuttavia, qualora un Azionista sia una società che detiene Azioni per mezzo di una succursale irlandese o un'altra società, l'Azionista potrebbe essere soggetto all'imposta irlandese sulle società in relazione ai profitti e alle plusvalenze sulle Azioni (sulla base di una autovalutazione).

Regime fiscale degli Azionisti che beneficiano di Esenzioni

Nel caso in cui un Azionista sia residente (o normalmente residente) in Irlanda a fini fiscali irlandesi e ricada in una delle categorie elencate nella sezione 739D(6) del Taxes Consolidation Act dell'Irlanda ("TCA"), la Società non dedurrà imposte irlandesi in relazione alle Azioni dell'Azionista nel momento in cui la Società abbia ricevuto la dichiarazione a conferma dello status di esenzione dell'Azionista.

Le categorie elencate nella sezione 739D(6) del TCA possono essere a grandi linee riassunte come segue:

1. Fondi pensione (con il significato della sezione 774, sezione 784 o sezione 785 del TCA).
2. Imprese di assicurazione operanti nel ramo vita (con il significato della sezione 706 del TCA).
3. Organismi di investimento (con il significato della sezione 739B TCA).
4. Organismi di investimento speciali (con il significato della sezione 737 del TCA).
5. Trust di quote non autorizzati (ai quali si applica la sezione 734(1) del TCA).
6. Enti di beneficenza (con il significato della sezione 739D(6)(f)(i) del TCA).
7. Società di gestione qualificate (con il significato della sezione 734(1) del TCA).
8. Società specifiche (con il significato della sezione 734(1) del TCA).
9. Fondi e gestori del risparmio qualificati (con il significato della sezione 739D(6)(h) del TCA).
10. *Personal Retirement Saving Account* (PRSA) (con il significato della sezione 739D(6)(i) del TCA).
11. *Credit unions* irlandesi (con il significato della sezione 2 del Credit Union Act 1997).
12. la *National Asset Management Agency*

13. la *National Pensions Reserve Fund Commission* o una Commissione sugli organismi di investimento.
14. Società qualificate (con il significato della sezione 110 del TCA).
15. Qualsiasi altra persona residente in Irlanda a cui è concesso (sia dalla legge o dalla prassi o per concessione della Irish Revenue Commissioners) detenere Azioni nella Società senza che la Società possa dedurre o chiedere imposte irlandesi.

Gli Azionisti residenti in Irlanda che richiedano lo status di esenzione saranno obbligati a richiedere qualsiasi imposta irlandese dovuta in relazione alle Azioni sulla base di una autovalutazione.

Nel caso in cui la Società non riceva la dichiarazione, la Società dedurrà l'imposta fiscale dalle Azioni dell'Azionista come se l'Azionista fosse residente in Irlanda e non soggetto ad esenzioni (si veda di seguito). Normalmente un Azionista non avrà la possibilità di ottenere il rimborso di tale imposta irlandese, salvo che l'Azionista sia una società rispetto ai pagamenti derivanti dalle imposte sulle società irlandesi e in alcuni altri casi limitati.

Tassazione di Altri Azionisti Irlandesi

Nel caso in cui un Azionista sia residente (o normalmente residente) in Irlanda a fini fiscali e non sia un Azionista che beneficia di Esenzioni (si veda sopra), la Società dedurrà l'imposta irlandese sulle distribuzioni, rimborsi e trasferimenti e in aggiunta per gli eventi legati all'"ottavo anniversario", come descritto di seguito.

Distribuzioni effettuate dalla Società

Nel caso in cui la Società proceda a distribuzioni nei confronti di un Azionista residente in Irlanda che non beneficia di esenzioni, la Società dedurrà l'imposta irlandese dall'importo distribuito. Qualora le distribuzioni avvengano annualmente o con maggiore frequenza, la Società dedurrà dagli importi distribuiti un'imposta irlandese con un'aliquota del 25%. Qualora le distribuzioni avvengano meno frequentemente di un anno, la Società dedurrà dagli importi distribuiti un'imposta irlandese con un'aliquota del 28%. La Società pagherà tale imposta alla Irish Revenue Commissioners.

Generalmente, un Azionista non subirà un'ulteriore imposizione fiscale irlandese sulla distribuzione. Tuttavia, qualora un Azionista sia una società per la quale la distribuzione comporta una ricezione di somme, la distribuzione lorda (che include l'imposta irlandese dedotta) sarà parte del reddito soggetto a tassazione a fini di autovalutazione e l'Azionista potrà compensare l'imposta dedotta dalla sua imposizione fiscale.

Rimborso delle Azioni

Qualora la Società rimborsi Azioni detenute da un Azionista residente in Irlanda che non beneficia di Esenzioni, la Società dedurrà l'imposta irlandese dalla somma

rimborsata all'Azionista. L'ammontare dell'imposta irlandese dedotta sarà pari al 28% del profitto (se esistente) maturato dall'Azionista sulle Azioni rimborsate. La Società pagherà tale imposta alla Irish Revenue Commissioners.

Generalmente, un Azionista non subirà un'ulteriore imposizione fiscale irlandese sull'importo rimborsato. Tuttavia, qualora un Azionista sia una società per la quale il rimborso comporti una ricezione di somme, la distribuzione lorda (che include l'imposta irlandese dedotta) meno il costo di acquisto delle Azioni sarà parte del reddito soggetto a tassazione a fini di autovalutazione e l'Azionista potrà compensare l'imposta dedotta dalla sua imposizione fiscale.

Nel caso in cui le Azioni non siano denominate in Euro, un Azionista potrebbe essere soggetto (sulla base di una autovalutazione) ad una tassazione irlandese sulle plusvalenze nel caso di plusvalenza da valuta derivante dal rimborso delle Azioni.

Trasferimento delle Azioni

Nel caso in cui un Azionista residente in Irlanda che non beneficia di esenzioni trasferisca (a mezzo vendita o altrimenti) la proprietà delle Azioni, la Società richiederà l'imposta irlandese in relazione al trasferimento. L'ammontare dell'imposta irlandese dovuta sarà pari al 28% del profitto maturato dall'Azionista sulle Azioni trasferite. La Società pagherà tale imposta alla Irish Revenue Commissioners. Al fine di coprire tale imposta fiscale irlandese, la Società potrà appropriarsi o annullare altre Azioni detenute dall'Azionista. Ciò può generare la necessità di pagare ulteriori imposte irlandesi.

Generalmente, un Azionista non subirà un'ulteriore imposizione fiscale irlandese in relazione a qualsiasi pagamento effettuato per il trasferimento delle Azioni. Tuttavia, qualora un Azionista sia una società per la quale il pagamento comporti una ricezione di somme, la somma (meno il costo di acquisto delle Azioni) sarà parte del reddito soggetto a tassazione a fini di autovalutazione e l'Azionista potrà compensare l'imposta dedotta dalla sua imposizione fiscale. Inoltre, nel caso in cui le Azioni non siano denominate in Euro, un Azionista potrebbe essere soggetto (sulla base di una autovalutazione) ad una tassazione irlandese sulle plusvalenze nel caso di plusvalenza da valuta derivante dal trasferimento delle Azioni.

Eventi legati all'"Ottavo Anniversario"

Nel caso in cui un Azionista residente in Irlanda che non beneficia di Esenzioni non disponga delle Azioni entro otto anni dall'acquisto delle stesse, ai fini fiscali irlandesi si riterrà che l'Azionista abbia disposto delle Azioni nell'ottavo anno dal loro acquisto (e in ciascun ottavo anniversario successivo). Al momento di tale presupposta disposizione, la Società richiederà l'imposta irlandese pari al 28% dell'(eventuale) aumento di valore di quelle Azioni rispetto a quel periodo di otto anni. La Società pagherà tale imposta alla Irish Revenue Commissioners. Al fine di coprire tale imposta fiscale irlandese, la Società potrà appropriarsi o annullare altre Azioni detenute dall'Azionista.

Tuttavia, nel caso in cui meno del 10% delle Azioni (per valore) in un determinato Comparto sia detenuto da un Azionista irlandese che non beneficia di esenzioni, la

Società può decidere di non richiedere l'imposta irlandese su tale disposizione presunta. Per effettuare tale scelta, la Società deve:

1. confermare alla Irish Revenue Commissioners, su base annuale, che il requisito del 10% sia soddisfatto e fornire alla Irish Revenue Commissioners i dettagli degli Azionisti residenti in Irlanda che non beneficiano di esenzioni (incluso il valore delle loro Azioni e il loro numero di codice fiscale irlandese); e
2. informare gli Azionisti residenti in Irlanda che non beneficiano di esenzioni che l'intenzione della Società di richiedere l'esenzione.

Nel caso in cui la Società abbia richiesto l'esenzione, gli Azionisti residenti in Irlanda che non beneficiano di esenzioni devono corrispondere alla Irish Revenue Commissioners sulla base di una autovalutazione l'imposta irlandese che avrebbe dovuto essere altrimenti pagata dalla Società all'ottavo anniversario (e in ciascun ottavo anniversario successivo).

Qualsiasi imposta irlandese pagata sull'incremento di valore delle Azioni nel periodo degli otto anni può essere compensata su base proporzionale rispetto a qualsiasi imposta irlandese futura che dovrebbe essere altrimenti pagata in relazione a quelle Azioni e qualunque eccedenza può essere recuperata sulla disposizione finale delle Azioni.

Conversioni di Azioni

Nel caso in cui un Azionista converta, a valore di mercato, Azioni in altre Azioni della Società o in Azioni di un altro comparto della Società e non riceva alcun pagamento, la Società non dedurrà alcuna imposta irlandese con riferimento alla conversione.

Imposta di bollo

Nessuna imposta di bollo irlandese (o latra tassa di trasferimento) sarà applicabile all'emissione, trasferimento o rimborso delle Azioni. Qualora un Azionista riceva una distribuzione *in specie* dei beni della Società, potrebbe potenzialmente sorgere l'obbligo di pagare un'imposta di bollo irlandese.

Imposta su donazioni e lasciti ereditari

Una imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale (ad un tasso del 25%) può essere applicata alle donazioni o lasciti ereditari di beni situati in Irlanda o qualora la persona che effettua la donazione o il lascito ereditario sia domiciliata, residente o normalmente residente in Irlanda oppure la persona che ottiene la donazione o il lascito ereditario è residente o normalmente residente in Irlanda.

Le Azioni potrebbero essere considerate come beni situati in Irlanda poiché sono state emesse da una società irlandese. Tuttavia, qualsiasi donazione o lascito ereditario di Azioni sarà esente dall'imposta irlandese sulle donazioni o eredità qualora:

1. le Azioni siano comprese nella donazione o lascito ereditario sia alla data di tale donazione o lascito ereditario che alla "data di valutazione"(come definita ai fini dell'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale);
2. la persona che effettua la donazione o il lascito ereditario non sia né domiciliata né abitualmente residente in Irlanda alla data dell'atto di disposizione; e
3. la persona che riceve la donazione o il lascito ereditario non sia domiciliata né abitualmente residente in Irlanda alla data della donazione o del lascito ereditario.

Comunicazione di Informazioni ai sensi della Direttiva sul risparmio

L'Irlanda ha recepito la Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Direttiva 2003/48/UE) nella legislazione irlandese. In alcune circostanze, la Società (o un soggetto incaricato dei pagamenti irlandese) può essere tenuta a fornire informazioni alla Irish Revenue Commissioners in relazione agli Azionisti che siano individui residenti nella UE (in un paese diverso dall'Irlanda) o in alcuni altri paesi. Un obbligo di informazione può sorgere inoltre in relazione agli Azionisti costituiti in quelle giurisdizioni che non siano persone fisiche, soggetti sottoposti a imposte sulle società o OICVM. Qualsiasi informazione comunicata alla Irish Revenue Commissioners verrebbe comunicata alle autorità della giurisdizione di residenza (o costituzione) degli Azionisti rilevanti. Tuttavia, nessun obbligo di informazione dovrebbe sorgere in Irlanda nel caso in cui (in senso lato) la Società, o il relativo comparto della Società, investa meno del 15% del patrimonio totale (direttamente o indirettamente) in titoli di debito o altre specifiche attività.

Significato dei Termini

Significato di "Residenza" per le Società

Una società che abbia i suoi organi centrali di amministrazione e di controllo in Irlanda è considerata come residente in Irlanda a fini fiscali indipendentemente dal luogo in cui è stata costituita. Una società che non abbia i suoi organi centrali di amministrazione e di controllo in Irlanda ma che sia costituita in Irlanda è considerata come residente in Irlanda a fini fiscali salvo che:

1. la società od una società collegata svolgano un'attività commerciale in Irlanda e tanto se la società sia in ultima analisi controllata da una persona residente negli stati membri dell'Unione Europea sia che in paesi con i quali l'Irlanda abbia un trattato sulla doppia imposizione, o se la società od una società collegata siano società quotate su una borsa valori regolamentata in Europa o in un altro paese con cui l'Irlanda abbia un trattato sulle imposizioni; o
2. la società sia considerata come non residente in Irlanda ai sensi di un trattato sulle doppie imposizioni tra l'Irlanda ed un altro paese.

Significato di "Residenza" per gli Individui

Una persona fisica sarà considerata come residente in Irlanda a fini fiscali in un determinato anno solare se:

1. trascorre 183 o più giorni in Irlanda nel corso dell'anno solare;
2. abbia una complessiva presenza di 280 giorni in Irlanda, prendendo in considerazione il numero di giorni trascorsi in Irlanda durante quell'anno solare insieme con il numero di giorni trascorsi nel precedente anno fiscale. Non sarà calcolata una presenza in Irlanda inferiore a 30 giorni in un determinato anno solare ai fini di applicare tale test dei due anni.

Una persona fisica si intende presente in Irlanda se quella persona fisica è personalmente presente in Irlanda in qualunque momento di tal giorno.

Significato di "Residenza Abituale" per le Persone Fisiche

La locuzione "residenza abituale" distinta da "residenza", si riferisce al luogo di residenza abituale di una persona e indica la residenza in un posto con un certo grado di continuità. Una persona che sia stata residente in Irlanda nei tre anni consecutivi precedenti anni fiscali sarà considerata come domiciliata a partire dal quarto anno fiscale. Una persona che sia stata normalmente residente in Irlanda cessa di esserlo allo scadere del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è più residente. Per esempio, una persona che sia residente e normalmente residente in Irlanda per l'anno 2007 e abbandona l'Irlanda in quell'anno, rimarrà residente abituale in Irlanda fino alla fine dell'anno fiscale nel 2010.

REGNO UNITO

Informazioni generali

LE DICHIARAZIONI FISCALI DI SEGUITO RIPORTATE SONO RITENUTE CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE AD ALCUNE CONSEGUENZE FISCALI DEL REGNO UNITO CHE POSSONO DERIVARE DALLA SOCIETÀ ED DAI SUOI AZIONISTI. LE DICHIARAZIONI SI RIFERISCONO AGLI AZIONISTI CHE DETENGONO AZIONI A FINI DI INVESTIMENTO (IN CONTRAPPOSIZIONE AD ACQUISTI DA PARTE DI UN DEALER) E SONO BASATE SULLA LEGGE E LE CONSUETUDINI IN VIGORE NEL REGNO UNITO ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO. IN CASO DI INVESTIMENTI, NON PUÒ ESSERCI ALCUNA GARANZIA CHE LA POSIZIONE FISCALE PREVALENTE AL MOMENTO IN CUI È EFFETTUATO UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ DURERÀ INDEFINITAMENTE.

SI INVITANO GLI AZIONISTI A CONSULTARE, E CONFORMARSI AI LORO CONSULENTI FISCALI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE FISCALE E LE POTENZIALI MODIFICHE NELLA LEGGE APPLICABILE, COMPRESA L'APPLICABILITÀ DI CORRISPETTIVI FISCALI NAZIONALI E LOCALI, STRANIERI O DI ALTRO GENERE.

LA SOCIETA'

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la gestione della Società debba essere condotta in modo tale da non diventare residente nel Regno Unito ai fini dell'imposizione fiscale del Regno Unito. Conformemente, e fermo restando che la Società non esercita la sua attività nel Regno Unito, con una sede secondaria o una filiale ivi situata che costituisca uno stabilimento permanente nel Regno Unito a fini dell'imposizione fiscale sulle società nel Regno Unito ovvero tramite una succursale o agenzia situata nel Regno Unito che renderebbe la Società soggetta a tassazione, la Società non sarà soggetta alla tassa per le società o sul reddito nel Regno Unito sul reddito e sui proventi di capitale che ne derivano salvo quanto previsto di seguito in relazione alla possibile trattenuta su determinati redditi originati nel Regno Unito. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli affari della Società debbano essere gestiti in modo tale che non nasca alcuno stabilimento permanente, succursale o agenzia fino a quando è in loro potere, ma non si può garantire che le condizioni necessarie ad impedire la nascita di tale stabilimento permanente, succursale o agenzia siano soddisfatte in ogni momento.

Gli interessi e gli altri redditi ricevuti dalla Società provenienti dal Regno Unito possono essere soggetti a ritenuta d'acconto nello stesso paese.

La Società può essere soggetta a ritenute d'acconto locali con riferimento al reddito o ai proventi derivati dagli investimenti nei paesi in cui sono stati effettuati i relativi investimenti.

GLI AZIONISTI

Soggetti alle loro condizioni personali, i singoli Azionisti della Società che risiedono nel Regno Unito a fini fiscali, sono soggetti ad imposizione fiscale del Regno Unito o a tassa sulle società con riferimento a tutti i dividendi o altra distribuzione di proventi della Società siano essi reinvestiti o meno. Un credito d'imposta sui dividendi del 1/9 del dividendo lordo è disponibile per determinati singoli investitori sui dividendi ricevuti da determinate società non residenti nel Regno Unito, come la Società. Tuttavia, in virtù delle regole anti elusione, tale credito non sarà disponibile ai singoli investitori in determinate società *offshore* nel caso in cui il valore di mercato degli investimenti in strumenti di debito, titoli e determinate altre società *offshore* che investono in attività analoghe supera il 60% del valore di mercato di tutte le attività della società in qualunque momento. Gli investitori in tali società verranno trattate come se avessero ricevuto un pagamento di interessi che non comporta il credito d'imposta.

La Legge Finanziaria del 2009 prevede un'ampia esenzione per le società britanniche dalle imposte sulle distribuzioni (incluse le distribuzioni ricevute da società non britanniche) fermo restando determinate esclusioni e specifiche regole anti elusione.

Ad eccezione del caso di società che detengano direttamente o indirettamente una quota non inferiore al 10% delle azioni della Società con diritto di voto, non sarà concesso credito sugli oneri fiscali applicabili nel Regno Unito agli Azionisti in relazione a distribuzioni di proventi della Società per qualsiasi imposta sostenuta o pagata dalla Società sulle proprie entrate.

Ciascuna Classe sarà considerata come un "fondo *offshore*" ai fini della legislazione sui fondi offshore contenuta nella Parte 2 della Legge Finanziaria 2008. Ai sensi di tale legislazione, qualsiasi provento derivante dalla vendita, rimborso o da qualsiasi altro atto dispositivo delle azioni in un fondo offshore (che può comportare un rimborso in specie da parte della Società) detenute da soggetti residenti o con residenza abituale nel Regno Unito a fini fiscali saranno tassati, al tempo di tale vendita, rimborso, o altro atto di disposizione, come reddito e non come provento di capitali. Quanto sopra non si applica, tuttavia, nel caso in cui un fondo sia certificato come "*distributing fund*" ("UKDS") (per i periodi contabili aventi inizio prima del 1 dicembre 2009) o accettato dall'Erario britannico come "*reporting fund*" ("UKRS") (per i periodi contabili che iniziano in data o dopo l'1 gennaio 2010) durante il periodo in cui le azioni della Società sono state detenute.

Singole classi di azioni all'interno dello stesso fondo *offshore* possono essere qualificate come UKDS o UKRS come se una classe di azioni fosse di per sé un fondo offshore anche se altre classi di azioni nel fondo non sono così qualificate. Gli Specifici Supplementi indicano le Classi di Azioni di un Comparto per le quali si vuole attualmente ottenere una certificazione come UKDS o UKRS ma gli Amministratori si riservano il diritto di chiedere la certificazione come UKDS o UKRS rispetto a qualunque Classe. Non vi è alcuna garanzia che le Classi saranno certificate o che gli Amministratori cercheranno di ottenere la certificazione per le Classi.

Gli Azionisti in Classi non certificate come UKDS o UKRS che risiedono o hanno la residenza abituale nel Regno Unito a fini fiscali, possono essere soggetti alla tassazione del Regno Unito sui redditi con riferimento ai proventi originati dalla vendita, rimborso o altri atti di disposizione delle proprie Azioni. Tali proventi possono restare imponibili a prescindere da qualsiasi esenzione fiscale del Regno Unito generica o specifica sui proventi da capitale o beneficio disponibile per un investitore, comportando di conseguenza per taluni investitori una tassazione imponibile del Regno Unito proporzionalmente maggiore. Eventuali perdite derivanti dalla disposizione di Azioni da parte di Azionisti che hanno la residenza abituale nel Regno Unito potranno richiedere agevolazioni fiscali rispetto alle acquisizioni di capitale.

Subordinatamente all'ottenimento della certificazione da parte della Classe UKDS o UKRS per tutto il periodo di detenzione da parte dell'Azionista, ad eccezione di qualsiasi somma a titolo di reddito maturato nel periodo di disposizione, le plusvalenze realizzate sulla disposizione di Azioni di tali Classi da contribuenti britannici sarà soggetta alla tassazione sul capitale e non sul reddito, salvo il caso in cui l'investitore operi nella negoziazione di titoli. Dette plusvalenze potranno essere conformemente ridotte da qualsiasi esenzione generica o specifica in favore degli Azionisti nel Regno Unito e potranno comportare oneri fiscali, nel Regno Unito, proporzionalmente minori per taluni investitori. Benché gli Amministratori tenteranno di assicurare l'ottenimento della certificazione, ciò non può essere garantito.

Gli Azionisti residenti o con residenza abituale nel Regno Unito che successivamente alla sottoscrizione intendano convertire le Azioni di una Classe in Azioni di un'altra Classe in conformità alla procedura descritta al paragrafo "Conversione o

Trasferimento delle Azioni” che precede, sono invitati ad osservare che tale conversione potrebbe dare luogo ad un atto di disposizione potenzialmente soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sui proventi o ad imposta sul reddito delle società, a seconda che la Classe sia di tipo UKDS o UKRS oppure no e a seconda del valore della partecipazione convertita.

Il Capitolo 3 della Parte 6 del *Corporation Tax Act 2009* ("CTA 2009") prevede che, se al tempo di ciascun esercizio un investitore istituzionale, nei limiti dell'imposizione fiscale della tassa sulle società del Regno Unito, ha un interesse in un fondo *offshore* e c'è un momento in quel lasso temporale in cui il fondo non soddisfa i "non-qualifying investment test", l'interesse detenuto da tale investitore istituzionale sarà considerato nel periodo relativo all'esercizio fiscale come se ci fossero diritti di credito ai fini delle regole che attengono alla tassazione del debito societario contenuto nel CTA 2009("Il Regime del Debito Societario"). Le Azioni rappresentano interessi in un fondo *offshore*. Nel caso in cui il test non venga soddisfatto (per esempio qualora la relativa società *offshore* investa in liquidità, titoli o strumenti di debito e il valore di mercato di tali investimenti sia superiore al 60% del valore di mercato dell'insieme dei suoi investimenti) le Azioni saranno considerate soggette al Regime del Debito Societario ai fini dell'imposta sulla Società. Gli Investitori sono invitati ad osservare che il test del 60% è applicato alla Società nel suo complesso, più che al singolo Comparto al quale le Azioni fanno riferimento. Pertanto, laddove il test non sia soddisfatto, la remunerazione delle Azioni relativa al periodo contabile di ciascun investitore in cui il test non sia soddisfatto (compresi profitti, avanzi e disavanzi e utili e perdite su cambi) saranno soggetti a, o esenti da, tassazione quali introiti o spese al valore equo (*fair value accounting basis*). Di conseguenza, un investitore nella Società potrà, a seconda delle circostanze, sostenere imposte societarie in relazione al mancato aumento di valore nella propria partecipazione azionaria (e, parimenti, ottenere l'esenzione dal pagamento di imposte societarie in relazione alla mancata riduzione di valore della propria partecipazione azionaria). L'effetto della disposizione relativa a partecipazioni in controllate estere (nel seguito descritto) sarà sostanzialmente mitigato.

Ai sensi del Capitolo 2 della Parte 13 dell'*Income Tax Act 2007* ("ITA"), gli Azionisti con residenza abituale nel Regno Unito potrebbero essere soggetti a tassazione per effetto della eventuale distribuzione del reddito della Società, in relazione al reddito ed agli utili della Società non distribuiti. Tale norma, tuttavia, non si applica nel caso in cui l'Azionista soddisfi i requisiti previsti dall'Erario britannico, ovvero:

- (i) dalle circostanze del caso non emerga ragionevolmente che il fine ultimo, o una delle finalità, delle relative operazioni, o di alcune di esse, fosse evitare l'imposizione fiscale; o
- (ii) tutte le relative operazioni sono pure operazioni commerciali e, dall'esame delle circostanze del caso, non è possibile concludere ragionevolmente che una o diverse operazioni fossero state pianificate in via del tutto casuale allo scopo di evitare l'imposizione fiscale.

Il Capitolo IV della Parte XVII del *Taxes Act* subordina la tassazione delle società con sede nel Regno Unito a fini fiscali alla tassazione degli utili delle società estere in cui le stesse detengano partecipazioni. Tali disposizioni interessano le società con sede nel Regno Unito a fini fiscali le quali, singolarmente o in associazione con determinati soggetti, detengono Azioni che conferiscono un diritto ad almeno il 25% dei profitti di una società estera laddove la stessa società estera è controllata da soggetti residenti nel Regno Unito e benefici di un trattamento fiscale più favorevole nel territorio in cui ha sede. La legislazione non mira alla tassazione sui proventi da capitale. Si attende una riforma della legislazione in futuro in base ai risultati di una consultazione in corso.

Il regime fiscale applicabile ai soggetti residenti o con residenza abituale nel Regno Unito è regolato dalla Sezione 13 del *Taxation of Chargeable Gains Act* del 1992 (“sezione 13”). La Sezione 13 si applica al “soggetto che detiene una quota” a fini fiscali del Regno Unito (nel significato di tale termine è compreso l’Azionista) se, in un qualsiasi momento in cui la Società percepisca proventi (ad esempio per i trasferimenti dei suoi investimenti) da ritenersi imponibili a tali fini, allo stesso tempo la Società stessa sia controllata da un numero sufficientemente ridotto di persone tali da renderla una Società che, se dovesse essa essere considerata residente nel Regno Unito a fini fiscali, sarebbe una società “vicina”. Le previsioni della Sezione 13 potrebbero, ove applicabili, far sì che il “soggetto che detiene una quota” nella Società sia trattato ai fini della tassazione sui proventi nel Regno Unito, come se una parte dei proventi imponibili della Società sia stata accreditata direttamente allo stesso soggetto, essendo quella parte corrispondente, in maniera equa e ragionevole, alla proporzione dei proventi che corrispondono alla quota del soggetto nella Società come “partecipante”. Tuttavia, tale soggetto non incorrerebbe in alcuna responsabilità ai sensi della Sezione 13 nel caso in cui tale proporzione non fosse maggiore di un decimo rispetto al guadagno. In caso di soggetti con sede, o residenti, nel Regno Unito domiciliati al di fuori del territorio britannico, si applica la Sezione 13 esclusivamente in relazione al reddito derivante dal patrimonio della Società situato nel Regno Unito e a redditi prodotti all’estero nel caso in cui gli stessi fossero trasferiti nel Regno Unito.

Il trasferimento di Azioni non è soggetto all’imposta di bollo del Regno Unito a condizione che gli atti di trasferimento o i documenti che comprovino il trasferimento non vengano stipulati nel Regno Unito, o che gli stessi non abbiano ad oggetto proprietà situate o questioni, o azioni da compiersi, in territorio britannico. Le Azioni non saranno considerate “titoli imponibili” ai sensi dell’imposta di bollo del Regno Unito a condizione che il libro soci non sia conservato nel Regno Unito, rendendo, di conseguenza, l’imposta di bollo inapplicabile ai contratti relativi al trasferimento delle stesse.

Le persone fisiche residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito ma con domicilio fiscale estero sono invitate ad osservare che il versamento del corrispettivo relativo alla richiesta di Classi di Azioni denominate in Euro o in Sterline potrebbe essere loro richiesto su un conto corrente bancario britannico. Ai sensi delle norme fiscali britanniche, una rimessa imponibile avrà luogo laddove il corrispettivo della sottoscrizione venga versato da dette persone fisiche con risorse esterne al Regno Unito, subordinatamente alle specifiche condizioni del soggetto interessato. Pertanto,

le suddette persone fisiche sono tenute a procurarsi un parere fiscale indipendente preliminarmente alla sottoscrizione di Azioni con tali risorse.

REPORTING FUND: OPERAZIONI NON CONSIDERATE COME NEGOZIAZIONI

Il Capitolo 6 della Parte 3 del Regolamento sui Fondi *Offshore* (Tax) del 2009 (il "Regolamento") stabilisce che specifiche operazioni compiute da un OICVM, quale è la Società, non sarà generalmente considerata come una operazione di negoziazione per i *reporting fund* che presentano una concreta diversità di partecipazione.

Gli Amministratori intendono chiedere la qualificazione di *reporting fund* per quelle Classi elencate negli Specifici Supplementi. Gli Amministratori confermano che tali Classi sono prevalentemente rivolte a, e commercializzate presso, investitori istituzionali, per quanto potranno anche essere accettate sottoscrizioni provenienti da tutte le altre classi di investitori. Ai fini del Regolamento, gli Amministratori si impegnano a rendere tali partecipazioni nella Società ampiamente disponibili e che saranno negoziate e rese disponibili in maniera sufficientemente ampia al fine di raggiungere le categorie di investitori previste e di attrarre in maniera adeguata quelle categorie di investitori

LA SOCIETÀ

GLI AMMINISTRATORI E IL SEGRETARIO

Gli Amministratori sono responsabili della gestione degli affari della Società. Gli Amministratori possono delegare i loro poteri, doveri e poteri discrezionali e/o funzioni al Gestore, il quale, a sua volta può delegare la gestione del patrimonio e degli investimenti dei Comparti al Consulente per gli Investimenti o ai Consulenti per gli Investimenti indicati negli specifici Supplementi. Il Gestore ha delegato l'amministrazione ordinaria degli affari societari, incluso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e del Valore Patrimoniale Netto per Azione, la registrazione degli Azionisti e il trasferimento dei titoli, all'Agente Amministrativo. Il Gestore ha inoltre delegato la promozione, la distribuzione e la vendita delle Azioni al Collocatore.

Gli Amministratori sono elencati di seguito, con l'indicazione delle loro principali attività. Nessuno degli Amministratori è stato assunto o ha concluso un contratto di lavoro con la Società né tali contratti sono stati proposti. Di conseguenza, tutti gli Amministratori sono Amministratori non esecutivi ("*non-executive*"). La Società terrà gli Amministratori indenni da ogni perdita o danno eventualmente sopportati, salvo nel caso in cui siano conseguenza di colpa, inadempimento, violazione degli obblighi o violazione degli obblighi fiduciari relativi alla Società. L'Atto Costitutivo non stabilisce l'età per il pensionamento degli Amministratori e non prescrive la rotazione degli Amministratori. L'indirizzo degli Amministratori è presso la sede legale della Società.

Thomas E. Faust Jr. è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale di Eaton Vance Corp. ("EVC") e Amministratore di EVC. Dal suo ingresso

nella società nel 1985, è stato Analista del Patrimonio, Gestore del Portafoglio, Direttore per la Ricerca e la Gestione del Patrimonio, Direttore per gli Investimenti Patrimoniali. Nel novembre 2001, Faust ha assunto la direzione congiunta di tutte le attività di investimento di Eaton Vance a seguito della sua nomina a Direttore Capo degli Investimenti. Nel 2000 è stato eletto Vice Presidente e Presidente nel 2006. Prima di entrare in Eaton Vance, Faust è stato ingegnere di ricerca presso International Paper Company. Oggi è membro della *Boston Security Analysts Society* e del *CFA Institute*. Faust si è laureato in Ingegneria Meccanica e in Economia al *Massachusetts Institute of Technology* nel 1981, ed ha ottenuto un M.B.A. presso la *Harvard Business School* nel 1985. Nel 1989 è iscritto all'Albo degli Analisti Finanziari.

Frederick S. Marius è il Direttore degli Affari Legali di EVC. Dal 2004 al 2007, Marius è stato Vicepresidente - Rappresentante legale di Eaton Vance Management e da novembre 2007 a giugno 2008 è stato Vicedirettore degli Affari Legali di EVC. Dal 1999 al 2004, Marius è stato Presidente e *General Counsel* di Quantitative Investment Advisors, Inc., un consulente di investimento autorizzato, e U.S. Boston Capital, un broker-dealer abilitato, e Vicepresidente di Quant Family of Mutual Funds. Marius si è laureato presso la *University of Massachusetts* a Amherst e presso la *Boston University School of Law*.

Michael Jackson è socio di Matheson Ormsby Prentice (“MOP”), i consulenti legali della Società. Ha iniziato a lavorare per MOP nel settembre del 1991, dopo la laurea presso la *University College Cork* in legge civile. Nel 1994 il sig. Jackson ha lavorato presso il dipartimento dei fondi di investimento di un primario studio legale internazionale con sede negli Stati Uniti ed è tornato a MOP nell'ottobre del 1994. Dal settembre 1998 e gennaio 1999 è stato distaccato alla divisione servizio clienti di una primaria società di investimento con sede a Londra. E' tornato a MOP nel gennaio del 1999 ed è diventato socio nel gennaio del 2000. E' iscritto alla *Incorporated Law Society of Ireland* ed è stato membro del comitato costituito dal Governo Irlandese al fine di verificare le conseguenze del commercio elettronico sull'*International Financial Services Centre (“IFSC”)* a Dublino. E' membro della *Primary Market Committee and Funds Listing Committee* della Borsa Irlandese ed è membro del Consiglio e membro del comitato esecutivo dell'*Irish Funds Industry Association (“IFIA”)*. E' stato nominato Presidente dell'IFIA nel maggio del 2009. Inoltre, è membro del *IFSC Funds Group* e presidente del sub-gruppo legislativo del IFSC Funds Group. E' amministratore di diverse altre società, inclusi altri organismi di investimento collettivo.

David Shubotham si è laureato al *University College Dublin* nel 1970 in *Commerce*, ed è divenuto dottore commercialista nel 1971. Ha lavorato per Davy Stockbrokers dal 1973 dopo un training post laurea in Air Lingus. Ha ottenuto l'abilitazione come Analista con la Società di Investimenti nel 1975 ed è divenuto partner in carica della Divisione Obbligazioni in Davy nel 1977. Ha continuato a lavorare per Davy sul *business development* e come CEO della loro società IFSC fino al 2001.

Il Segretario della Società è Matsack Trust Limited, società che svolge l'attività di segreteria societaria detenuta dai soci di Matheson Ormsby Prentice, legali irlandesi della Società.

IL GESTORE

Il Gestore della Società è Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited, una società costituita in Irlanda come società a responsabilità limitata il 17 novembre 1994, con numero di registrazione 224763. Il Gestore ha un capitale sociale deliberato di Euro 1,269,738 milioni, suddiviso in 1 milione di azioni ordinarie, ciascuna del valore di Euro 1,27 (arrotondato a due cifre decimali). Il capitale sociale emesso del Gestore ammonta a Euro 2,54, interamente liberate e di proprietà di Eaton Vance. Il Gestore ha inoltre ottenuto un conferimento di capitali pari a Euro 344.133 da Eaton Vance. Eaton Vance è controllata interamente da EVC. Il Gestore presta servizi di gestione e amministrativi a organismi di investimento.

Ai sensi del Contratto di Gestione concluso dalla Società con il Gestore il 18 agosto 1999 (di seguito, il “Contratto di Gestione”), il Gestore svolgerà, sia direttamente che indirettamente, per la Società i servizi di gestione, amministrazione, di contabilità, di registrazione e di collocamento.

Secondo il Contratto di Gestione, salvo nei casi di colpa grave, inadempimento doloso, dolo o mala fede, il Gestore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni che derivino dall’adempimento dei suoi obblighi. Inoltre, secondo il Contratto di Gestione, la Società terrà indenne il Gestore (e i suoi amministratori, dirigenti e tutto il personale addetto) per ogni azione intentata, perdita o danno sopportato (inclusi i costi e le spese) nell’adempimento o nel mancato adempimento dei suoi obblighi, salvo nel caso in cui tali perdite o danni derivino o siano connessi con colpa grave, inadempimento doloso, dolo o mala fede del Gestore nell’adempimento o nel mancato adempimento dei suoi obblighi.

Il Contratto di Gestione è a tempo indeterminato; ciascuna delle parti può recedere da tale contratto, trascorsi tre anni dalla sua conclusione, con preavviso di novanta giorni comunicato per iscritto all’altra parte o immediatamente qualora (i) l’altra parte abbia commesso una violazione rilevante a cui non sia in grado di porre rimedio o non vi abbia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere, (ii) l’altra parte non sia in grado di estinguere i suoi debiti nel momento in cui diventino esigibili o sia insolvente o sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo o comunque abbia raggiunto un accordo con i suoi creditori, (iii) nei confronti dell’altra parte sia stata intentata una procedura per la nomina di un ispettore o di un analogo ufficiale, (iv) tutta o una parte rilevante della società, del patrimonio o degli utili dell’altra parte siano affidati a un custode o sia stato nominato un ispettore in relazione agli stessi, (v) l’altra parte sia sottoposta a procedura di liquidazione (salvo nel caso di liquidazione volontaria al fine di procedere a una riorganizzazione o a una fusione secondo condizioni precedentemente approvate per iscritto dalle altre parti), o (vi) nei confronti dell’altra parte sia stato emesso un provvedimento di liquidazione da parte del magistrato. La Società ha facoltà di recedere dal Contratto di Gestione in ogni momento con comunicazione scritta al Gestore qualora sia revocato il certificato fiscale (*tax certificate*), previsto dalla Sezione 734 del *Taxes Consolidation Act* del 1977, o il Gestore abbia ricevuto l’avviso di revoca di tale certificato o comunque il Gestore non possa più adempiere alle sue obbligazioni in conformità alle leggi applicabili.

Gli Amministratori del Gestore sono il sig. Thomas E. Faust Jr., il sig. Frederick S Marius, il sig. Michael Jackson e il sig. David Shubotham, che sono anche gli amministratori della Società. Si veda il paragrafo “LA SOCIETÀ – gli Amministratori”. Il Segretario del Gestore è Matsack Trust Limited, che è anche segretario della Società.

LA BANCA DEPOSITARIA

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ha accettato l’incarico di Banca Depositaria conformemente al Contratto di Banca Depositaria. La Banca Depositaria è stata costituita in Irlanda come società a responsabilità limitata il 29 marzo 1995. La Banca Depositaria è una società controllata di Brown Brothers Harriman & Co. con patrimonio sociale superiore a US\$1.500.000. L’attività principale della Banca Depositaria è di operare quale depositario e amministratore di organismi di investimento collettivo.

Il Contratto di Banca Depositaria, concluso tra la Società e la Banca Depositaria il 31 gennaio 2002, disciplina la responsabilità della Banca Depositaria, la quale in primo luogo deve garantire la custodia del patrimonio della Società. La Banca Depositaria sarà responsabile per le perdite subite dalla Società o dagli Azionisti conseguenti ad inadempimento senza giusta causa dei suoi obblighi o ad un adempimento non corretto. Il Contratto di Banca Depositaria stabilisce l’ammontare dell’indennità a favore della Banca Depositaria (inclusi i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti ed altro personale) gravante sul patrimonio della Società per le perdite subite in occasione del corretto adempimento dei suoi obblighi, salvo nei casi di inadempimento senza giusta causa da parte della Banca Depositaria dei propri obblighi o doveri ai sensi del Contratto di Banca Depositaria o adempimento non corretto degli stessi.

Ai sensi delle condizioni del Contratto di Banca Depositaria, la Banca Depositaria ha facoltà di nominare dei sub-depositari in relazione al patrimonio della Società ma la responsabilità della Banca Depositaria non sarà limitata dall’aver incaricato terzi della custodia di tutti o di parte dei beni della Società.

In particolare, la Banca Depositaria è tenuta a garantire che si proceda, *inter alia*, all’emissione, al rimborso e alla valutazione nonché all’attribuzione degli utili in conformità all’Atto Costitutivo e ai Regolamenti OICVM. In base ai Regolamenti OICVM, la Banca Depositaria è tenuta a sorvegliare la gestione della Società in ogni anno finanziario e riferire agli Azionisti quanto emerso, precisando se ad avviso della Banca Depositaria la Società sia stata gestita nel rispetto dei limiti ai poteri di investimento e di finanziamento della Società illustrati nel presente Prospetto, e in relazione a tutti gli altri aspetti in conformità all’Atto Costitutivo, e ai Regolamenti OICVM, e qualora non sia stata gestita in tal modo, precisando in relazione a quali aspetti ciò si sia verificato, e le misure adottate dalla Banca Depositaria per ovviare a tale situazione.

Poiché la Società può investire in mercati nei quali i sistemi di deposito e/o di liquidazione non sono adeguatamente sviluppati, le attività della Società negoziate su tali mercati e che sono state affidate a sub-depositari, qualora l’utilizzo di un sub-

depositario si renda necessario, possono essere esposte a rischi dei quali la Banca Depositaria non sarà responsabile.

La Banca Depositaria ha il diritto secondo il Contratto di Banca Depositaria di rinunciare al proprio incarico in ogni momento con un preavviso di 90 giorni al Gestore. Se al termine di tali 90 giorni, non si è proceduto ad indicare una nuova Banca Depositaria la cui nomina possa essere autorizzata dalla Banca Centrale, la Banca Depositaria può informare gli investitori che si procederà al rimborso di tutte le Azioni in circolazione e la Società sarà posta in liquidazione se una banca depositaria, la cui nomina sia autorizzata dalla Banca Centrale, non sia nominata entro 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione agli Azionisti.

L'incarico alla Banca Depositaria può essere revocato dalla Società in ogni momento previa comunicazione inviata alla Banca Depositaria almeno 90 giorni prima. Inoltre, tale incarico può essere revocato dal Gestore al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto di Banca Depositaria, quali l'insolvenza o la liquidazione della Banca Depositaria o qualora la Banca Depositaria cessa di essere autorizzata ad agire quale depositaria di un organismo d'investimento collettivo a capitale variabile autorizzato dalla Banca Centrale in conformità alla legge Irlandese.

L'AGENTE AMMINISTRATIVO

Il Gestore ha conferito l'incarico di agire quale agente amministrativo della Società a Citi Fund Services (Ireland) Limited (già Bisys Fund Services (Ireland) Limited), con il compito di occuparsi della amministrazione ordinaria della Società e dei Comparti, incluso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto, e di agire quale agente della Società per l'emissione ed il riacquisto delle Azioni e quale conservatore del registro della Società.

L'Agente Amministrativo è una Società a responsabilità limitata costituita in conformità alla normativa irlandese il 18 settembre 1992 che ha acconsentito ad agire quale agente amministrativo in conformità al contratto datato 31 gennaio 2002 (e successive modifiche) concluso fra la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo (il "Contratto di Agente Amministrativo"). L'Agente Amministrativo è una società controllata interamente da Citibank N.A., primario fornitore di servizi di fondi comuni con un patrimonio alla data del 28 febbraio 2010 pari a US\$1,3 trilioni.

Il Contratto di Agente Amministrativo rimarrà in vigore fino allo scioglimento dello stesso per recesso di una delle parti mediante notifica scritta di mancato rinnovo inviata con preavviso di novanta giorni, per mutuo consenso delle parti o con avviso scritto di novanta giorni indirizzato all'altra parte (la "Parte Inadempiente") dalla parte che ne adduce ragione qualora la Parte Inadempiente (a) abbia commesso una violazione rilevante del Contratto alla quale non abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso proveniente dalla parte non inadempiente; (b) sia stata sottoposta a sentenza definitiva, inappellabile, o regolamentare o a procedura amministrativa o decisione in cui la parte sia stata rinvenuta colpevole di comportamento penalmente rilevante o scorretto nello svolgimento della propria attività; (c) sia sottoposta a procedura di liquidazione o alla nomina di un ispettore, liquidatore o curatore o al verificarsi di un evento analogo a discrezione del Tribunale

competente per giurisdizione o di un competente organismo di controllo o (d) non possa più adempiere alle sue obbligazioni in conformità alle leggi applicabili.

Se, per qualunque ragione che non sia il mancato rinnovo, il mutuo consenso delle parti o causa, l'Agente Amministrativo non è più ritenuto quale agente amministrativo, o se, in base al Contratto di Agente Amministrativo, un terzo viene affiancato a svolgere tutto o parte dei servizi forniti dall'Agente Amministrativo stesso, la Società effettuerà un pagamento all'Agente Amministrativo del seguente ammontare:

- (i) qualora la Società venga liquidata prima dello scadere del termine del presente Contratto, una somma pari a US\$100.000.
- (ii) qualora il Contratto di Agente Amministrativo sia concluso per un motivo che non sia il mancato rinnovo, il mutuo consenso della parti, "causa", o la liquidazione della Società come dal precedente punto (i), una somma pari a US\$500.000.

L'Agente Amministrativo (o gli amministratori, i funzionari, i dipendenti o gli agenti) non saranno ritenuti responsabili per errori di valutazione od errori di diritto o per le perdite subite dal Gestore, dalla Società o dagli agenti di questa, derivanti dall'adempimento dei loro doveri e obblighi ai sensi del Contratto di Agente Amministrativo, ad eccezione delle perdite derivanti da dolo, abuso di potere doloso, mala fede o imprudenza, nell'adempimento dei loro obblighi, o da inottemperanza colposa dei loro obblighi e doveri ai sensi del Contratto di Agente Amministrativo.

In base al Contratto di Agente Amministrativo, in mancanza di dolo, abuso di potere doloso, mala fede, imprudenza o imperizia, nell'adempimento da parte dell'Agente Amministrativo o dei propri amministratori, funzionari, dipendenti o agenti, dei propri doveri, la Società è tenuta a tenere indenne e manlevato l'Agente Amministrativo (o i propri amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) da ogni possibile azione, causa, rivendicazione ove infondate o altro, e da ogni possibile perdita, danno, costo, spesa, commissione di consulenza ed esborso, pagamenti e obbligazioni derivanti direttamente o indirettamente da azioni od omissioni dell'Agente Amministrativo (o propri amministratori, funzionari, dipendenti o agenti) relativamente alla prestazione dei servizi ai sensi del Contratto di Agente Amministrativo.

IL COLLOCATORE

Il Gestore ha incaricato Eaton Vance Management (International) Limited di assisterlo nella promozione e nel collocamento delle Azioni. Il Collocatore è stato autorizzato dalla FSA nel Regno Unito il 21 marzo 2002 allo svolgimento dell'attività regolamentata della gestione di investimenti ai sensi del FSMA.

Il Contratto di Collocamento del 18 agosto 1999, concluso fra la Società, il Gestore e Eaton Vance Distributors, Inc. (come modificato dal contratto in data 14 novembre 2000) (di seguito, il "Contratto di Collocamento") è stato novato in base al contratto di novazione datato 31 gennaio 2002 fra la Società, il Gestore e Eaton Vance Distributors, Inc. ed il Collocatore (il "Contratto di Novazione") è stato ulteriormente modificato dai contratti modificativi tra la Società, il Gestore ed il Collocatore del 3

marzo 2004, 28 novembre 2007, 30 ottobre 2009 e 30 aprile 2010. In conformità al Contratto di Novazione, Eaton Vance Distributors, Inc. è stato liberato dai diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Collocamento ed il Collocatore ha accettato le responsabilità ed obbligazioni di Eaton Vance Distributors, Inc. ai sensi del Contratto di Collocamento con effetto dalla data dell'autorizzazione del Collocatore da parte della FSA.

Il Contratto di Collocamento stabilisce che il Collocatore non ha facoltà di vendere od offrire in vendita Azioni a Soggetti Statunitensi (come ivi definiti). Il Collocatore procederà a indennizzare la Società e il Gestore per le perdite e i debiti o i costi sostenuti o affrontati dal Gestore, dalla Società o da altri Azionisti e derivanti da violazioni da parte del Collocatore stesso dei suoi obblighi e doveri previsti dal Contratto di Collocamento.

In base al Contratto di Collocamento, il Collocatore non è responsabile, ed è tenuto indenne dal Gestore e dalla Società per qualsiasi perdita o danno subito o occorso al Gestore, alla Società o ai suoi Azionisti nascente dall'esecuzione delle sue obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Collocamento, salvo il caso in cui tali perdite o danni dipendano o siano connesse a colpa grave, inadempimento doloso, mala fede o dolo nell'esecuzione dei suoi doveri stabiliti nel Contratto di Collocamento.

Il Contratto di Collocamento è a tempo indeterminato; ciascuna delle parti può recedere da tale Contratto con preavviso di sessanta giorni comunicato per iscritto all'altra parte o può recedere immediatamente con avviso scritto indirizzato all'altra parte qualora in un qualsiasi momento (i) l'altra parte abbia commesso una violazione rilevante del Contratto di Collocamento o frequenti violazioni dello stesso a cui non sia in grado di porre rimedio o non vi abbia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere; (ii) l'altra parte non sia in grado di adempiere agli obblighi e ai doveri previsti nel Contratto di Collocamento; (iii) l'altra parte non sia in grado di estinguere i suoi debiti nel momento in cui diventino esigibili o sia insolvente o sia stato ammessa alla procedura di concordato preventivo o comunque abbia raggiunto un accordo con i suoi creditori o la relativa Classe; (iv) l'altra parte sia l'oggetto di una richiesta di nomina di un ispettore, gestore, amministratore fiduciario, cessionario d'ufficio, o analoghi funzionari nominati per lo stesso o per i suoi affari o patrimonio; (v) tutta o una parte rilevante della società, del patrimonio o degli utili dell'altra parte siano affidati a un custode; (vi) l'altra parte sia sottoposta a procedura di liquidazione, salvo nel caso di liquidazione volontaria al fine di procedere a una riorganizzazione o a una fusione secondo condizioni precedentemente approvate per iscritto dalle altre parti; (vii) nei confronti dell'altra parte sia stato emesso un provvedimento di liquidazione da parte del magistrato.

IL CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

I dettagli dei Consulenti per gli Investimenti per ciascun Comparto sono descritti negli Specifici Supplementi.

IL RAPPRESENTANTE, AGENTE PER I PAGAMENTI E COLLOCATORE SUBORDINATO

Il Gestore potrà nominare rappresentanti e agenti per i pagamenti supplementari rispetto a quelli specificamente menzionati nel Prospetto e, a richiesta, i dati relativi a tali rappresentanti e agenti per i pagamenti saranno disponibili presso il Gestore.

Il Collocatore potrà nominare collocatori subordinati in relazione ai Comparti.

INFORMAZIONI GENERALI

LA SOCIETÀ

La Società è una società di investimento a capitale variabile con responsabilità disgiunta fra i suoi Comparti, costituita in Irlanda il 9 agosto 1999, con numero di registrazione 310760 e autorizzata dalla Banca Centrale quale OICVM conformemente ai Regolamenti OICVM. L'oggetto della Società come indicato nell'Articolo 2 dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, consiste nell'investimento collettivo in valori mobiliari del capitale raccolto fra il pubblico in valori mobiliari e/o altri patrimoni finanziari liquidi in conformità ai regolamenti OICVM ed operante sulla base del principio della ripartizione dei rischi. Tutti gli Azionisti sono titolari dei diritti e sono vincolati agli obblighi previsti dall'Atto Costitutivo, che si presuma conoscano, copie del quale sono disponibili secondo le modalità descritte nel paragrafo "Informazioni Generali – Documenti visionabili" del presente Prospetto.

La Società è costituita come un fondo multicomparto nel quale gli Amministratori possono di volta in volta, con la preventiva autorizzazione della Banca Centrale, emettere differenti Serie di Azioni che rappresentino diversi portafogli di attività. Ai sensi della legge irlandese, la Società non sarà responsabile nel complesso nei confronti di terzi e non vi sono presupposti per lo scambio di passività tra Comparti. Tuttavia, non può essere fornita un'assicurazione categorica circa l'accoglimento della natura disgiunta della responsabilità dei Comparti qualora in altre giurisdizioni dovesse essere intrapresa un'azione legale nei confronti della Società.

In conformità all'Atto Costitutivo, gli Amministratori sono tenuti a costituire un Comparto separato, con scritture contabili distinte, per ciascuna Serie di Azioni nel modo seguente:

- (i) la Società terrà libri e scritture contabili separate per ciascun Comparto. Gli utili derivanti dall'emissione di ciascuna Serie di Azioni verranno attribuiti al Comparto costituito per quella Serie di Azioni; le attività e le passività nonché le entrate e le uscite relative allo stesso saranno attribuite a tale Comparto;
- (ii) ogni bene che deriva da altro bene compreso in un Comparto, sarà attribuito allo stesso Comparto cui è attribuito il bene da cui deriva e ogni aumento o diminuzione del valore di tale bene sarà riferito al relativo Comparto;
- (iii) nel caso di beni di non facile attribuzione, ad avviso degli Amministratori, a uno specifico Comparto, gli Amministratori hanno facoltà di determinare con il consenso della Banca Depositaria, i principi in base ai quali attribuire i beni

ai relativi Comparti; gli Amministratori hanno facoltà di modificare di volta in volta tali principi;

- (iv) le passività saranno attribuite al Comparto o ai Comparti cui, ad avviso degli Amministratori, si riferiscono o qualora tale passività non sia di facile attribuzione a uno specifico Comparto, gli Amministratori hanno facoltà di determinare con il consenso della Banca Depositaria, i principi in base ai quali attribuire le passività ai relativi Comparti; gli Amministratori hanno facoltà di modificare di volta in volta tali principi;
- (v) gli Amministratori hanno facoltà, con il consenso della Banca Depositaria, di trasferire beni da e verso Comparti, qualora, in conseguenza di un procedimento dei creditori contro alcuni beni della Società o per altri motivi, dovesse essere sopportata una passività in un modo diverso da quello previsto ai sensi del precedente lettera (d) o in altre simili circostanze;
- (vi) qualora dall'attivo della Società attribuibile alle Azioni di Sottoscrizione derivino dagli utili netti, gli Amministratori possono distribuire l'attivo da cui provengono tali utili fra i Comparti, nel modo ritenuto opportuno.

Le Azioni di ciascuna Serie possono essere suddivise in diverse Classi a seconda delle commissioni di sottoscrizione e/o rimborso e/o delle commissioni e/o dei dividendi e/o delle altre convenzioni relative alle commissioni.

IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale deliberato della Società è pari a 500.000.030.000 di Azioni prive di valore nominale suddiviso in 30.000 Azioni di Sottoscrizione prive di valore nominale e in 500.000.000.000 Azioni prive di valore nominale. Nel corso dei primi cinque anni dalla data della costituzione, gli Amministratori possono emettere fino a 500.000.000.000 di Azioni prive di valore nominale nei termini che riterranno più opportuni.

Le Azioni di Sottoscrizione attribuiscono ai titolari il diritto di partecipare e di votare alle assemblee generali della Società ma non di partecipare alla distribuzione degli utili o beni della Società ad eccezione della ripartizione del capitale al momento della liquidazione. Le Azioni attribuiscono ai titolari il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali della Società e di partecipare in parti uguali (fermo restando le differenze tra le commissioni, i costi e le spese applicabili alle diverse Classi di Azioni) agli utili e ai beni della Società secondo i termini e le condizioni indicate negli specifici Supplementi. Salvo i diritti speciali o i limiti attualmente esistenti in relazione alle Classi di Azioni con l'approvazione preventiva della Banca Centrale, ogni Azionista ha diritto a un numero di voti pari al Valore Patrimoniale Netto totale delle Azioni detenute (espresso o convertito in US\$ e calcolate alla relativa data di registrazione) diviso per uno. Gli Azionisti che detengono Azioni di Sottoscrizione hanno diritto a un voto per ciascuna Azione di Sottoscrizione detenuta. A tale proposito, s'intende come "relativa data di registrazione" una data compresa nei trenta giorni precedenti alla relativa assemblea generale o alla delibera scritta, secondo gli Amministratori. Non ci sono diritti di prelazione collegati alle Azioni.

La Società può, di volta in volta, aumentare il proprio capitale sociale, ridurre le sue Azioni o una parte delle stesse ad un numero inferiore, suddividere le Azioni o una parte delle stesse in più Azioni o annullare le Azioni che nessuno abbia acquistato o abbia convenuto di acquistare con delibera dell'assemblea ordinaria.

DIRITTO DI VOTO

Gli Azionisti hanno diritto a un numero di voti pari al Valore Patrimoniale Netto totale delle azioni detenute (espresso o convertito in US\$ e calcolate alla relativa data di registrazione) diviso per uno. A tale proposito, s'intende come "relativa data di registrazione" una data compresa nei trenta giorni precedenti alla relativa assemblea generale o alla delibera scritta, secondo gli Amministratori. Gli Azionisti Sottoscrittori avranno un voto per ciascuna Azione sottoscritta detenuta. Nel caso di deliberazioni in relazione alle quali, secondo gli Amministratori, ci sono o possono esserci interessi in conflitto tra i titolari di Azioni di diverse Serie o Classi, si ritiene che tali deliberazioni siano state debitamente adottate solo se, invece di essere adottate in sede di un'unica assemblea degli Azionisti di tali Serie o Classi, siano stata approvate dalle assemblee speciali degli Azionisti di ogni Serie o Classe. I voti devono essere espressi dagli Azionisti presenti di persona o tramite delega alla relativa assemblea degli Azionisti o con delibera scritta adottata all'unanimità degli Azionisti.

MODIFICA DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell'Atto Costitutivo, i diritti attribuiti ad ogni Serie o Classe di Azioni possono, sia o meno la Società soggetta a liquidazione, essere modificati con il consenso scritto dei tre quarti dei titolari delle Azioni in essere appartenenti a quella specifica Serie o Classe o con il consenso di una deliberazione speciale approvata dall'assemblea generale speciale dei titolari delle Azioni di quella Serie o Classe. I diritti attribuiti alle diverse Serie o Classi di Azioni non sono modificati dalla creazione o emissione di altre Azioni di classificazione analoga a quella delle Azioni già emesse, salvo diversamente indicato dalle condizioni di emissione di quelle Azioni. Le disposizioni dell'Atto Costitutivo relative alle assemblee generali si applicano alle assemblee generali speciali salvo per il fatto che in tali assemblee si considerano regolarmente costituite con la presenza di due persone titolari delle Azioni appartenenti alla Serie o Classe in questione, presenti di persona o tramite delega, o, in caso di assemblea aggiornata, di una sola persona.

CONFLITTI DI INTERESSE

Gli Amministratori, la Banca Depositaria, il Gestore, l'Agente Amministrativo, i Consulenti per gli Investimenti e i Collocatori possono, di volta in volta, agire in qualità di gestori, conservatori del registro, agenti amministrativi, agenti per i trasferimenti, amministratori fiduciari, depositari, gestore degli investimenti o consulente o collocatore in relazione a, o essere in altro modo coinvolti in, altri fondi o organismi di investimento collettivo che abbiano obiettivi di investimento simili a quelli della Società o dei Comparti. È, quindi, possibile che ognuno di essi possa, nello svolgimento della propria attività, avere un potenziale conflitto di interessi con la Società o con i Comparti. Qualora si verifichi tale ipotesi, in ogni momento, ciascuno di essi deve tenere in debita considerazione i propri obblighi derivanti

dall'Atto Costitutivo e/o dai contratti dei quali sia parte o in forza dei quali sia legato alla Società o ai Comparti, e, in particolare, a titolo esemplificativo, ai propri obblighi di agire nell'interesse degli Azionisti nella scelta degli investimenti in relazione ai quali possono sorgere dei conflitti di interesse e ciascuno deve cercare di assicurare che tali conflitti siano risolti in modo corretto e, in particolare, il Consulente per gli Investimenti si è impegnato ad agire in modo dallo stesso considerato, in buona fede, corretto ed equo nella ripartizione delle opportunità di investimento alla Società e ai Comparti.

L'Atto Costitutivo dispone che l'Agente Amministrativo possa richiedere a un soggetto esperto di stimare il possibile valore di realizzo di titoli non quotati. L'Agente Amministrativo può basarsi sulla stima presentata dal Consulente per gli Investimenti o da società collegate al Gestore e gli Investitori devono essere consapevoli che in tali circostanze può sorgere un conflitto di interesse poiché maggiore è la stima del probabile valore di realizzo del titolo, maggiori sono le commissioni dovute al Gestore e al Consulente per gli Investimenti.

Non sono vietate negoziazioni sugli attivi della Società da parte di società collegate alla Banca Depositaria, al Gestore, al Consulente per gli Investimenti e all'Agente Amministrativo a condizione che tali operazioni siano condotte come se effettuate alle normali condizioni di mercato, negoziate alla pari, e nell'interesse degli Azionisti. Una valutazione certificata di una transazione da parte di un soggetto che, a detta della Banca Depositaria, sia indipendente ed esperto, o la esecuzione di una transazione alle migliori condizioni sui mercati degli scambi organizzati secondo le regole degli stessi, o, qualora ciò non sia possibile, le transazioni eseguite alle condizioni che secondo la Banca Depositaria siano conformi ai principi sopra indicati, sono considerate essere condotte come se effettuate alle normali condizioni commerciali negoziate alla pari e nell'interesse degli Azionisti, ma, a titolo esemplificativo, la Banca Depositaria può detenere fondi per la Società ferme restando le disposizioni del *Central Banks Act*, dal 1942 al 1997. I Comparti possono vendere titoli ad altre società gestite dai Consulenti per gli Investimenti purché siano seguite le modalità di valutazione approvate dalla Banca Depositaria. I Comparti possono acquistare o vendere investimenti ad altre società gestite dai Consulenti per gli Investimenti purché tali operazioni siano effettuate in conformità alle disposizioni del presente paragrafo.

Nel passare gli ordini di acquisto e di vendita per i Comparti agli Intermediari e ai negozianti, i Consulenti per gli Investimenti otterranno la *best execution* per i Comparti. Nello stabilire quale sia la *best execution*, ciascun Consulente per gli Investimenti può prendere in considerazione diversi elementi che, secondo lo stesso siano rilevanti, quali, a titolo esemplificativo, l'ampiezza del mercato del titolo, il prezzo del titolo, le condizioni finanziarie e la capacità di esecuzione degli intermediari e dei negozianti e la ragionevolezza delle commissioni, se applicabili, alle specifiche transazioni, su base continuativa. I Consulenti per gli Investimenti possono tenere in considerazione anche i servizi di intermediazione ("*brokerage*") e ricerca ("*research service*"), (come definiti nella Sezione 28 (e) del *Securities Exchange Act* del 1934 degli Stati Uniti d'America) prestati a favore dello specifico Comparto e/o altri conti relativamente ai quali i Consulenti per gli Investimenti o le società collegate hanno la discrezionalità di facoltà di scegliere gli investimenti da effettuare. I Consulenti per gli Investimenti possono anche considerare la ricezione di

servizi di ricerca nell'ambito di "accordi per le commissioni ai clienti" o "accordi di ripartizione delle commissioni" (entrambi denominati "CCA") nello stabilire cosa rappresenti la *best execution*. Nell'ambito di un accordo CCA, un Consulente per gli Investimenti può stabilire che un Comparto e/o altri conti sui quali il Consulente per gli Investimenti o i suoi delegati hanno un potere discrezionale nella determinazione degli investimenti possa effettuare operazioni per mezzo di un broker-dealer e può richiedere che il broker-dealer allochi una parte delle commissioni pagate su quelle operazioni in un insieme di crediti per commissioni che sono pagate ad altre società che forniscono servizi di ricerca al Consulente per gli Investimenti. Nell'ambito di un CCA, il broker-dealer che fornisce servizi di ricerca non deve necessariamente eseguire l'operazione. Prendere parte ad un CCA può consentire ad un Consulente per gli Investimenti di unificare i pagamenti per la ricerca utilizzando crediti per commissioni dei clienti unificate per le operazioni eseguite tramite un particolare broker-dealer al fine di pagare periodicamente i servizi di ricerca ottenuti da e forniti da altre società, inclusi altri broker-dealer che forniscono servizi di ricerca. I Consulenti per gli Investimenti concluderanno e utilizzeranno CCA esclusivamente nei limiti concessi dalla Sezione 28(e) del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti, come modificato. I Consulenti per gli Investimenti possono pagare delle commissioni per la conclusione di operazioni sui titoli superiori a quelle che avrebbero potuto richiedere altri membri del mercato, intermediari, negozianti, per lo svolgimento di quella stessa operazione, qualora ritengano, in buona fede, che tale commissione si giustifichi tenendo conto del valore dell'intermediazione e dei servizi di ricerca forniti da tali membri del mercato, intermediari, negozianti, sia alla luce della particolare operazione che della responsabilità generale assunta da tali soggetti in relazione al Comparto e/o agli altri conti relativamente ai quali i Consulenti per gli Investimenti o le società collegate hanno facoltà la discrezionalità di scegliere gli investimenti da effettuare. Le utilità che possono essere ricevute nell'ambito degli accordi di *soft commissions* devono coadiuvare nella prestazione dei servizi di investimento a favore dello specifico Comparto. Gli accordi di *soft commissions* devono essere indicati nelle relazioni periodiche dello specifico Comparto.

Un Amministratore della Società può essere parte, o comunque interessato a, una operazione o un accordo in relazione ai quali anche la Società possa avere interesse. Al momento della redazione del presente Prospetto, nessun Amministratore ha interessi, per proprio conto o per conto di terzi, nella Società o interessi rilevanti nei contratti o accordi relativi alla Società ulteriori rispetto a quelli indicati nel paragrafo "La Società – gli Amministratori e il Segretario". Gli Amministratori si impegneranno al fine di risolvere in modo equo i conflitti di interesse.

ASSEMBLEE

Le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda e almeno una volta l'anno la Società terrà una assemblea generale che consisterà nella sua assemblea generale annuale. L'avviso di convocazione sarà inviato agli Azionisti con preavviso di almeno 21 giorni. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno. Un rappresentante può partecipare per conto di ciascun Azionista. I diritti di voto attribuiti dalle Azioni sono indicati nel paragrafo "Diritti di Voto" del presente Prospetto.

RELAZIONI E BILANCI

Gli Amministratori faranno in modo che vengano predisposti bilanci annuali e bilanci annuali certificati al 31 dicembre di ogni anno per la Società e per ciascun Comparto. Questi documenti saranno inviati ai Soci entro quattro mesi dalla fine dell'anno fiscale ed almeno 21 giorni prima dell'assemblea generale annuale. Inoltre, la Società preparerà e distribuirà una relazione semestrale al 30 giugno che comprenderà i rendiconti semestrali della Società e di ciascun Comparto. Tali rendiconti semestrali non certificati saranno inviati agli Azionisti entro due mesi dalla chiusura del relativo periodo fiscale.

LIQUIDAZIONE

Lo Statuto regolamenta in tal modo le seguenti materie:

- (a) In caso di liquidazione della Società, il liquidatore ripartirà gli attivi della Società nel modo e nell'ordine che ritenga più idoneo per soddisfare le pretese dei creditori.
- (b) Gli attivi che possono essere distribuiti agli Azionisti saranno ripartiti in base al seguente ordine:
 - (i) Primo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Serie di un importo nella valuta di denominazione di tale Serie (o in altra valuta stabilita dal liquidatore) più possibilmente corrispondente (al tasso di cambio stabilito dal liquidatore) al Valore Netto Complessivo per Azione delle Azioni di tale Serie detenute rispettivamente da tali Azionisti alla data di inizio della liquidazione, a condizione che nel Comparto vi siano attivi sufficienti a consentire tali pagamenti.
 - (ii) Secondo, per il pagamento agli Azionisti che detengono Azioni di Sottoscrizione di somme fino al valore nominale versato sugli attivi della Società non compresi in alcun Comparto. Ove non vi siano beni sufficienti per consentire tali pagamenti, non si farà ricorso ai beni inclusi nei Comparti.
 - (iii) Terzo, per il pagamento agli Azionisti di ciascuna Serie di Azioni del saldo restante nel relativo Comparto, purché tale pagamento sia fatto in proporzione al numero di Azioni della Serie detenuta.
 - (iv) Quarto, per il pagamento agli Azionisti di ogni eventuale saldo restante non compreso in alcun Comparto, tale pagamento sia effettuato in proporzione al numero di Azioni possedute.
- (c) Qualora la Società sia sottoposta a liquidazione (sia essa volontaria, controllata o giudiziaria), il liquidatore può, in base ad una delibera speciale e ogni altra approvazione richiesta dal *Companies Act of Ireland*, dal 1963 al 2009, suddividere tra gli Azionisti tutti o parte degli attivi della Società mediante attribuzione di somme di denaro, anche qualora gli attivi consistano o meno in beni di un singolo tipo e, a tal fine, può attribuire a ciascuna tipologia di beni il

valore che ritiene adeguato e stabilire secondo quali modalità la divisione debba essere attuata tra gli Azionisti o tra alcune Classi di Azionisti. In base a poteri analoghi, il liquidatore può disporre l'intestazione fiduciaria di una parte del patrimonio, a beneficio degli Azionisti, secondo le modalità che ritiene adeguate, in modo che la liquidazione sia conclusa e la Società sia sciolta. Non può essere imposto agli Azionisti di accettare attivi in relazione ai quali si configuri un debito.

CONTRATTI RILEVANTI

I seguenti contratti, sintetizzati nei paragrafi “La Società” e “Commissioni e Spese” del presente Prospetto, sono stati conclusi e sono, o possono essere, rilevanti:

- (i) il Contratto di Gestione, concluso in data 18 agosto 1999, tra la Società e il Gestore, in base al quale è stato conferito incarico al Gestore di prestare i servizi di gestione, amministrazione e collocamento a favore della Società;
- (ii) Il Contratto di Agente Amministrativo, concluso in data 31 gennaio 2002 tra la Società, il Gestore e l'Agente Amministrativo, come modificato dai contratti datati 8 febbraio 2008 e 15 novembre 2010, in forza dei quali l'Agente Amministrativo è stato incaricato di svolgere i servizi di amministrazione, di contabilità, di registrazione degli Azionisti e di agente per il trasferimento a favore della Società;
- (iii) il Contratto di Banca Depositaria concluso in data 31 gennaio 2002 tra la Società e la Banca Depositaria in forza del quale la Banca Depositaria ha ricevuto l'incarico di prestare i servizi di deposito degli attivi della Società, come modificato con Contratto Modificativo in data 26 agosto 2002 tra la Società e la Banca Depositaria;
- (iv) il Contratto di Consulenza per gli Investimenti in relazione ad ogni Comparto, concluso alla data indicata nello Specifico Supplemento tra la Società, il Gestore e il Consulente per gli Investimenti del Comparto, come indicato nello Specifico Supplemento, in base al quale il Consulente per gli Investimenti sarà responsabile dei servizi di Consulenza per gli Investimenti a favore della Società in relazione a quello specifico Comparto; e
- (v) il Contratto di Collocamento, concluso il 18 agosto 1999 tra la Società, il Gestore e Eaton Vance Distributors, Inc. (modificato da un contratto modificativo del 14 novembre 2000), oggetto di novazione con il Contratto di Novazione datato 31 gennaio 2002 tra la Società, il Gestore, Eaton Vance Distributors, Inc. e il Collocatore in forza del quale il Collocatore è stato nominato responsabile dei servizi di distribuzione e di collocamento a favore della Società come modificato con contratti modificativi in data 3 marzo 2004 , 28 novembre 2007, 30 ottobre 2009 e 30 aprile 2010, in ciascun caso tra la Società, il Gestore ed il Collocatore.
- (vi) il Contratto di Banca Corrispondente, concluso il 27 giugno 2002 tra la Società, l'Agente Amministrativo e IntesaBci S.p.A. in forza del quale

IntesaBci ha ricevuto l'incarico di banca corrispondente della Società per la distribuzione di Azioni della Società in Italia.

- (vii) il Contratto di Rappresentanza, concluso il 4 dicembre 2008 tra la Società, il Gestore, Fortis Foreign Fund Services AG e Eaton Vance Management in forza del quale Fortis Foreign Fund Services AG ha ricevuto l'incarico di rappresentante della Società per la distribuzione di Azioni della Società in Svizzera.
- (viii) il Contratto di Agente per i Pagamenti, concluso il 4 dicembre 2008 tra la Società, il Gestore, Fortis Banque (Suisse) S.A. filiale di Zurigo, Eaton Vance Management e la Banca Depositaria in forza del quale Fortis Banque (Suisse) S.A. filiale di Zurigo ha ricevuto l'incarico di agente per i pagamenti per la Società per il collocamento di Azioni della Società in Svizzera.
- (ix) il Contratto di Agente per i Pagamenti, concluso il 22 aprile 2003, come modificato, tra la Società, l'Agente Amministrativo e BHF-BANK Aktiengesellschaft in forza del quale, BHF BANK Aktiengesellschaft ha ricevuto l'incarico di agente di pagamento alla Società per il collocamento di Azioni della Società in Germania.

Informazioni più dettagliate sui contratti rilevanti sono fornite dallo Specifico Supplemento.

DOCUMENTAZIONE CHE PUÒ ESSERE VISIONATA

Copie dei seguenti documenti possono essere visionate presso la sede sociale dell'Agente Amministrativo a 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda, durante i normali orari di lavoro in ogni Giorno Lavorativo:

- (a) i contratti rilevanti sopra indicati;
- (b) l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;
- (c) i Regolamenti OICVM; e
- (d) un elenco delle cariche di amministratore affidate attualmente od in passato ad ogni Amministratore nonché delle società di cui i medesimi sono stati o sono tutt'ora titolari negli ultimi cinque anni.

Copie del Prospetto, del Prospetto Semplificato, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto della Società, delle relazioni annuali e semestrali si possono richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo o possono essere esaminati presso la sede legale dell'Agente Amministrativo durante i normali orari di lavoro in ogni Giorno Lavorativo.

DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto le seguenti parole e frasi assumono il significato di seguito indicato:

“Conti”	Indica il bilancio annuale ed i conti annuali della Società e di ciascun Comparto per l’esercizio che si conclude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio semestrale ed i conti semestrali non revisionati della Società e di ciascun Comparto per il periodo che si conclude il 30 giugno in ogni anno.
“Classe ad Accumulazione”	Indica una Classe di Azioni rispetto alla quale gli Amministratori non intendono pagare dividendi.
“Agente Amministrativo”	Citi Fund Services (Ireland) Limited o qualunque altra società in Irlanda designata, previa approvazione della Banca Centrale, quale agente amministrativo della Società.
“Statuto”	Indica lo Statuto della Società, come modificato di volta in volta, previa autorizzazione della banca Centrale.
“Revisori”	Indica Deloitte & Touche o altra società di revisione nominata quale società di revisione della Società.
“Valuta Base”	Indica la valuta nella quale sono denominate le Azioni appartenenti ai vari Comparti, come specificato nel relativo Supplemento, o ogni altra valuta indicata dagli Amministratori di volta in volta e comunicata agli Azionisti del Comparto.
“Giorno Lavorativo”	Indica, salvo diversa indicazione nello Specifico Supplemento, ogni giorno in cui il New York Stock Exchange e le banche irlandesi sono aperte.
"Banca Centrale"	Indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi ente suo successore.
“Classe”	Indica le Azioni di una Serie particolare rappresentanti un interesse nella Società mantenuto in riferimento a tale Serie e designato come Classe di Azioni all’interno di tale Serie al fine di attribuire differenti porzioni del Valore Patrimoniale Netto delle relative Serie a tali Azioni per sistemare diversi oneri di sottoscrizione, conversione e rimborso, accordi sui dividendi, valute base e/o accordi sulle commissioni specifiche di tali Azioni.
“Banca Depositaria”	Indica Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited o qualunque altra società irlandese di volta in volta incaricata della custodia degli attivi della

Società, previa autorizzazione della Banca Centrale.

“Giorno di
Negoziazione”

Indica, salvo diversa indicazione nello Specifico Supplemento, il o i giorni lavorativi di volta in volta indicati dagli Amministratori in relazione ad ogni Comparto o ad ogni Classe di Azioni, a condizione che vi siano almeno due giorni di negoziazione in ogni mese di calendario. Per i Comparti, ogni Giorno Lavorativo costituirà Giorno di Negoziazione salvo diversa disposizione degli Amministratori.

“Dichiarazione”

Indica ogni valida dichiarazione riferita allo status di un Investitore non Residente a fini fiscali o un Investitore con Benefici come descritti nel modulo di sottoscrizione effettuata nella forma stabilita dagli Irish Revenue Commissioners per gli effetti della Sezione 739D TCA 1997 (ed eventuali modificazioni) e qualora in caso di un Soggetto non Residente in Irlanda la Società non sia in possesso di informazioni che facciano presumere che quanto contenuto nella dichiarazione non sia più attuale, o l'Investitore non abbia ottemperato all'impegno nei confronti della Società di comunicare alla stessa se diventati Residenti in Irlanda o immediatamente prima che l'Azionista diventi Residente in Irlanda.

“Collocatore”

Indica in riferimento a ogni Classe di Azione nei Comparti, Eaton Vance Management (International) Limited, a condizione che ottenga l'autorizzazione della FSA e/o ogni altra società di volta in volta incaricata della distribuzione delle Classi di Azioni dei Comparti, previa comunicazione alla Banca Centrale.

“Eaton Vance”

Indica Eaton Vance Management.

“Investitori che
beneficiano
dell'Esenzione”

Indica ciascuno dei seguenti Soggetti Residenti in Irlanda:

- (i) una società di gestione qualificata o una specifica società prevista nella Sezione 739B;
- (ii) specifici organismi d'investimento collettivo previsti nella Sezione 739B;
- (iii) società operanti nel ramo vita secondo quanto previsto alla Sezione 706TCA 1997.
- (iv) fondi pensione come da Sezione 739B;
- (v) ogni altro organismo d'investimento come da Sezione 739B;

- (vi) gli speciali organismi d'investimento come da Sezione 739B;
- (vii) fondi comuni d'investimento del tipo di cui alla Sezione 739D(6)(e) TCA;
- (viii) un soggetto che ha diritto all'esenzione dalla tassa sul reddito o sulle società ai sensi della Sezione 207(1)(b) TCA 1997;
- (ix) un soggetto che ha diritto all'esenzione dalla tassa sul reddito e sui proventi da capitale ai sensi della Sezione 784(2) TCA or 848E TCA nei casi in cui le Azioni detenute sono beni di un fondo pensionistico o di un fondo pensionistico minimo o di un conto speciale di incentivo al risparmio;
- (x) un soggetto che ha diritto all'esenzione dalla tassa sul reddito e sui proventi da capitale come previsto dalla Sezione 787I TCA e le azioni che possiede fanno parte del patrimonio di un PRSA (ricompreso nel significato di cui al Capitolo 2A della Parte 30 TCA);
- (xi) una *credit union* come prevista nella Sezione 739B;
- (xii) i *Courts Service* come previsti nella Sezione 739B;
- (xiii) una *qualifying company* ai sensi della Sezione 110 TCA di cui alla Sezione 739D(6)(m) TCA;
- (xiv) la *National Asset Management Agency*;
- (xi) la *National Pensions Reserve Fund Commission*; e qualunque altro residente irlandese cui è consentito detenere Azioni ai sensi della legislazione fiscale irlandese o della prassi o concessione della Commissione sulle Entrate, senza aver chiesto alla Società di dedurre le tasse appropriate con riferimento a qualsiasi pagamento ad un Azionista ovvero per il trasferimento da un Azionista di Azioni, e rispetto al quale la Società è in possesso di una Dichiarazione.

“Stato Membro dell’Unione Europea”

Indica di volta in volta uno Stato Membro dell’Unione Europea.

“Euro”

Indica la valuta con corso legale in quegli Stati Membri dell’Unione Europea di volta in volta aderenti all’Unione

Economica e Monetaria Europea, come previsto nel Trattato di Roma.

“Financial Services Authority” o “FSA”	Indica l’autorità di vigilanza costituita ai sensi del <i>Financial Services and Markets Acts</i> del 2000, con il compito di regolamentare la prestazione dei servizi finanziari in Inghilterra e in Galles.
“Classe da Reddito”	Indica una Classe di Azioni rispetto alla quale gli Amministratori intendono pagare dividendi.
“Intermediario”	Indica una persona che svolge un’attività consistente di, o che comprende, il ricevimento di pagamenti da una società di investimenti per conto di altre persone o che detiene azioni in una società di investimenti per conto di altre persone.
“Consulente per gli Investimenti”	Indica il Consulente per gli Investimenti o i Consulenti per gli Investimenti nominato o nominati dalla Società ai sensi delle disposizioni della Banca Centrale in relazione a un Comparto, informazioni dettagliate sui quali sono fornite nello Specifico Supplemento.
“Soggetto Residente in Irlanda”	Indica una società o una persona residente o normalmente residente in Irlanda per fini fiscali. Si prega di leggere il paragrafo “Regime Fiscale” per avere informazioni sul concetto di residenza e residenza normale previste dalla Irish Revenue Commissioners.
“Irish Revenue Commissioners”	L’autorità irlandese responsabile per la tassazione.
“Gestore”	Indica Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited.
“Atto Costitutivo e Statuto”	Indica l’atto costitutivo e lo Statuto della Società come di volta in volta modificato, previa approvazione della Banca Centrale.
“Valore Patrimoniale Netto”	Indica il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto come descritto e riferito di seguito.
“Valore Patrimoniale Netto per Azione”	Indica, in relazione a ogni Serie o Classe di Azioni, il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Azioni della relativa Serie o Classe in circolazione o che si presumono essere in circolazione in relazione a quel Comparto allo specifico Momento di Valutazione, ferme restando quelle eventuali rettifiche che si rendano necessarie in relazione a ogni Serie o Classe di Azioni nello specifico Comparto.
“Stato Membro”	Indica uno stato membro dell’Organizzazione per la

dell'OCSE"	Cooperazione e lo Sviluppo Economico i cui Stati Membri sono gli Stati Membri dell'Unione Europea, l'Australia, il Canada, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l'Ungheria, l'Islanda, il Giappone, la Corea, il Messico, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia e gli Stati Uniti d'America.
"Prospetto"	Indica il presente documento, ogni Supplemento che deve essere letto e interpretato alla luce dello stesso, e che forma parte integrante, del presente documento e le relazioni e i rendiconti annuali più recenti (se pubblicati) o, qualora più recenti, le relazioni e i rendiconti semestrali.
"Mercato Riconosciuto"	Indica ogni borsa riconosciuta o mercato inserito nella lista o indicato nello Statuto ai sensi delle disposizioni della Banca Centrale, che non fornisce una lista di mercati riconosciuti. I mercati riconosciuti sono indicati nel seguente Allegato 1.
"Specifico Supplemento"	In relazione a un Comparto, il Supplemento pubblicato in relazione a tale Comparto e ogni addendum a quest'ultimo.
"Sezione 739B"	Indica la Sezione 739B del TCA.
"Serie"	Indica le Azioni denominate in qualità di una determinata serie di Azioni rappresentativa di un interesse in un determinato Comparto che sarà mantenuta e tenuta separata rispetto a tale serie di Azioni e che può essere ulteriormente divisa in Classi.
"Azione" o "Azioni"	Indica l'azione o le azioni che fanno parte del capitale della Società.
"Azionista"	Indica una persona iscritta quale titolare delle Azioni.
"Prospetto Semplificato"	Indica una versione semplificata del presente Prospetto che contiene un riassunto delle informazioni fondamentali relative alla Società.
"Comparto/i"	Indica un portafoglio o portafogli di beni, come determinato dagli Amministratori di volta in volta, istituito con la previa autorizzazione della Banca Depositaria e della Banca Centrale e costituito in tutti i casi da un patrimonio separato rappresentato da distinte Serie di Azioni e investito in linea con gli obiettivi di investimento e le politiche applicabili a tale Comparto, come descritte nel presente Prospetto o nello Specifico Supplemento.

“Supplemento”	Indica un documento che contiene informazioni specifiche ulteriori rispetto al presente Prospetto Informativo in relazione a un particolare Comparto.
“TCA”	Indica il <i>Taxes Consolidation Act</i> , 1997.
“U.S.” o “Stati Uniti”	Indica gli Stati Uniti d’America, i suoi territori e possedimenti inclusi gli Stati e il Distretto della Columbia.
“OICVM”	Indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio che rientrano nell’ambito dei Regolamenti OICVM.
“Comunicazioni OICVM”	Indica le comunicazioni di volta in volta emesse dalla Banca Centrale come previsto dai Regolamenti OICVM.
“Regolamenti OICVM”	Indica i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 1989 sostituiti dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 e tutti i regolamenti applicabili emessi dalla Banca Centrale o le condizioni imposte o le deroghe garantite ai sensi degli stessi, come di volta in volta modificate.
“US\$” o “Dollari Statunitensi”	Indica la valuta avente corso legale negli Stati Uniti.
“Soggetto Statunitense”	<p>Indica i soggetti inclusi nella definizione di “Soggetto Statunitense” ai sensi della <i>Regulation S, Rule 902</i>, del <i>Securities Act</i> del 1933 degli Stati Uniti d’America (come modificato) (di seguito, l’“Atto del 1933”):</p> <p>“Soggetto Statunitense” ai sensi della <i>Regulation S, Rule 902</i>, dell’Atto del 1933 indica i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) una persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) una società di capitali, una società di persone costituita e organizzata in base alle leggi degli Stati Uniti; (c) un patrimonio il cui esecutore o amministratore sia un soggetto statunitense; (d) un fondo fiduciario il cui amministratore fiduciario sia un Soggetto Statunitense; (e) una filiale o ufficio di rappresentanza di entità non statunitense situato in territorio statunitense;

- (f) un conto non discrezionale o simile (diverso da patrimoni o fondi fiduciari) intrattenuto da un intermediario o altro fiduciario in favore o per conto di un Soggetto Statunitense;
- (g) un conto discrezionale o simile (diverso da patrimoni o fondi fiduciari) intrattenuto da un intermediario o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d’America; e
- (h) una società di capitali o società di persone la quale:
 - (i) sia organizzata o costituita ai sensi della legge di un paese diverso dagli Stati Uniti d’America; e
 - (ii) sia stata costituita da Soggetto Statunitense principalmente allo scopo di investire in titoli non registrata ai sensi dell’Atto 1933, salvo il caso in cui organizzata o costituita e controllata da investitori accreditati (ai sensi della *Regulation D, Rule 501(a)* dell’Atto 1933) che non siano persone fisiche, patrimoni o fondi fiduciari.

Fermo restando il paragrafo che precede, ai sensi della *Rule 902*, la definizione di “Soggetto Statunitense” non include: (i) conti discrezionali o affini (diversi da patrimoni o fondi fiduciari) intrattenuti per conto o in favore di soggetti non statunitensi da un intermediario o altro fiduciario professionista organizzato, costituito, o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d’America; (ii) qualsiasi patrimonio il cui fiduciario professionale operante in qualità di esecutore o amministratore, sia un Soggetto Statunitense, nel caso in cui (A) un esecutore o un amministratore del patrimonio che non sia Soggetto Statunitense abbia un potere discrezionale congiunto o disgiunto sugli investimenti del patrimonio, e (B) il patrimonio sia retto da un diritto diverso dal diritto statunitense; (iii) qualsiasi fondo fiduciario il cui fiduciario professionale operante in qualità di fiduciario sia un Soggetto Statunitense, nel caso in cui un fiduciario del fondo che non sia Soggetto Statunitense abbia un potere discrezionale congiunto o disgiunto sugli investimenti del patrimonio del fondo, e nessun beneficiario del fondo (né il donatore ove il fondo sia revocabile) sia un Soggetto Statunitense; (iv) un piano di partecipazione per il personale istituito e amministrato in conformità ad un

diritto diverso dal diritto statunitense ed alla prassi e documentazione di tale paese; (v) qualsiasi ufficio di rappresentanza o filiale di un Soggetto Statunitense situata al di fuori del territorio degli Stati Uniti d'America nel caso in cui (A) l'ufficio di rappresentanza o la filiale operi per ragioni commerciali valide, e (B) l'ufficio di rappresentanza o la filiale operi nel settore assicurativo o bancario e sia subordinato, rispettivamente, a regolamenti assicurativi o bancari imperativi nella giurisdizione in cui opera; e (vi) le organizzazioni internazionali elencate alla *Regulation S, Rule 902(k)(2)(vi)* dell'Atto 1933.

“Momento di
Valutazione”

Indica la chiusura delle normali negoziazioni sul New York Stock Exchange (normalmente le 4:00 p.m. ora di New York) in ogni Giorno di Negoziazione o ogni altro momento indicato di volta in volta dagli Amministratori in relazione a un Comparto.

ALLEGATO 1

MERCATI REGOLAMENTATI

I seguenti mercati e borse costituiscono i Mercati Regolamentati ai sensi del Prospetto:

- (i) Qualsiasi borsa in qualunque Stato Membro dell'Unione Europea o in qualunque paese OCSE:

Australia, Canada, Islanda, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d'America.

- (ii) Qualunque delle seguenti borse:

- Argentina Buenos Aires Stock Exchange
Cordoba Stock Exchange
La Plata Stock Exchange
Mendoza Stock Exchange
Rosario Stock Exchange
Bolsa de Comercio de Santa Fe;
Mercado Abierto Electrónico (MAE);
Mercado a Termino de Rosario;
Mercado de Valores de Rosario;
Mercados de Futuros y Opciones SA
(Merfox);
- Bahrain Bahrain Stock Exchange
Manama Stock Exchange
- Bangladesh Dhaka Stock Exchange
Chittagong Stock Exchange
- Botswana Botswana Stock Exchange
Serowe Stock Exchange
- Brasile Rio de Janeiro Stock Exchange
Sao Paulo Stock Exchange
Bahia-Sergipe-Alagoas Stock Exchange
Brasilia Stock Exchange
Extremo Sul Porto Allegre Stock Exchange
Minas Esperito Santo Stock Exchange
Parana Curitiba Stock Exchange
Pernambuco e Paraiba Recife Stock
Exchange
Regional Fortaleza Stock Exchange
Santos Stock Exchange
- Cile Santiago Stock Exchange
Valparaiso Stock Exchange
Bolsa Electronica de Chile
- Cina Shanghai Securities Exchange
Shenzhen Stock Exchange
- Colombia Colombian Stock Exchange

	Bogota Stock Exchange
	Medellin Stock Exchange
	Occidente Stock Exchange
- Costa Rica	San Jose Stock Exchange
	National Stock Exchange
- Croazia	Zagreb Stock Exchange
- Equador	Bolsa de Valores de Quito
	Guayaquil Stock Exchange
- Egitto	Cairo e Alexandria Stock Exchange
- Ghana	Ghana Stock Exchange
- Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange Limited
- Islanda	OMX Nordic Exchange
- India	The National Stock Exchange of India
	Mumbai Stock Exchange
	Delhi Stock Exchange
	Ahmedabad Stock Exchange
	Bangalore Stock Exchange
	Cochin Stock Exchange
	Guwahati Stock Exchange
	Magadh Stock Exchange
	Pune Stock Exchange
	Hyderabad Stock Exchange
	Ludhiana Stock Exchange
	Uttar Pradesh Stock Exchange
	Calcutta Stock Exchange
	Bombay Stock Exchange
	Madras Stock Exchange
	Delhi Stock Exchange
	Gauhati Stock Exchange
	Magadh Stock Exchange
- Indonesia	Jakarta Stock Exchange
	Surabaya Stock Exchange
- Israele	Tel Aviv Stock Exchange Limited
- Giordania	Amman Stock Exchange
- Kazakistan	Kazakhstan Stock Exchange
- Kenya	Nairobi Stock Exchange
- Corea (del SUD)	Korea Stock Exchange
	KOSDAQ
	Korea Futures Exchange
	Korean Securities Dealers Association
- Kuwait	Kuwait Stock Exchange
- Libano	Beirut Stock Exchange
- Malesia	Kuala Lumpur Stock Exchange
	The Bursa Malaysia Berhad
	Bumipatra Stock Exchange
- Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
- Marocco	Casablanca Stock Exchange
- Messico	Mexico Stock Exchange
	Mercado Mexicana de Derivados

- Namibia	Namibian Stock Exchange
- Nigeria	Nigerian Stock Exchange Lagos Stock Exchange Kaduna Stock Exchange Port Harcourt Stock Exchange
- Oman	Muscat Securities Market
- Pakistan	Karachi Stock Exchange Lahore Stock Exchange Islamabad Stock Exchange
- Palestina	Nablis Stock Exchange
- Perù	Lima Stock Exchange
- Filippine	Philippines Stock Exchange
- Qatar	Doha Securities market
- Russia	Moscow International Currency Exchange (incluso esclusivamente con riferimento ai titoli azionari) Russian Trading System (RTS) 1 (incluso esclusivamente con riferimento ai titoli azionari) Russian Trading System (RTS) 2 (incluso esclusivamente con riferimento ai titoli azionari)
- Arabia Saudita	Saudi Stock Exchange (Tadawul) Riyadh Stock Exchange
- Serbia	Belgrade Stock Exchange
- Singapore	Singapore Stock Exchange
- Sud Africa	Johannesburg Stock Exchange
- Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
- Swaziland	Swaziland Share Market Mbaene Stock Exchange
- Taiwan	Taiwan Stock Exchange
- Taiwa (Repubblica cinese)	GreTai Securities Market (GTSM) Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)
- Thailandia	Stock Exchange of Thailand
- Trinidad e Tobago	Trinidad e Tobago Stock Exchange
- Tunisia	Tunis Stock Exchange
- Uganda	Kampala Stock Exchange
- Ucraina	First Securities Trading System (PFTS) Ukraine Stock Exchange Ukrainian Interbank Currency Exchange
- Emirati Arabi Uniti (EAU)	Abu Dhabi Securities Market (ADSM) Borse Dubai Dubai: Financial Market (DFM) Dubai: Gold and Commodities Exchange Dubai: International Financial Exchange (DIFX) Dubai: Mercantile Exchange.
- Uruguay	Montevideo Stock Exchange

- Turchia Istanbul Stock Exchange
- Venezuela Caracas Stock Exchange
Maricaibo Stock Exchange
Venezuela Electronic Stock Exchange
- Vietnam Ho Chi Min Stock Exchange (HOSE)
Ho Chi Minh Securities Trading Center
Hanoi Securities Trading Center
- Zambia Lusaka Stock Exchange
- Zimbabwe Zimbabwe Stock Exchange

(iii)

I seguenti mercati:

- il mercato organizzato dai membri dell'*International Capital Market Association*;
- il mercato gestito dalle "*listed money market institutions*" come descritte dalla pubblicazione dell'Autorità Regolamentare per i Servizi Finanziari "*The Regulations of the Wholesale cash and Derivatives Markets* ai sensi della Sezione 43 del *Financial Services Act 1986 (The Grey Paper)*" datato giugno 1999 (come di volta in volta modificato);
- (a) NASDAQ degli Stati Uniti, (b) il mercato finanziario statunitense, gestito dai "*primary dealers*" regolato dalla "*Federal Reserve Bank of New York*"; e (c) il mercato "*over-the-counter*" degli Stati Uniti d'America gestito dai "*primary dealers and secondary dealers*" regolato dalla "*Securities and Exchange Commission*" e dalla "*Financial Industry Regulatory Authority*" e da Istituzioni bancarie regolate controllate da "*US Comptroller of Currency*", "*Federal Reserve System*" oppure dalla "*Federal Deposit Insurance Corporation*";
- il mercato OTC in Giappone regolato dalla "*Securities Dealers Association of Japan*";
- AIM il mercato alternativo degli Investimenti della Gran Bretagna, regolato dalla Borsa di Londra ed in essa operante;
- il mercato francese per i "*Titres de Creance Negotiable*" (mercato OTC in strumenti negoziabili); e
- mercato OTC nel mercato dei Titoli di Stato Canadesi, regolato dall'Associazione dei Dealers per gli Investimenti in Canada.

MERCATI DEI DERIVATI

- I mercati dei derivati approvati in uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (escluso il Liechtenstein) oppure i mercati dei derivati riportati sopra

Tali borse e mercati sono elencati qui sopra in conformità alle disposizioni della Banca Centrale la quale non emette un elenco

dei mercati autorizzati.

Ad accezione degli investimenti permessi in titoli non quotati o in organismi di investimento collettivo del risparmio, la Società investe solamente in valori mobiliari quotati su una borsa o mercato che soddisfa i criteri regolamentari (che siano regolati, gestiti regolarmente, riconosciuti ed aperti al pubblico) e che sono elencati nel Prospetto o nello Specifico Supplemento.

ALLEGATO 2

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

La presente sezione del Prospetto chiarisce gli strumenti e/o le strategie che la Società può utilizzare per un'efficiente gestione del portafoglio. Nel caso in cui gli strumenti derivati siano utilizzati come copertura, i dettagli degli strumenti che saranno utilizzati saranno specificamente descritti nello Specifico Supplemento.

Ciascuno dei Comparti può utilizzare per una efficiente gestione di portafoglio di tecniche e di strumenti di seguito descritti. Se si intende ciò, lo si dovrà indicare nello Specifico Supplemento, che si riferirà al presente Allegato 2. Gli Investitori dovrebbero notare che la Società dovrà attenersi alle condizioni ed i limiti descritti di volta in volta dalla Banca Centrale di cui nei Regolamenti OICVM e di seguito descritti.

La Società può impiegare tecniche di investimento e strumenti per una efficiente gestione del portafoglio dei beni della Società o di ogni Comparto alle condizioni e nei limiti stipulati dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti OICVM e descritti nella Sezione “Obiettivi e Politiche di Investimento – Restrizioni all’Investimento” di cui sopra. La Società può, a fini di copertura (sia in previsione di rischi da cambi valutari o tassi di interesse o altrimenti), stipulare opzioni *put and call*, contratti *spot and forward*, *financial futures*, contratti *futures* con indice azionario o obbligazionario, contratti di acquisto o di acquisto invertito e contratti di prestito titoli. In particolare, un Comparto può cercare di coprire i suoi investimenti da fluttuazioni valutarie sfavorevoli alla sua valuta base utilizzando opzioni valutarie, contratti *futures* e contratti *forward* in valuta estera.

I Comparti possono, di volta in volta, fare uso dei *futures* negoziati in Borsa su indici azionari o *futures* di altro genere al fine di gestire in modo efficiente il portafoglio per consentire di mantenere l'adeguata esposizione sul mercato azionario in conformità con l'allocazione patrimoniale complessiva raccomandata del Gestore per gli Investimenti. L'uso dei contratti *futures* negoziati in Borsa su indici azionari o *futures* di altro genere da parte della Società sarà sottoposto alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale di cui ai Regolamenti OICVM.

Uso dei contratti di Riacquisto/Riacquisto Inverso

Un Comparto può stipulare contratti di riacquisto soggetti a condizioni e limiti di cui alle Comunicazioni OICVM ai sensi di cui acquista valori da un venditore (ad esempio, una banca o un dealer) che concorda, al momento della vendita, di riacquistare il valore in una data reciprocamente concordata (di solito non più di sette giorni dalla data dell'acquisto) ed il prezzo, ivi determinando il rendimento del relativo Comparto durante il termine del contratto di riacquisto. Il prezzo di rivendita riflette il prezzo di acquisto più un tasso di interesse del mercato concordato che non è correlato al tasso cedolare o alla scadenza del titolo acquistato. I Comparti possono stipulare contratti di riacquisto invertito ai sensi dei quali vendono titoli e concordano di riacquistarli ad una data e prezzo reciprocamente concordati.

Ai sensi dei Regolamenti OICVM, i Comparti possono stipulare contratti di riacquisto e contratti di riacquisto invertiti (“contratti repo”) solo in conformità alla normale prassi di mercato e fermo restando che i *collaterals* ottenuti ai sensi del contratto repo sono rappresentati da valuta liquida, titoli di stato o pubblici, certificati di deposito emessi da un istituto di credito UE autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE)(Stati Membri dell’UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), un istituto di credito autorizzato all’interno di uno stato firmatario, diverso da uno Stato Membro dell’UE o da uno stato membro dello SEE, dell’Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti) o un istituto di credito autorizzato in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda (“Specifiche Istituzioni”) obbligazioni/*commercial paper* emessi dalle Specifiche Istituzioni o da emittenti che non siano istituti di credito, ove l’emissione e l’emittente abbiano un *rating* pari o equivalente a “A1”; titoli di compartecipazione negoziati in una borsa dello SEE, Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, o lettere di credito con una scadenza residua di tre mesi o meno, che sono senza riserve e irrevocabili e sono emessi dalle Specifiche Istituzioni. I Comparti possono solamente stipulare contratti repo con le controparti con un *rating* A/2 o equivalente o che, se non classificata, ha secondo la Società un *rating* implicito di A2 o un *rating* migliore. Alternativamente, una controparte non classificata è accettabile nel caso in cui gli specifici Comparti hanno una garanzia contro le perdite subite a causa di una violazione da parte della controparte, prestata da un soggetto che mantiene un rating di A2 o equivalente.

Fino alla scadenza di un contratto repo, i *collateral* ottenuti devono: (a) eguagliare o eccedere, in valore, ad ogni momento, il valore dell’ammontare investito o dei titoli prestati; (b) avere una quotazione a prezzi di mercato giornaliera; (c) essere trasferiti alla Banca Depositaria, o al suo Agente (ad eccezione del caso in cui i Comparti ricorrano a servizi di gestione della garanzia a tre di *International Central Securities Depositories* e delle Specifiche Istituzioni generalmente riconosciuti come specialisti per questo genere di operazione ed è convenuto che la Banca Depositaria partecipa alle intese a garanzia); e (d) essere immediatamente disponibili per lo specifico Comparto senza ricorrere alla controparte in caso di violazioni da parte della stessa. I *collateral* non monetari (i) non possono essere venduti o pignorati dalla Società; (ii) devono essere ritenuti a rischio della controparte; e (iii) devono essere emessi da un soggetto indipendente o dal controparte. Le liquidità ricevute come *collateral* possono solamente essere investite in quanto segue:

- depositi con Specifiche Istituzioni;
- titoli di Stato o simili;
- certificati di deposito come sopra descritti;
- lettere di credito come sopra descritte;
- contratti di riacquisto soggetti alle previsioni ivi specificate; e
- negoziazione quotidiana dei fondi del mercato monetario che hanno e mantengono un rating di AAA o equivalente. Se gli investimenti sono

effettuati in *fund linked*, come descritti nel titolo “Limitazioni all’investimento” di cui sopra, il sottostante fondo monetario non può addebitare alcuna sottoscrizione, rimborso o conversione.

I *collateral* monetari investiti ritenuti a rischio di credito per la Società, diversi dai *collateral* investiti in titoli pubblici o statali o in fondi dei mercati finanziari, devono essere investiti in modo diversificato. I Comparti dovranno avere contezza in ogni momento che qualsiasi investimento in un *collateral* monetario consentirà al Comparto interessato di soddisfare i propri obblighi di rimborso. I *collateral* monetari investiti non possono essere collocati in depositi presso, o investiti in titoli emessi dalla, controparte o da un’entità a questa connessa. I contratti Repo non costituiscono assunzione o concessione di prestito ai fini previsti dai Regolamenti OICVM 70 e 71.

Contratti di Concessione del Prestito Titoli

Un Comparto può concedere in prestito i suoi titoli ai *brokers*, *dealers* e le altre organizzazioni finanziarie in conformità alla ordinaria prassi di mercato soggetta ai limiti ed alle condizioni di cui alle Comunicazioni OICVM. Tutti i profitti e le perdite nel prezzo di mercato dei titoli concessi in prestito che potrebbero esserci nella durata del prestito sarebbero accreditati allo specifico Comparto.

Il *collateral* ottenuto ai sensi di detti contratti o operazioni dovrà essere conforme alle limitazioni previste al paragrafo “Uso dei contratti di Riacquisto/Riacquisto Inverso” che precede. Fermo restando quanto precede, un Comparto potrà sottoscrivere piani di prestito azionario organizzati da *International Central Securities Depositaries* generalmente riconosciuti, a condizione che il programma sia soggetto alla garanzia dell’operatore del sistema.

I Comparti possono stipulare solamente contratti di prestito titoli con controparti di rating A/2 o P/2 o meglio di rating S&P o Moody o dato un *rating* equivalente da ogni altra Agenzia di Rating o che, se non classificati, hanno secondo il Consulente per gli Investimenti un rating implicito A2/P2 o migliore. Alternativamente, una controparte non classificata è accettabile nel caso in cui gli specifici Comparti hanno una garanzia contro le perdite subite a causa di una violazione da parte della controparte, prestata da un soggetto che mantiene un rating di A2/P2. I Regolamenti OICVM stabiliscono che i contratti di prestito titoli non costituiscono richiesta o concessione di prestito ai fini dei Regolamenti OICVM 70 e 71.

Inoltre lo specifico Comparto deve avere diritto in ogni momento di risolvere i contratti di prestito titoli stipulati dallo stesso, e richiedere la restituzione di tutti i titoli prestati entro cinque Giorni di Negoziazione o il riferimento temporale normalmente utilizzato nella prassi di mercato.

Gli interessi o i dividendi pagati sui titoli che sono oggetto di tali contratti di prestito titoli saranno accreditati a beneficio del relativo Comparto.

Titoli a “Consegna Differita” e “Quando Emessi”

Fermi restando i limiti di investimento, i Comparti possono acquistare obbligazioni di debito su una “consegna differita” o su base “condizionata all’emissione”, che

avviene, per la consegna ad un Comparto, dopo la normale data di regolamento di tali titoli, ad un prezzo e rendimento pattuiti. Tali titoli sono denominati a “consegna differita” quando sono negoziati in un mercato secondario, o “condizionata all’emissione” in caso di una emissione iniziale di titoli. Il Comparto genericamente non pagherebbe per tali titoli o comincerebbe a guadagnare interessi sugli stessi fino alla ricezione. Comunque, quando i Comparti si impegnano ad acquistare una obbligazione a consegna differita o quando-emessa, assumono contestualmente il rischio connesso al possesso, compreso il rischio del prezzo della fluttuazione. L’inadempimento da parte dell’emittente nella consegna dei titoli può portare ad una mancata o persa opportunità per il Comparto, di effettuare un investimento alternativo.

Transazioni Valutarie

I Comparti possono investire in titoli denominati in una valuta diversa da quella base del Comparto e possono acquistare valute conformi ai requisiti del regolamento. Inoltre, fermo restando i limiti imposti dai Regolamento OICVM, i Comparti possono stipulare varie transazioni valutarie, cioè contratti *forward* in valuta straniera, *currency swaps*, contratti indicizzati *futures* in valuta straniera e opzioni *put and call* sugli stessi contratti o valute, per coprirsi contro l’incertezza nei futuri tassi di cambio. I contratti *forward* in valuta straniera sono contratti per scambiare due valute – per esempio scambiare un certo ammontare di Euro per un certo ammontare di dollari statunitensi –ad una data futura. La data (che può cadere un certo numero stabilito di giorni a seguire), l’ammontare di valuta da scambiare ed il prezzo a cui lo scambio avverrà, sono negoziati e stabiliti per la durata del contratto al tempo in cui il contratto è stipulato.

Le transazioni valutarie poste in essere dai Comparti per mutare le caratteristiche di esposizione valutaria dei valori mobiliari tenuti dai Comparti mediante l’acquisto o la vendita di valute diverse dalla valuta di denominazione di quel Comparto o degli specifici valori mobiliari, non devono avere natura speculativa (ovvero non devono costituire un investimento su propri diritti e devono essere totalmente coperti dai flussi di cassa dei valori mobiliari posseduti dal Comparto, compreso qualsivoglia reddito connesso).

Le transazioni valutarie che modificano le caratteristiche di esposizione valutaria di valori mobiliari posseduti da un comparto, possono essere solamente effettuate al fine di ridurre rischi, costi e/o un aumento di capitale o proventi di capitale con riferimento al Comparto. Tali transazioni valutarie devono essere poste in essere in conformità con l’obiettivo di investimento di un Comparto (ovvero le valute cui il Comparto è esposto devono essere valute in cui può investire direttamente) e devono essere ritenute appropriate da parte di un Consulente per gli Investimenti. La performance di un Comparto può essere fortemente influenzata da movimenti dei tassi valutari perché le posizioni valutarie del Comparto possono non corrispondere alle posizioni dei titoli possedute. I dettagli delle transazioni stipulate durante il periodo di *reporting* e l’ammontare complessivo degli impegni che ne derivano, devono essere divulgati nei *report* periodici del Comparto.

I Comparti possono effettuare una “copertura incrociata” su una esposizione di valuta straniera mediante la vendita di una valuta straniera connessa in una valuta base del Comparto. Ancora, nei mercati emergenti o in via di sviluppo, le valute locali sono spesso espresse come paniere delle principali valute di mercato come il dollaro statunitense, gli euro, le sterline o lo yen giapponese; i Comparti possono coprire l’esposizione a valute diverse da quella base nel paniere, con la vendita di una media ponderata di quelle valute su quella base.

ELENCO

EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Amministratori:

Thomas E Faust Jr
Frederick S Marius
Michael Jackson
David Shubotham

Collocatore *:

Eaton Vance Management (International)
Limited
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
United Kingdom

Segretario:

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Banca Depositaria:

Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland

Consulente Legale:

Matheson Ormsby Prentice
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Agente Amministrativo:

Citi Fund Services (Ireland) Limited
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Gestore:

Eaton Vance Advisers
(Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Società di Revisione:

Deloitte & Touche
Deloitte House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland